

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLIX

BARI, 11 GENNAIO 2018

n. 6 *suppl.*



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 2250

Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l’approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET). Recepimento regionale. Integrazioni e modificazioni alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 554/2017 e 648/2017. Approvazione dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo. 4

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 2251

Approvazione della “Struttura organizzativa” dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del Territorio (ASSET). 126

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 2261

Governance del processo di adeguamento, riorganizzazione e unificazione delle attività connesse all’accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi. Supporto tecnico dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET). 156

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 2319

Impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di Nardò e di Porto Cesareo. Determinazioni e modifica del recapito finale nel Piano di Tutela delle Acque. 160

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 2250

Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET). Recepimento regionale. Integrazioni e modificazioni alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 554/2017 e 648/2017. Approvazione dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative Alfonsino Pisicchio, sulla base dell'istruttoria espletata dai competenti Servizi, confermata dai Dirigenti della Sezione Urbanistica Regionale e convalidata dal Direttore del Dipartimento, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- il Decreto "Sblocca Italia" (di cui al D.L. n. 133/2014 poi convertito in Legge 11 novembre 2014 n.164) ha previsto l'adozione di un regolamento edilizio tipo unico (RET) a livello nazionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1-sexies del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, come novellato dall'art.17- bis, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, a mente del quale "*Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno scherno di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti*";
- il citato Decreto prevede che il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza ed al risparmio energetico, sia adottato dai Comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e smi;
- in applicazione del citato art. 4, comma 1-sexies, del D.P.R. n.380/2001, in sede di Conferenza Unificata svoltasi in data 20 ottobre 2016, è stata sottoscritta l'Intesa tra il Governo, le Regioni ed i Comuni (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.268 del 16 novembre 2016) inerente all'approvazione dello schema di Regolamento Edilizio Tipo (RET) e i relativi due allegati recanti le "*Definizioni uniformi*" e la "*Raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia*";
- ai sensi dell'art. 2, comma 1 della predetta Intesa, entro il termine di centottanta giorni dall'adozione della stessa, le Regioni ordinarie provvedono al recepimento dello schema di Regolamento Edilizio Tipo e dei ridetti allegati;
- con il medesimo atto di recepimento, le Regioni, nel rispetto della struttura generale uniforme dello schema di regolamento edilizio tipo approvato, possono specificare e/o semplificare l'indice ivi richiamato. Le Regioni, altresì. Individuano, alla luce della normativa regionale vigente, le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali contenute negli strumenti urbanistici e, ove necessario, in via transitoria possono dettare indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della corretta interpretazione di tali definizioni uniformi in fase di prima applicazione. L'atto di recepimento regionale stabilisce altresì i metodi, le procedure e i tempi, comunque non superiori a centottanta giorni, da seguire per l'adeguamento comunale, ivi comprese specifiche norme transitorie volte a limitare i possibili effetti dell'adeguamento sui procedimenti in itinere (permessi di costruire. Scia, sanatorie, piani attuativi, progetti unitari convenzionati).

Considerato che:

- in data 11 aprile 2017, con Deliberazione della Giunta n. 554 (pubblicata sul BURP n.49 del 26.04.2017) è stata recepita l'Intesa del 20 ottobre 2016 ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,

- n.131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni, recante l'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET);
- tale Deliberazione è stata integrata successivamente con altra D.G.R. n.648 del 04 maggio 2017, con cui è stata fornita l'interpretazione della definizione uniforme della voce 15 "Superfici Accessorie" nei termini che seguono: *"Le Superfici Accessorie, come definite alla voce 15, aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione,, non comportanti ulteriore carico urbanistico, ove completamente interrato, non concorrono nel calcolo del Volume totale dell'edificio. Non sono da computare nel Volume totale dell'edificio le autorimesse poste ai piani interrati o fuori terra, queste ultime purché interamente aperte sul perimetro esterno, anche in applicazione dell'Art. 11 comma 1 Legge 24 marzo 1989, n. 122, che considera i parcheggi opere di urbanizzazione."*;
- con la legge regionale n. 11 del 18 maggio 2017 recante "Regolamento edilizio-tipo" sono stati regolati il procedimento ed i tempi di adeguamento dei regolamenti edilizi comunali al regolamento edilizio tipo;
- la suddetta legge è stata modificata con successiva legge regionale 27 novembre 2017, n.46 recante *"Modifiche agli articoli 2 e 3 della l.r. 18 maggio 2017. n. 11 (Regolamento Edilizio -Tipo)"* che ha prorogato il termine ultimo di recepimento del RET per i Comuni al 31 dicembre 2017 e disposto che, trascorso infruttuosamente tale termine, il regolamento edilizio comunale non adeguato cessa di avere effetti nelle parti incompatibili con lo schema di regolamento tipo.

Rilevato che:

- l'art. 2 della legge regionale n.3 del 9 marzo 2009 recante *"Norme in materia di regolamento edilizio"*, dispone che *"La Giunta regionale, previa concertazione con le rappresentanze dei comuni e delle parti sociali, può approvare uno schema-tipo di regolamento edilizio, al quale i comuni possono adeguare il proprio regolamento locale"*;
- a seguito dell'attività di concertazione con i rappresentanti dell'ANCI, degli Ordini professionali degli Ingegneri, degli Architetti, nonché di collaborazione con le Sezioni del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, ciascuna per le proprie competenze, è emersa la necessità di provvedere a modificare ed integrare le D.G.R. n. 554/2017 e n. 648/2017 di recepimento dell'Intesa.

All'esito dell'esame dello schema di regolamento edilizio tipo nazionale nonché a valle degli incontri in premessa citati, si è convenuto di apportare le modifiche di seguito riportate:

- a) all'indice di cui all'Allegato 1) dell'Intesa, al Capo III "Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente", il n. 5 "tratturi" viene modificato con *"Tratturi e percorsi della mobilità dolce"*;
- b) sono state meglio specificate, secondo quanto disciplinato dall'Intesa e dal tavolo di Monitoraggio governativo, le definizioni uniformi (allegato A della D.G.R. n. 554/2017), chiarendo ulteriormente la definizione n.15 *"superfici accessorie"* ed eliminando l'interpretazione definita con la DGR 648/2017 che così recita : *"Le Superfici Accessorie, come definite alla voce 15, aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione, non comportanti ulteriore carico urbanistico, ove completamente interrato, non concorrono nel calcolo del Volume totale dell'edificio. Non sono da computare nel Volume totale dell'edificio le superfici accessorie elencate alla voce 15, poste del tutto o in parte fuori terra purché aperte per almeno la metà del loro perimetro esterno o su due lati In caso di porticato di collegamento, compresi gli spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli."*;
- c) così come previsto dall'Intesa sono state inserite le seguenti ulteriori voci all'elenco delle definizioni uniformi: 43 - Comparto; 44 - Lotto edificatorio; 45 - Profilo perimetrale esterno; 46 Volume edificabile; 47 - Superficie non residenziale (Snr); 48 - Superfici escluse dal computo della SU e della SA; 49 - Superficie di vendita di un esercizio commerciale; 50 - Superficie di vendita di un centro commerciale e di una area commerciale integrata; 51 - Serra solare, 52 - Tetto verde; 53 - Pergolato;
- d) la raccolta delle disposizioni statali in materia edilizia (allegato B della D.G.R. n. 554/2017) è stata integrata con le ulteriori disposizioni statali vigenti (riportate nell'allegato B della prima parte dello "Schema di regolamento Edilizio Tipo");

- e) l'allegato B della D.G.R. n. 554/2017 recante la raccolta delle disposizioni statali in materia edilizia, è stato modificato eliminando le seguenti normative in quanto abrogate:
1. decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334 recante *“Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”*, sostituito dal decreto legislativo n. 105/2015 di recepimento della Direttiva 2018/18/CE;
 2. decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n.471 recante *“Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni”*. Rispetto a quest'ultimo l'abrogazione è tacita.
- f) l'allegato C della D.G.R. n.554/2017 recante la raccolta delle disposizioni regionali in materia edilizia, è stato integrato con le ulteriori disposizioni regionali vigenti (riportate nell'allegato C della prima parte dello *“Schema di regolamento Edilizio Tipo”*);
- g) l'allegato C della D.G.R. n. 554/2017 recante la raccolta delle disposizioni regionali in materia edilizia, è stato modificato eliminando la seguente normativa in quanto abrogata:
1. legge regionale 8 aprile 2014 n. 12 recante *“Disposizioni in materia di certificato di agibilità, in attuazione dell'articolo 25, comma 5-ter, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”*.

Tutto ciò premesso, è stato redatto lo *“Schema di Regolamento Edilizio Tipo”* ai sensi del combinato disposto di cui alla LR. n.3/2009 e dell'Intesa, ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che si articola in due parti:

a) la **Prima Parte**, denominata *“Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia”* richiama la disciplina generale dell'attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale e comprende gli Allegati A, B e C della DGR 554/2017 aggiornati come di seguito specificati:

- **Allegato A:** Quadro delle definizioni uniformi, con specificazioni operative;
- **Allegato B:** Ricognizione delle disposizioni statali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia;
- **Allegato C:** Ricognizione delle disposizioni regionali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia

b) la **Seconda Parte**, denominata *“Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia”* comprende la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, la quale, sempre al fine di assicurare la semplificazione e l'uniformità della disciplina edilizia, è ordinata nel rispetto di una struttura generale uniforme valevole su tutto il territorio statale.

Si dà atto che le definizioni uniformi contenute nell'Allegato A della Parte prima dello schema di Regolamento edilizio tipo non incidono sulla normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica e, segnatamente, sulle definizioni contenute nella D.G.R. n.766/2010 recante *“Ridefinizione dei limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata. Rettifiche alla deliberazione di Giunta regionale n. 2081 del 3 novembre 2009, pubblicata sul Burp n. 183 del 17 novembre 2009”*.

Si dà atto altresì che ai fini della determinazione del *“costo di costruzione”* i Comuni devono comunque fare riferimento a quanto stabilito dal DM 10 maggio 1977, n. 801: risultano pertanto efficaci ed applicabili a tale scopo le definizioni contenute nel suddetto DM.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi **dell'art.4, comma 4 lett. a) e g) della l.r. n. 7/1997**

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SMI DELLA LR N.28/2001 E SMI.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- **udita** la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative;
- **viste** le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

di approvare la relazione dell'Assessore relatore che qui si intende integralmente riportata e trascritta e, per l'effetto:

- 1. di fare propria** la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, in premessa riportata;
- 2. di integrare** i contenuti delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 554/2017 e n. 648/2017;
- 3. di recepire**, quale parte integrante della presente deliberazione, lo *"Schema di Regolamento Edilizio Tipo"* allegato alla presente Deliberazione, adottato a seguito dell'Intesa del 20 ottobre 2016, con le modifiche e le integrazioni descritte in narrativa, che si intendono richiamate;
- 4. di stabilire** che le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia, di cui alla Parte Prima - Allegato A dello schema di Regolamento Edilizio Tipo dell'intesa, trovano diretta applicazione nei Comuni, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili, a partire dal 01 gennaio 2018, così come disposto dalla L.R. 27 novembre 2017 n.46 *"Legge regionale "Modifiche agli articoli 2 e 3 della l.r. 18 maggio 2017. n. 11 (Regolamento Edilizio -Tipo)";*
- 5. di disporre** che i Comuni, con Deliberazione di Consiglio Comunale, devono adeguare i propri regolamenti edilizi comunali allo Schema di regolamento edilizio tipo allegato alla presente Deliberazione entro il termine 31 dicembre 2017, e che, decorso infruttuosamente tale termine, il regolamento edilizio comunale che non sia stato medio tempore adeguato, cessa di avere effetto nelle parti incompatibili con lo Schema di regolamento tipo, così come disposto dalla LR. n. 46/2017;
- 6. di disporre** che la raccolta delle disposizioni regionali in materia edilizia denominata: *"Riconoscimento delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia"* del Regolamento edilizio tipo regionale, sarà pubblicata sul sito web Istituzionale della Regione ed aggiornata annualmente;
- 7. di demandare** al Consiglio Regionale la modifica alle leggi regionali vigenti per il recepimento delle definizioni uniformi, laddove in contrasto;
- 8. di trasmettere**, con ogni consentita urgenza, copia della presente deliberazione all'ANCI Puglia, ai fini della diffusione e della piena conoscenza ai Comuni del territorio regionale;
- 9. di prevedere** che sia pubblicato sul sito istituzionale alla sezione *"Press Regione"* apposito avviso inerente alla presente deliberazione;
- 10. di provvedere** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO



REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO

REGIONE PUGLIA

g = *

Indice

PREMESSA

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

1. FINALITÀ DEL REGOLAMENTO EDILIZIO	18
2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO	18
3. RINVII A NORME VIGENTI	18
4. RINVIO ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA	19
ALLEGATO A: QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI	20
ALLEGATO B: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI INCIDENTI SUGLI USI E SULLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA.....	36
ALLEGATO C: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI INCIDENTI SUGLI USI E SULLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA	49
PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA.....	68
TITOLO I.....	68
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI.....	68
CAPO I	68
SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI.....	68
1. Sportello unico per l'edilizia (SUE)	68




1.1 Composizione e compiti DEL SUE	68
1.2. Modalita' di gestione dello SUE	68
2. Sportello unico per le attività produttive (SUAP)	69
2.1. Modalità di coordinamento tra SUE e SUAP	69
3. COMMISSIONE EDILIZIA	70
4. COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO	70
CAPO II	72
ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI	72
5. AUTOTUTELA E RICHIESTA DI RIESAME DEI TITOLI RILASCIATI O PRESENTATI.....	72
6. CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA	72
7. PROROGA, RINNOVO, TRASFERIMENTO DEI TITOLI ABILITATIVI	73
8. SOSPENSIONE DELL'USO E DICHIARAZIONE DI INAGIBILITA'	73
9. CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE CRITERI APPLICATIVI E RATEIZZAZIONI.....	73
10. PARERI PREVENTIVI	74
11. ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI, IN MATERIA DI EDILIZIA	75
12. MODALITÀ E STRUMENTI PER L'INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO EDILIZIO	76
13. COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AI SERVIZI E AI PROCESSI DI LORO ATTUAZIONE IN MATERIA EDILIZIA	76
14. MODALITA' DI INDIZIONE DI CONCORSI PUBBLICI DI URBANISTICA, ARCHITETTURA E PAESAGGIO.....	78
TITOLO II.....	79
DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI	79
CAPO I	79
NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	79
15. INIZIO DEI LAVORI E FORMALITA' DA ESPERIRE.....	79
16. COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI.....	79
17. Occupazione di suolo pubblico.....	79



18. Comunicazione di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici, ecc....	80
CAPO II	82
NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI	82
19. Principi generali dell'esecuzione dei lavori.....	82
20. Puntii fissi di linea e di livello	82
21. Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie	83
22. Cartelli di cantiere.....	84
23. Criteri da osservare per scavi e demolizioni	84
24. Misure di cantiere e eventuali tolleranze	85
25. Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera ..	85
26. Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici.....	85
27. Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori	86
TITOLO III.....	87
DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI	87
CAPO I	87
DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO	87
28. Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici	87
29. Requisiti prestazionali degli edifici riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo	87
30. Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale	89
31. Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti	89
32. Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon.....	90
33. Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale.....	90
34. Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")	90



35. Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa	90
CAPO II	92
DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO	92
36. Strade	92
38. Piste ciclabili	93
39. Aree per parcheggio.....	94
40. Piazze e aree pedonalizzate	96
41. Passaggi pedonali e marciapiedi	97
42. Passi carrai ed uscite per autorimesse	98
43. Chioschi/dehors su suolo pubblico.....	99
44. Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebo/dehors posizionati su suolo pubblico e privato	99
45. Recinzioni	99
46. Numerazione civica.....	100
CAPO III	102
TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE.....	102
47. Aree verdi	102
48. Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale	102
49. Orti urbani	103
50. Parchi e percorsi in territorio rurale.....	104
51. Tratturi e percorsi della mobilità dolce	104
52. Tutela del suolo e del sottosuolo	104
CAPO IV	106
INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE.....	106
53.Approvvigionamento idrico	106
54. Depurazione e smaltimento delle acque.....	106



55. Spazi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati	107
56. Distribuzione dell'energia elettrica	107
57. Distribuzione dell'energia del gas	107
58. Infrastrutture elettriche per ricarica veicoli	107
59. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	108
60. Impianti per teleradiocomunicazioni	108
CAPO V	110
RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO	110
61. Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi	110
62. Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio	110
63. Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali	111
64. Allineamenti	111
65. Piano del colore	112
66. Coperture degli edifici	112
67. Illuminazione pubblica	112
68. Griglie ed intercapedini	112
69. Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici	112
70. Serramenti esterni degli edifici	114
71. Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe	114
72. Cartelloni pubblicitari	114
73. Muri di cinta	115
74. Beni culturali e edifici storici	115
75. Cimiteri monumentali e storici	115
76. Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani	115
CAPO VI	116
ELEMENTI COSTRUTTIVI	116
77. Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche	116



78. Serre bioclimatiche	116
79. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici	116
80. Coperture, canali di gronda e pluviali.....	116
81. Strade e passaggi privati e cortili.....	117
82. Cavedi, pozzi luce e chiostrine.....	117
83. Intercapedini e griglie di aerazione	118
84. Recinzioni	119
85. Materiali, tecniche costruttive degli edifici	119
86. Disposizioni relative alle aree di pertinenza	119
87. Piscine.....	119
88. Altre opere di corredo agli edifici.....	120
TITOLO IV	121
VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO.....	121
89. Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e durante l'esecuzione dei lavori	121
90. Inottemperanze e sanzioni.....	121
TITOLO V	122
NORME TRANSITORIE E FINALI.....	122
91. Aggiornamenti periodici del regolamento edilizio.....	122
92. Disposizioni transitorie	122



pertanto opera direttamente, senza la necessità di un atto di recepimento nel regolamento edilizio:

- a) le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi ;
- b) le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso;
- c) il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;
- d) la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;
- e) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:
 - e.1. ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;
 - e.2. ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d'acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);
 - e.3. alle servitù militari;
 - e.4. agli accessi stradali;
 - e.5. alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
 - e.6. ai siti contaminati;
- f) la disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico-culturale e territoriale;
- g) le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti.



La **Seconda Parte** del Regolamento Edilizio Tipo, ha per oggetto le norme regolamentari comunali che attengono all'organizzazione e alle procedure interne dell'Ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell'ambiente urbano, anche attraverso l'individuazione di requisiti tecnici integrativi o complementari,

rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella Prima Parte del regolamento edilizio.

I requisiti tecnici integrativi sono espressi attraverso norme prestazionali, che fissano risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie.

Nello specifico, nella definizione della disciplina regolamentare di cui alla Seconda Parte del Regolamento Edilizio Tipo, sono stati osservati i seguenti principi generali:

- a) semplificazione, efficienza e efficacia dell'azione amministrativa;
- b) perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio riguardo la funzionalità, l'estetica, e l'igiene pubblica;
- c) incremento della sostenibilità ambientale e energetica;
- d) armonizzazione della disciplina dei rapporti privati nei rapporti di vicinato;
- e) applicazione della Progettazione Universale per il superamento delle barriere architettoniche e per garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito, per tutte le persone e in particolare per le persone con disabilità e le fasce deboli dei cittadini, quali anziani e bambini, anche secondo l'applicazione dei criteri di Progettazione Universale di cui alla convenzione ONU ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18 *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità"*;
- f) incremento della sicurezza pubblica e il recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici abbandonati e/o dismessi, quale valori di interesse pubblico da tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, del decoro e dell'incolumità pubblica;
- g) incentivazione dello sviluppo sostenibile, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente; rispetto del paesaggio che rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, come stabilito dalla Convenzione europea del paesaggio, ratificata con Legge n. 14 del 9 gennaio 2006 e in seguito confermato dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, corredata da una lista di 17 obiettivi (Sustainable Development Goals - SDGs nell'acronimo inglese) e 169 sotto-obiettivi che riguardano tutte le



dimensioni della vita umana e del Pianeta e che dovranno essere raggiunti da tutti i paesi del mondo entro il 2030.

h) garanzia del diritto di accesso alle informazioni, della partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia edilizia e ambientale, anche secondo i principi stabiliti dalla Convenzione di Aarhus, Danimarca, 25 giugno 1998 per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere.



PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

1. FINALITÀ DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Le norme del presente Regolamento sono finalizzate al perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio ed una migliore qualità di vita, nel rispetto delle esigenze tecnico-estetiche, igienico - sanitarie, di sicurezza e di vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, anche da parte di persone disabili, nonché a garantire la tutela di valori architettonici ed ambientali, il decoro e lo sviluppo sostenibile correlati all'attività edilizia perseguendo obiettivi di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Il Regolamento Edilizio ha per oggetto la regolamentazione di tutti gli aspetti degli interventi di trasformazione fisica e funzionale degli immobili, nonché le loro modalità attuative e procedurali. In particolare il Regolamento Edilizio, unitamente alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), definisce:

- i parametri edilizi ed urbanistici e le modalità della loro misura;
- i tipi d'uso ritenuti significativi ai fini del governo delle trasformazioni funzionali degli immobili;
- le condizioni e i vincoli che ineriscono le trasformazioni degli immobili, ai fini della qualità degli esiti delle trasformazioni stesse, e ai fini della tutela delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio, richiamando, a questo proposito, anche le norme derivanti da strumenti legislativi e di pianificazione sovraordinata;
- le regole e le caratteristiche riguardanti le dotazioni del territorio e le infrastrutture di interesse generale e le dotazioni ambientali e il concorso dei soggetti attuatori degli interventi alle dotazioni stesse;
- le regole urbanistiche che disciplinano gli interventi edilizi;
- le regole riguardanti le competenze, le procedure e gli adempimenti del processo edilizio compreso lo svolgimento delle attività subdelegate al Comune in materia paesaggistica;
- i requisiti tecnici delle costruzioni edilizie, ivi compresi i requisiti igienici di particolare interesse edilizio.

3. RINVIO A NORME VIGENTI

Per tutti gli aspetti di interesse dei procedimenti urbanistici ed edilizi e, in particolare, per le seguenti materie, si intendono qui recepite tutte le disposizioni normative di emanazione statale incidenti sugli usi e trasformazioni del territorio, nonché sull'attività edilizia, contenute nell'elenco in allegato B, e quelle di emanazione regionale, contenute nell'elenco in allegato C:

- a) definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso;
- b) procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;
- c) modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;



d) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:

- d.1. limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;
- d.2. rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d'acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);
- d.3. servitù militari;
- d.4. accessi stradali;
- d.5. zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- d.6. siti contaminati;

e) disciplina relative agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale;

f) discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti.

2. Per le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi, si intendono qui trascritte quelle contenute nell'elenco in allegato A.

4. RINVIO ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

S'intendono inoltre qui recepite le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi, non contenute nell'elenco in allegato A della prima parte di questo documento allegato alla DGR____/2017, già recepite dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, approvato con successiva D.G.R. n. 176 del 16/02/2015.



Allegato A: Quadro delle definizioni uniformi

1 - Superficie territoriale (ST)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Superficie reale (non catastale) di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

Specificazione applicativa:

La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m²).

Nel caso si dimostri, a seguito di apposita rilevazione topografica, che la superficie reale non coincide con quella indicata su carta tecnica o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie territoriale.

2 - Superficie fondiaria (SF)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

Specificazione applicativa:

La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m²).

Nel caso si dimostri, a seguito di apposita rilevazione topografica, che la superficie reale non coincide con quella indicata su carta tecnica o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie fondiaria.

3 - Indice di edificabilità territoriale (IT)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.



Specificazione applicativa:

L'indice di edificabilità territoriale (IT) si misura in metri quadrati su metri quadrati (m^2/m^2) o in metri cubi su metri quadrati (m^3/m^2).

4 - Indice di edificabilità fondiaria (IF)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

Specificazione applicativa:

L'indice di edificabilità fondiaria (IF) si misura in metri quadrati su metri quadrati (m^2/m^2) o in metri cubi su metri quadrati (m^3/m^2).

5 - Carico urbanistico (CU)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

6 - Dotazioni territoriali (DT)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

Specificazione applicativa:

Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m^2).

Tale definizione non comprende l'ERS, come definita dal Legge Finanziaria 2008 e dal D.M. 22 aprile 2008 e dalla LR 12/2008.



7 - Sedime

Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

Specificazione applicativa:

Il sedime si misura in metri quadrati (m²).

L'impronta deve riferirsi all'intero edificio o fabbricato, nella parte sia fuori terra, sia entro terra.

8 - Superficie coperta (SCo)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

Specificazione applicativa:

La superficie coperta (SCo) si misura in metri quadrati (m²).

Per la superficie coperta si utilizzi l'acronimo (SCo) per distinguerlo da quello della superficie complessiva (SC). La superficie coperta deve riferirsi all'intero edificio o fabbricato nella parte fuori terra.

9 - Superficie permeabile (SP)


Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

Specificazione applicativa:

La superficie permeabile (SP) si misura in metri quadrati (m²).

Nel computo della superficie permeabile non è compresa l'area di sedime dell'edificio.

Nel computo della superficie permeabile sono comprese le aree pavimentate con materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici. La superficie permeabile deve essere computata con riferimento a specifici valori percentuali definiti dalla corrispondente scheda del protocollo ITACA Puglia, in relazione alla tipologia dei materiali impiegati.



10 - Indice di permeabilità (IPT/IPF)

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).

Specificazione applicativa:

L'indice di permeabilità (IPT/IPF) si esprime in percentuale.

11 - Indice di copertura (IC)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

Specificazione applicativa:

L'indice di copertura (IC) si esprime in percentuale.

12 - Superficie totale (STo)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.

Specificazione applicativa:

La superficie totale (ST) si misura in metri quadrati (m²).

Per la superficie totale si utilizzi l'acronimo (STo) per distinguerlo da quello della superficie territoriale (ST).

Sono esclusi dal computo della superficie totale i maggiori spessori delle murature esterne, siano esse tamponature o muri portanti, oltre i trenta centimetri, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche nelle nuove costruzioni e nel recupero degli edifici esistenti (art.11 co.1 della LR 13/2008).

13 - Superficie lorda (SL)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.



Specificazione applicativa:

La superficie lorda (SL) si misura in metri quadrati (m²).

La superficie lorda deve riferirsi all'intero edificio o fabbricato, entro e fuori terra. Sono comprese nella superficie lorda le verande e i piani di calpestio dei soppalchi, nonché le murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

14- Superficie utile (SU)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

Specificazione applicativa:

La superficie utile (SU) si misura in metri quadrati (m²).

15 - Superficie accessoria (SA)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.

La superficie accessoria ricomprende:

- a) i portici e le gallerie pedonali;
- b) i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;
- c) le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;
- d) le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio;
- e) i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;
- f) i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;
- g) spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
- h) le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere; i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi, gli spazi comuni di collegamento verticale (vani scala e vani degli ascensori) e gli androni condominiali.

Specificazione applicativa:

La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m²).

Il regolamento edilizio può stabilire la quantità massima dei locali cantina, dei locali di servizio o di deposito, realizzabili in rapporto alle unità immobiliari.

Per quanto riguarda la misurazione dell'altezza del sottotetto, punto e), si intende l'altezza lorda di cui alla definizione n.26.

La SA comprende unicamente le superfici e gli ambienti pertinenziali e aventi rapporto di strumentalità rispetto all'edificio ed alle unità immobiliari che lo compongono.

16 - Superficie complessiva (SC)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).

Specificazione applicativa:

La superficie complessiva si misura in metri quadrati (m²).

Tale definizione non rileva ai fini della determinazione del costo di costruzione che si deve comunque riferire a quanto stabilito dal DM 10 maggio 1977, n.801

17 - Superficie calpestabile (SCa)

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

Specificazione applicativa:

La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (m²).

L'acronimo della superficie calpestabile è (SCa).

18 - Sagoma

Conformazione planovolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.

Specificazione applicativa:

I vani tecnici sono compresi nella sagoma dell'edificio.



19 - Volume totale o volumetria complessiva (V)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

Specificazione applicativa:

Il volume si misura in metri cubi (m³).

L'acronimo del volume totale o volumetria complessiva è (V).

Al fine del calcolo del volume la superficie lorda di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi.

20 - Piano fuori terra

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

21 - Piano seminterrato

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

22 - Piano interrato

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

23 - Sottotetto

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

Specificazione applicativa:



Tutti gli spazi aventi funzioni di isolamento termoacustico con copertura avente intradosso sia inclinato che orizzontale, collocati all'ultimo piano dell'edificio.

24 - Soppalco

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

Specificazione applicativa:

Nei regolamenti edilizi comunali deve essere definita la superficie massima utilizzabile come soppalco.

25 - Numero dei piani (Np)

Definizione avente rilevanza urbanistica

E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

Specificazione applicativa:

L'acronimo del numero dei piani è (Np).

Il numero dei piani comprende i piani sia entro che fuori terra.

26 - Altezza lorda (HL)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

Specificazione applicativa:

L'altezza lorda si misura in metri (m).

Si individua come acronimo dell'altezza lorda (HL).

27 - Altezza del fronte (HF)



Definizione avente rilevanza urbanistica

L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

- all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;
- all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

Specificazione applicativa:

L'altezza del fronte, individuata come acronimo (HF), si misura in metri (m).

Nel caso di terreno in pendenza l'estremità inferiore dell'altezza del fronte coincide con la quota media del terreno o della sistemazione esterna posta in aderenza all'edificio esistente o previsto in progetto.

Ai fini del rispetto delle altezze massime stabilite dai piani urbanistici generali e esecutivi all'altezza del fronte come definita deve essere computato:

- lo spessore del solaio di copertura dell'ultimo piano;
- le eventuali altezze determinate da coperture inclinate o a volta qualora gli strumenti urbanistici generali e esecutivi vigenti lo prevedano;
- l'altezza della corrispondente parete esterna dell'eventuale corpo arretrato all'ultimo piano.

28 - Altezza dell'edificio (H)*Definizione avente rilevanza urbanistica*

Altezza massima tra quella dei vari fronti.

Specificazione applicativa:

L'altezza dell'edificio si misura in metri (m).

Si individua come acronimo dell'altezza dell'edificio (H).

Nel caso di terreno in pendenza l'altezza viene determinata dal valore medio delle altezze di ogni singolo fronte.

Questa definizione si applica ai fini del rispetto delle altezze massime stabilite dai piani urbanistici generali o esecutivi.

29 - Altezza utile (HU)*Definizione avente rilevanza urbanistica*

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.

Specificazione applicativa:

L'altezza utile si misura in metri (m).

Si individua come acronimo dell'altezza utile (HU).

30 - Distanze (D)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

Specificazione applicativa:

Le distanze si misurano in metri (m).

Si individua come acronimo delle distanze (D).

Richiamando la definizione n. 18, ai fini del computo delle distanze assumono rilievo gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m in quanto compresi nella sagoma.

Per distanze prescritte si intendono:

- quelle relative alle "distanze legali tra proprietà" (tra edificio e edificio, tra edificio e confine, tra albero e confine) così come stabilite dal Codice civile (articoli dal 873 al 907)
- quelle relative alle distanze degli edifici in relazione alle diverse zone territoriali omogenee così come stabilite dal D.M. 2 aprile 1968, n.1444;
- quelle relative alle distanze dal confine stradale dell'edificio) così come stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285).

31 - Volume tecnico

Definizione avente rilevanza urbanistica

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

Specificazione applicativa:



A titolo esemplificativo si qualificano come volumi tecnici:

- a) le cabine elettriche ed i locali caldaia;
- b) i locali per il trattamento ed il condizionamento dell'aria;
- c) i locali per il trattamento ed il deposito di acque idrosanitarie, serbatoi idrici;
- d) i volumi extracorsa degli ascensori e i relativi locali macchina;
- e) gli apparati tecnici per la sicurezza e l'igiene nonché quelli per lo smaltimento dei fumi quali comignoli e ciminiere;
- f) lo spazio necessario per l'accantonamento o accatastamento dei rifiuti urbani, in conformità alle leggi igienico-sanitarie, a servizio della società di gestione del servizio;
- g) torrini scala;
- h) le installazioni di impianti a pannelli solari termici o fotovoltaici;
- i) tutti gli altri impianti tecnologici e le opere che a tali categorie sono comunque assimilabili.

32 - Edificio

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

33 - Edificio unifamiliare


Per edificio unifamiliare si intende quello riferito un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

34 - Pertinenza

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

35 - Balcone

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.



36 - Ballatoio

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

37 - Loggia/Loggiato

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

38 - Pensilina

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

39 - Portico/Porticato

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

40 - Terrazza

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

41 - Tettoia

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

42 - Veranda

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

Specificazione applicativa:

Qualora la veranda abbia caratteristiche di "serra solare", per la quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative non sono considerate nel computo per la determinazione dei volumi, delle superfici, delle distanze e nei rapporti di copertura, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa statale.

43 - Comparto

Unità di intervento e/o di ristrutturazione urbanistica ed edilizia. Può comprendere immobili da trasformare e/o aree libere da utilizzare secondo le previsioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi. Esso ha come finalità precipua quella di conseguire, tra i proprietari e/o gli aventi titolo interessati, la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri connessi all'attuazione degli strumenti urbanistici (art. 15 della L.R. 6/79 e s.m.i.).

44 -Lotto edificatorio

Il lotto è la porzione unitaria di terreno per l'utilizzazione edificatoria dei suoli. Esso può essere costituito anche da più particelle catastali tra loro contigue, purché aventi la medesima destinazione urbanistica.

45 - Profilo perimetrale esterno

Per profilo perimetrale esterno di un edificio si intende l'involucro sia fuori terra che entro terra dell'edificio.

46. Volume edificabile (Ve)

Il Volume edificabile (Ve) è la massima volumetria di progetto ammissibile, derivante dal Volume Totale dell'edificio (definizione n.19: somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda) sottraendo le volumetrie derivanti dalle superfici accessorie



(somma delle superfici accessorie di ciascun piano per le relative altezze lorde), comprensive di murature perimetrali, pilastri, tramezzi (mezzerie), sguinci, vani di porte e finestre.

Specificazione applicativa:

Il volume edificabile è richiamato negli indici di edificabilità territoriale (If) e fondiaria (If).
I Comuni, in base ai propri strumenti urbanistici generali e esecutivi vigenti, devono individuare le superfici accessorie che non determinano volumetria.

47 - Superficie non residenziale (Snr)

Ai sensi dell'art.2 co.2 del DM 801/1978, le superfici per servizi ed accessori riguardano:

- a) cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze;
- b) autorimesse singole o collettive;
- c) androni di ingresso e porticati liberi;
- d) logge e balconi.

48 - Superfici escluse dal computo della SU e della SA

Non costituiscono né superficie utile né accessoria:

- a) i porticati o le gallerie gravati da servitù di uso pubblico;
- b) gli spazi scoperti a terra (cortili, chiostrine, giardini) sia privati che comuni;
- c) le pensiline (definizione n.38);
- d) le tettoie con profondità inferiore a m.1,50;
- e) i tetti verdi non praticabili (definizione n. 52);
- f) i lastrici solari, a condizione che siano condominiali e accessibili solo da spazi comuni (vedi definizione n. 52);
- g) i pergolati a terra (definizione n.53);
- h) i locali con altezza inferiore a m 1,80;
- i) volumi o vani tecnici (definizione n. 41);
- j) le serre solari, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate (art.11 co.1 lett. c) della L.R. 13/2008, e definizione n.51);
- k) cortili o spazi comuni degli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive destinati al deposito attrezzato di biciclette (art.13 co.5 della L.R. 1/2013).

49 - Superficie di vendita di un esercizio commerciale

Misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli spazi collocati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti (art.4 della LR 24/2015).



50 - Superficie di vendita di un centro commerciale e di una area commerciale integrata:

Superficie risultante dalla somma delle superfici di vendita delle medie, grandi strutture e esercizi al dettaglio in essa presenti. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli spazi collocati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti (art.4 LR 24/2015)

51 - Serra solare

Le serre solari sono sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate (art.11 co.1 lett. c) della L.13/2008).

Le serre possono essere realizzate negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti e non sono computate ai fini volumetrici purché rispettino tutte le seguenti condizioni:

- essere integrate nell'organismo edilizio;
- avere superficie netta in pianta inferiore o uguale al 15% della superficie utile dell'unità abitativa a cui sono collegati;
- fermo restando il limite del 15% della superficie utile dell'unità abitativa a cui sono collegate, la profondità della serra solare può eccedere la dimensione 1,5 m a condizione che la serra non costituisca vano funzionalmente autonomo;
- la superficie disperdente deve essere realizzata in elementi trasparenti con $U \leq 1,5$ W/m^2K per almeno il 50%;
- essere apribili per una superficie pari ad almeno un terzo dello sviluppo dell'involucro;
- essere dotate di schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo, atte a ridurre almeno del 70% l'irradiazione solare massima durante il periodo estivo;
- non essere dotate di impianto di riscaldamento o di raffrescamento.

Specificazione applicativa:

Il titolo abilitativo rilasciato per la realizzazione della serra deve contenere esplicitamente l'obbligo di non modificarne la destinazione e l'avvertenza che, se ciò avvenisse, si incorrerebbe in un abuso edilizio; la serra solare non computata ai fini delle superfici e dei volumi non può avere agibilità autonoma come locale indipendente.

52 - Tetto verde

Sono definiti tetti verdi le coperture degli edifici dotate in parte o completamente di manto erboso o altro materiale vegetale, in grado di ridurre l'insolazione sulle superfici orizzontali in periodo estivo, di garantire isolamento termico invernale e di ridurre le superfici urbane



riflettenti . Il tetto verde deve comunque garantire l'accesso alle coperture per la manutenzione.

Le differenti tipologie di copertura a verde debbono essere progettate e realizzate in accordo con quanto definito in proposito dalle norme UNI.

53 - Pergolato

Strutture atte a consentire il sostegno di verde rampicante su terrazzi, cortili o giardini, con una ridotta superficie di copertura in pianta. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, scollegati da edifici residenziali.



Allegato B: Ricognizione delle disposizioni statali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia

Il sottostante elenco, rispetto a quello approvato in sede di Intesa, è stato integrato con il riferimento ad alcune leggi vigenti.

A.	DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
	A.1 Edilizia residenziale
	A.2 Edilizia non residenziale
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 8)
	A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
	DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2004/31/CE)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2004/31/CE)
	A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articolo 90, comma 1, lettera b)



	<p>DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322</p> <p>(Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare l'articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 - "Approvazione del</p>
B.	REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
	B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini
	<p>DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967)</p>
	CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
	<p>D.M. 14 gennaio 2008</p> <p>(Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare</p>
	LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies
	<p>LEGGE 24 marzo 1989, n.122</p> <p>(Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393) in particolare articolo 9</p>
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115</p> <p>(Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali</p>
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n.102</p> <p>(Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/93/CE)</p>
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n. 257</p> <p>(Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i</p>
	B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)
	B.2.1 Fasce di rispetto stradali
	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285




	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in</p>
	<p>DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967)</p>
	<p>DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare</p>
	B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri sistemi di trasporto), in particolare Titolo III, articoli da 40 a 60</p>
	B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi
	REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327
	B.2.4 Rispetto cimiteriale
	<p>REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo</p>
	<p>DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria) in particolare</p>
	B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)
	<p>REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse</p>
	B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152
	B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori
	<p>DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977</p>




	<p>DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977</p> <p>(Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque</p>
	<p>B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed</p>
	<p>LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36</p> <p>(Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed</p>
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003</p> <p>(Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e</p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381</p> <p>(Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana)</p> <p><i>(ci vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatto dal Ministero</i></p>
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003</p> <p>(Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici,</p>
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n.259</p> <p><i>(Codice delle comunicazioni elettroniche)</i></p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008</p> <p>(Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di</p>
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257</p> <p>(Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici -</p>
	<p>B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti</p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984</p> <p>(Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8)</p> <p>(A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle</p>




	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)
	B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo
	REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (Codice delle costruzioni) in particolare articoli 1-55
	B.3 Servitù militari
	DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI , articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il
	DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9
	B.4 Accessi stradali
	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46
	DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)
	B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale)
	DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015 n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di
	B.6 Siti contaminati
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V Sanifica di



C.	VINCOLI E TUTELE
	C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)
	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6
	C.2 Beni paesaggistici
	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del DLgs 22
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. Codice dei beni culturali e del paesaggio)
	DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)
	Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione
	C.3 Vincolo idrogeologico
	REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni
	REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e
	C.4 Vincolo idraulico
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Determinazione sulla concessione di licenze) in particolare articolo 100



	REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n.195, e della L. 7 luglio 1902, n.333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di
	DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152
C.5 Aree naturali protette	
	LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Approvazione del regolamento)
C.6 Siti della Rete Natura 2000	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a
C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale	
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152
D NORMATIVA TECNICA	
D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)	
	REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Regolamento per l'igiene e la sanità)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63, 65,




D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica	
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985</p> <p>(Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal D.M. 14 gennaio 2008)</p>
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380</p> <p>(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)</p>
	<p>ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003 n. 3274</p> <p>(Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone)</p>
	<p>ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 2006, N. 3519</p> <p>(Criteri di individuazione delle zone sismiche)</p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008</p> <p>(Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)</p>
	<p>CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617</p> <p>(Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008)</p>
D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica	
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380</p> <p>(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in</p>
D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico	
	<p>LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41</p> <p>(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -</p>
	<p>DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236</p> <p>(Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la</p>
	<p>LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104</p> <p>(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone</p>
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503</p> <p>(Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche</p>
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380</p> <p>(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III</p>



	<p>CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n 4</p> <p>(Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)</p>
	<p>D.5 Sicurezza degli impianti</p>
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162</p> <p>(Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta)</p>
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152</p> <p>(Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e</p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37</p> <p>(Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)</p>
	<p>D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni</p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987</p> <p>(Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)</p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998</p> <p>(Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei</p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002</p> <p>(Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie)</p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005</p> <p>(Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di climatizzazione invernale e di condizionamento)</p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006</p> <p>(Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la</p>
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139</p> <p>(Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2002, n. 220)</p>
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81</p> <p>(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)</p>
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151</p> <p>(Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del</p>



	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012</p> <p>(Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento</p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012</p> <p>(Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto</p>
D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto	
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257</p> <p>(Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai</p>
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81</p> <p>(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256</p>
D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici	
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412</p> <p>(Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991,</p>
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192</p> <p>(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico</p>
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59</p> <p>(Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva</p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009</p>
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74</p> <p>(Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del</p>
	<p>DECRETO INTERMINISTERIALE 26 giugno 2015</p> <p>(Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e</p>



	DECRETO INTERMINISTERIALE 26 GIUGNO 2015 <i>(Adempimento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)</i>
	DECRETO INTERMINISTERIALE 26 GIUGNO 2015 <i>(Relazione tecnica di progetto)</i>
	D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991
	LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 <i>(Legge quadro sull'inquinamento acustico)</i>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 <i>(Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)</i>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 <i>(Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)</i>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
	D.10 Produzione di materiali da scavo
	DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n.152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185,
	DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n.69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
	D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle
	D.12 Prevenzione inquinamento luminoso
E.	REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O
	E.1 Strutture commerciali



	E.2 Strutture ricettive
	E.3 Strutture per l'agriturismo
	<p>LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96</p> <p>(Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5</p>
	E.4 Impianti di distribuzione del carburante
	E.5 Sale cinematografiche
	E.6 Scuole e servizi educativi
	<p>CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150</p> <p>(Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)</p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975</p> <p>(Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di</p>
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 aprile 2015</p> <p>(Modalità per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico per la</p>
	<p>LEGGE 13 luglio 2015, n. 107</p> <p>(Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino</p>
	E.7 Associazioni di promozione sociale
	E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327</p> <p>(Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n.283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita</p>
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193</p> <p>(Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza</p>
	<p>REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25</p>
	<p>ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010 n. 59</p> <p>(Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative</p>
	E.9 Impianti sportivi



	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996</p> <p>(Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come</p>
	<p>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379</p> <p>(Norma CONI per l'impiantistico sportivo)</p>
	<p>DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003 N. 1605</p> <p>(Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e</p>
E.10 Strutture Termali	
E.11 Strutture Sanitarie	
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502</p> <p>(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l'articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l'Articolo8-ter(Autorizzazioni alla</p>
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997</p> <p>(Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture</p>
E.12 Strutture veterinarie	
E.13 Mezzi pubblicitari e occupazione di suolo pubblico	
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n.507</p> <p>Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il</p>



Allegato C: Ricognizione delle disposizioni regionali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia

Il sottostante elenco, rispetto a quello approvato con D.G.R. n.554/2017, è stato integrato con il riferimento ad alcune leggi e regolamenti vigenti.

A	DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA' EDILIZIA E DI AGIBILITA'
	A.1 Urbanistica e Edilizia residenziale
	<p>LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017 n. 51</p> <p>Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), norma interpretativa e altre norme in materia edilizia e tecnologica</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 3 novembre 2016 n.30</p> <p>Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas 'radon' in ambiente confinato (edifici residenziali e non residenziali)</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016 n.37</p> <p>Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2016 n.28</p> <p>Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle leggi regionali 7 ottobre 2009, n.20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), 20 agosto 1974, n. 31 (Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 15 febbraio 2013, n. 4</p>




	(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti), e abrogazioni legge regionale 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47), legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico) e l'articolo 31 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio)
	<p>LEGGE REGIONALE 19 novembre 2015 n.33</p> <p>Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e norme interpretative alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 23 marzo 2015 n.9</p> <p>Autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi realizzati ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica)</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2014 n.50</p> <p>Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 05 dicembre 2014 n.49</p> <p>Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n.14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 20 maggio 2014 n.27</p> <p>Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 20 maggio 2014 n.22</p> <p>Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 7 aprile 2014 n.16</p> <p>Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)</p>



	<p>LEGGE REGIONALE 8 aprile 2014 n.12</p> <p>Disposizioni in materia di certificato di agibilità, in attuazione dell'articolo 25, comma 5-ter, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 7 aprile 2014 n.10</p> <p>Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2013 n.38</p> <p>Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 05 febbraio 2013 n.6</p> <p>Modifiche e integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), modificata e integrata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e all'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23.</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013 n.44</p> <p>Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d'Italia in Puglia</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 11 giugno 2012 n.15</p> <p>Norme in materia di funzioni regionali di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2009 n.23</p> <p>Modifica delle norme in materia di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica interpretazione autentica</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 30 marzo 2009 n.9</p> <p>Modifica alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela e uso del territorio)</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 09 marzo 2009 n.3</p> <p>Norme in materia di regolamento edilizio</p>



	<p>LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2009 n.26</p> <p>Tutela e valorizzazione del sistema costruttivo con copertura a volta</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 30 luglio 2009 n.14</p> <p>Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 29 luglio 2008 n.21</p> <p>Norme per la rigenerazione urbana</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 21 maggio 2008 n.12</p> <p>Norme urbanistiche finalizzate ad aumentare l'offerta di edilizia residenziale sociale</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 10 giugno 2008 n.14</p> <p>Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 10 giugno 2008 n.13</p> <p>Norme per l'abitare sostenibile</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 26 novembre 2007 n.33</p> <p>Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 08 marzo 2007n.3</p> <p>Modifiche e integrazioni al titolo I della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005)</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2005n.3</p> <p>Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2004 n.24</p> <p>Principi, indirizzi e disposizioni nella formazione del Documento regionale di assetto generale (DRAG)</p>
	<p>LEGGE REGIONALE del 03 novembre 2004 n.19</p> <p>Disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 12 luglio 2004 n. 168</p>



	(Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 e in materia urbanistica
	LEGGE REGIONALE 27 luglio 2001 n. 20 Norme generali di governo e uso del territorio
	LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2000 n.25 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e di edilizia residenziale pubblica.
	LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998 n.26 Aggiornamento catasto fabbricati - modifiche e integrazione alla legislazione urbanistica ed edilizia
	LEGGE REGIONALE 15 aprile 1997 n.14 Integrazione alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 26 " Primi adempimenti regionali in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive".
	LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1996 n.31 Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 "Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico.
	LEGGE REGIONALE 04 luglio 1994 n.24 Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 concernente l'approvazione del p.r.g. dei Comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti
	LEGGE REGIONALE 11 maggio 1990 n.26 Programmi integrati di interventi per la riqualificazione urbana
	LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1986 n.40 Norme in materia di controllo dell' attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 26.
	LEGGE REGIONALE 13 maggio 1985 n.26 Primi adempimenti regionali in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive.
	LEGGE REGIONALE 8 marzo 1985 n.6




	Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 febbraio 1979, n. 6.
	LEGGE REGIONALE 3 giugno 1985 n.53 Adempimenti regionali in attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Integrazione alle LL.RR. n. 6 del 12.2.79 e n. 66 del 31.10.79.
	LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1981 n.11 L.R. 31 marzo 1980, n. 56 - Tutela ed uso del territorio - Regime transitorio
	LEGGE REGIONALE 31 maggio 1980 n.56 Tutela ed uso del territorio
	LEGGE REGIONALE 22 aprile 1980 n.25 Interpretazione della legge regionale n.66 del 31 ottobre 1979
	LEGGE REGIONALE 22 aprile 1980 n.26 Modifiche alla legge regionale 12.02.1979, n.6 " <i>Adempimenti regionali per l'attuazione delle legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977</i> "
	LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1979 n.6 Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977
	LEGGE REGIONALE del 31 ottobre 1979 n.66 Modifiche ed integrazioni alla L.R. n.6 del 12.02.1979 in materia di edificabilità dei suoli
A.2 Edilizia non residenziale	
	LEGGE REGIONALE 16 maggio 2015 n.24 Codice del Commercio
	LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2010 n.5 Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse
	LEGGE REGIONALE 08 marzo 2007 n.2 Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale
	LEGGE REGIONALE 11 maggio 2001 n.13 Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici




	<p>LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2001 n.5</p> <p>Legge regionale 13 agosto 1998, n. 26 in materia di fabbricati già rurali. Proroga termini</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994 n.4</p> <p>Norme in materia di edilizia di culto e di utilizzazione degli oneri di urbanizzazione.</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 11 settembre 1986 n.19</p> <p>Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre</p>
A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	
	<p>LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016 n.36</p> <p>Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia. Istituzione del "Catasto energetico regionale"</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 24 settembre 2012 n.25</p> <p>Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili</p>
	<p>REGOLAMENTO REGIONALE 30 dicembre 2010 n. 24</p> <p>Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2008 n.31</p> <p>Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 26 giugno 1981 n.34</p> <p>Incentivi per lo sfruttamento dell'energia solare e la produzione di biogas da residui organici.</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1981 n.59</p> <p>Modifica alla legge regionale 26 giugno 1981, n. 34: "Incentivi per lo sfruttamento dell'energia solare e la produzione di biogas da residui organici"</p>



A.4 Condizioni di efficienza dei titoli edilizi e altri adempimenti generali	
	<p>LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017, n. 48</p> <p>Norme in materia di titoli abilitativi edilizi, controlli sull'attività edilizia e mutamenti della destinazione degli immobili</p>
B	REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITA' EDILIZIA
	B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini
	B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)
	B.3 Servitù militari
	B.4 Accessi stradali
	<p>LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2013, n. 1</p> <p>Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica</p>
	B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
	<p>LEGGE REGIONALE 24 luglio 2012 n.21</p> <p>Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale</p>
	<p>LEGGE REGIONALE n. 6 del 21 maggio 2008</p> <p>Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2008 n. 25</p> <p>Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt</p>
<p>LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1999 n. 7</p> <p>Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale</p>	
B.6 Siti contaminati	



	REGOLAMENTO REGIONALE 03 novembre 1989 n. 2 Disciplina per lo smaltimento dei fanghi sul suolo e nel sottosuolo
C VINCOLI E TUTELE	
C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)	
	LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2015 n.1 Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale
	LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2009 n.20 Norme per la pianificazione paesaggistica
C.2 Beni paesaggistici	
	LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2016 n.28 Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle leggi regionali 7 ottobre 2009, n.20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), 20 agosto 1974, n. 31 (Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti), e abrogazioni legge regionale 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47), legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico) e l'articolo 31 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio)
	LEGGE REGIONALE 10 aprile 2015 n.19 Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)
	LEGGE REGIONALE 11 aprile 2013 n.12 Integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali)
	LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2012 n.28




	Norme di semplificazione e coordinamento amministrativo in materia paesaggistica
	<p>LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011 n.36</p> <p>Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007 n.14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia) e alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse).</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2009 n.22</p> <p>Integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) e modifica all'articolo 7 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009 n.33</p> <p>Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2009 n.20</p> <p>Norme per la pianificazione paesaggistica</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 4 giugno 2007 n. 14</p> <p>Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia</p>
C.3	Vincolo idrogeologico
	<p>REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2015 n.9</p> <p>Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico</p>
C.4	Vincolo idraulico
C.5	Aree naturali protette
C.6	Siti della Rete Natura 2000
	<p>REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2017, n. 12</p> <p>"Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)"</p>
	<p>REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2016 n.6</p> <p>Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive</p>



	Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)
	LEGGE REGIONALE 27/01/2015 n. 3 "Norme per la salvaguardia degli habitat costieri di interesse comunitario"
	REGOLAMENTO REGIONALE 22 dicembre 2008 n. 28 Modifiche e integrazioni al Reg. 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.
	REGOLAMENTO REGIONALE 28 settembre 2005 n. 24 Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria di uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti Siti di importanza Comunitaria (pSIC) ed in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)
C.7	Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale
	LEGGE REGIONALE 12 aprile 2001 n. 11 e s.m.i. Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale
C.8	Istituzioni parchi naturali regionali
	LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017, n. 52 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale Terra delle Gravine)
	LEGGE REGIONALE 18 maggio 2017, n. 17 Integrazioni dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale "Terra delle gravine")
	LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 17 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 maggio 2006, n. 10 (Istituzione del parco naturale regionale 'Bosco Incoronata')
	LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 33 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2007, n. 37 (Istituzione del Parco naturale regionale del fiume Ofanto)
	LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2007, n. 37




	Istituzione del parco naturale regionale 'Fiume Ofanto'
	LEGGE REGIONALE 05 giugno 2007 n. 15 Istituzione del parco naturale regionale 'Lama Balice'
	LEGGE REGIONALE 28 maggio 2007 n.13 Istituzione del parco naturale regionale 'Litorale di Ugento'
	LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2006 n.31 Istituzione del Parco naturale regionale 'Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo'
	L.R. 26 ottobre 2006, n. 30 Parco naturale regionale "Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase"
	LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2006 n.13 Istituzione del Parco naturale regionale "Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase"
	LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006 n.20 Istituzione del Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo"
	LEGGE REGIONALE 13 giugno 2006, n. 16 Riserva naturale regionale orientata "dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore"
	LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006, n. 11 Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela"
	LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006 n.10 Istituzione del Parco naturale regionale 'Bosco Incoronata'
	LEGGE REGIONALE 15 marzo 2006 n.6 Istituzione del parco naturale regionale 'Porto Selvaggio e Palude del Capitano'
	LEGGE REGIONALE 15 marzo 2006, n. 5 Riserva naturale orientata regionale "Palude del Conte e Duna Costiera - Porto Cesareo"



	<p>LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2005 n. 18</p> <p>Istituzione del Parco naturale regionale "Terra delle gravine"</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002 n.28</p> <p>Istituzione del Parco naturale regionale "Salina di Punta della Contessa"</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 27</p> <p>Riserva naturale regionale orientata "Bosco delle Pianelle"</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 26</p> <p>Riserva naturale regionale orientata "Bosco di Cerano"</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002 n.25</p> <p>Istituzione del Parco naturale regionale "Bosco e paludi di Raucio"</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002 N.24</p> <p>Riserve naturali regionali orientate "del litorale tarantino orientale"</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002 N.23</p> <p>Riserva naturale regionale orientata "Boschi di Santa Teresa e dei Lucci"</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 24 marzo 1980 n.21</p> <p>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n.50 del 7 giugno 1975 ed istituzione del <<Parco naturale attrezzato Portoselvaggio - Torre Uluzzi</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 24 luglio 1997 n.19</p> <p>Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 7 giugno 1975 n.50</p> <p>Istituzione di Parchi naturali attrezzati</p>
D NORMATIVA TECNICA	
D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)	
	<p>LEGGE REGIONALE 20 luglio 1984 n.36</p> <p>Norme concernenti l'igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico.</p>
D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica	




	<p>LEGGE REGIONALE 20 maggio 2014 n.27</p> <p>Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato</p>
D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica	
D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico	
	<p>LEGGE REGIONALE 10 dicembre 12 n.39</p> <p>Abbattimento delle barriere architettoniche mediante realizzazione di ambienti per persone con disabilità grave negli edifici di edilizia residenziale in proprietà</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 01 aprile 2003 n. 6</p> <p>Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia residenziale privata. Disciplina dei parcheggi</p>
D.5 Sicurezza degli impianti	
D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni	
D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto	
	<p>LEGGE REGIONALE n.6 del 04 gennaio 2001</p> <p>Individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti di amianto.</p>
D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici	
	<p>REGOLAMENTO REGIONALE 30 novembre 2012 n. 29</p> <p>Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia</p>
	<p>Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25</p> <p>Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".</p>
	<p>REGOLAMENTO REGIONALE 10 febbraio 2010 n. 10</p> <p>Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192</p>




	<p>LEGGE REGIONALE 10 giugno 2008 n.13</p> <p>Norme per l'abitare sostenibile</p>
D.9	Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici
	<p>REGOLAMENTO REGIONALE 17 febbraio 2015 n.4</p> <p>Tecnico competente in acustica ambientale</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 14 giugno 2007 n.17</p> <p>Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2002 n. 3</p> <p>Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico</p>
D.10	Produzione di materiali di scavo
	<p>REGOLAMENTO REGIONALE 12 giugno 2006 n. 6</p> <p>Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili</p>
D.11	Tutela delle acque dell'inquinamento (scarichi idrici domestici)
	<p>REGOLAMENTO REGIONALE 26 maggio 2016 n. 7</p> <p>Modifiche ed integrazioni al Regolamento Regionale del 12 dicembre 2011 n. 26 recante <i>"Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. (Attuazione dell'art. 100, comma 3 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.)"</i></p>
	<p>REGOLAMENTO REGIONALE 09 dicembre 2013 n. 26</p> <p>Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)</p>
	<p>REGOLAMENTO REGIONALE 18 aprile 2012 n. 8</p> <p>Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate Dl.gs. n.152/2006, art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, comma 1, lettera b)</p>
	<p>REGOLAMENTO REGIONALE 12 dicembre 2011 n. 26</p> <p>Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. (D.Lgs. n. 152/2006, art. 100 - comma 3) e ss.mm.ii.</p>




	<p>LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1986 n.29</p> <p>Classificazione della ricezione turistica all'aperto</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 26 giugno 1981 n.37</p> <p>Disciplina della classificazione alberghiera</p>
E.3 Strutture per l'agriturismo	
	<p>LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016 n.37</p> <p>Modifiche della LEGGE REGIONALE 14 del 30/07/2009. Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013 n.42</p> <p>Disciplina dell'agriturismo</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 02 agosto 1993 n.12</p> <p>Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere</p>
E.4 Impianti di distribuzione del carburante	
	<p>LEGGE REGIONALE 16 maggio 2015 n.24</p> <p>Codice del Commercio</p>
	<p>REGOLAMENTO REGIONALE 10 gennaio 2006 n.2</p> <p>Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria</p>
E.5 Sale cinematografiche	
E.6 Scuole e servizi educativi	
	<p>REGOLAMENTO REGIONALE 18 gennaio 2007 n.4</p> <p>Regolamento attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006 n.19</p> <p>Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità ed il benessere delle donne e degli uomini di Puglia</p>
	<p>REGOLAMENTO REGIONALE 18 gennaio 2007 n.4</p> <p>Regolamento attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19</p>



E.7	Associazioni di promozione sociale
E.8	Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande
E.9	Impianti sportivi
	<p>LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008 n. 35</p> <p>Disciplina igienico-sanitaria delle piscine ad uso natatorio</p>
E.10	Strutture Termali
E.11	Strutture Sanitarie
	<p>REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2015 n.8</p> <p>Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d'affezione</p>
	<p>REGOLAMENTO REGIONALE 08 luglio 2014 n.14</p> <p>Integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio e per l'accreditamento. Fabbisogno</p>
	<p>REGOLAMENTO REGIONALE 18 aprile 2014 n. 9</p> <p>Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale <Integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio e per l'accreditamento. Fabbisogno.</p>
	<p>REGOLAMENTO REGIONALE 10 febbraio 2010 n.8</p> <p>Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n.3 "Requisiti strutturali per autorizzazione ed accreditamento delle strutture residenziali psichiatriche socio-riabilitative a minore intensità assistenziale. Gruppo appartamento"</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008 n.34</p> <p>Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri</p>
	<p>REGOLAMENTO REGIONALE 2 marzo 2006 n.3</p> <p>Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e</p>



	dell'accertamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio sanitarie
	REGOLAMENTO REGIONALE 14 gennaio 2005 n.3 Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie
	LEGGE REGIONALE 28 maggio 2004 n. 8 Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accREDITAMENTO istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio - sanitarie pubbliche e private
E.12	Strutture veterinarie



PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Capo I SUE, SUAP e organismi consultivi

1. Sportello unico per l'edilizia (SUE)

Raccomandazioni operative:

Lo sportello unico per l'edilizia (SUE) è disciplinato dall'art.5 del DPR n.380/2001 e s.m.i. e svolge i compiti da esso previsti, anche avvalendosi di modalità informatiche e telematiche, sia per l'accettazione delle istanze edilizie e di ogni documentazione ad esse inerente, sia per la relativa gestione e istruttoria.

Il comune deve definire la propria organizzazione del SUE, i soggetti competenti per i diversi procedimenti, i rapporti e il coordinamento con le altre strutture organizzative interne e/o esterne quali enti/amministrazioni coinvolte nei procedimenti e comunque competenti in materia.


1.1 Composizione e compiti DEL SUE

Raccomandazioni operative:

Ai sensi dell'art. 5 del DPR n.380/2001, l'amministrazione comunale, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvede, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del Capo V, Titolo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato Sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto di istanza.

1.2. Modalità' di gestione dello SUE

Raccomandazioni operative:



Il SUE deve essere dotato di uno sportello telematico di gestione delle pratiche edilizie integrato con un WebGis che consenta una gestione completa ed efficace delle pratiche edilizie. Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa disciplina con quale modalità deve essere garantita la trasmissione telematica delle pratiche edilizie.

2. Sportello unico per le attività produttive (SUAP)

Raccomandazioni operative:

Tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, fanno riferimento allo sportello unico delle attività produttive (SUAP).

Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), come disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e la disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008), assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Il comune esercita la funzione inerente il SUAP, in forma singola o associata, o in convenzione con le camere di commercio. Ai fini della disciplina dell'attività edilizia il comune definisce organizzazione e funzioni del SUAP ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 160/2010 e della DGR 2581/2011.


Il SUAP fornisce informazioni e modulistica attraverso le pagine web dedicate, presenti nel sito internet comunale.

2.1. Modalità di coordinamento tra SUE e SUAP

Raccomandazioni operative:

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa disciplina con quali procedure garantire l'integrazione tra lo SUAP e lo SUE, e specifica quali siano i procedimenti di competenza dei relativi sportelli.

E' prevista la possibilità di rimandare ad apposito regolamento comunale che tratti la materia telematica e le modalità di coordinamento con lo SUAP in modo specifico.



3. COMMISSIONE EDILIZIA

Raccomandazioni operative:

La commissione edilizia è facoltativa e, quando nominata, è l'organo con funzioni consultive in materia urbanistica ed edilizia ai sensi dell'art.1 co.2 della LR 3/2009. I Comuni che intendano mantenere o istituire la Commissione edilizia devono regolamentare:

- a) la composizione;*
- b) la durata;*
- c) gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo ai sensi dell'art.4 co.2 del D.P.R. 380/2001;*
- d) il funzionamento.*

4. COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO

Raccomandazioni operative:

La Commissione locale per il paesaggio, come disciplinata dall'articolo 148 del d.lgs.42/2004, svolge attività consultiva, mediante espressione dei pareri obbligatori, con riferimento alle competenze delegate al Comune in materia di paesaggio ai sensi dell'art. 7 della L.R. 20/2009 e s.m.i. con esclusione degli interventi e delle opere soggette a procedimento autorizzatorio semplificato, ai sensi dell'art. 11, comma 10, del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. Con legge regionale 7 ottobre 2009 n.20 e s.m.i. è stato disciplinato il procedimento di delega agli enti locali per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e sono state dettate disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 dello stesso Codice.

Nello specifico:

- ai sensi dell'art. 7, co. 3, lett. a) ai comuni con popolazione non inferiore a diecimila abitanti, che hanno facoltà di associarsi secondo le disposizioni del titolo II, capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 3 della legge regionale 1° agosto 2014, n.34 (Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali), al fine dell'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, per mezzo di un unico ufficio, nonché di un'unica commissione locale per il paesaggio, sono delegate le funzioni in materia di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e dei provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del D.Lgs. 42/2004, nonché dalla vigente pianificazione paesaggistica, ad eccezione dei casi contemplati dal comma 1° dello stesso art.7;*

- secondo l'art. 7, co. 3, lett. b), le medesime funzioni sono delegate ai comuni con popolazione al di sotto dei diecimila abitanti, rientranti nella stessa provincia o confinanti, a condizione che*



associno, secondo le modalità di cui alla lettera a), e preferibilmente nelle forme di cui all'articolo 32 del D. Lgs. n.267/2000, al fine dell'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, per mezzo di un unico ufficio, nonché di un'unica commissione locale per il paesaggio, sempre ad eccezione dei casi contemplati al comma 1° dello stesso art.7;

- *a norma dell'art. 7, co. 4 "per esercitare le funzioni delegate, gli enti territoriali e le varie forme associative devono istituire la commissione locale del paesaggio di cui all'articolo 148 del D.Lgs. n. 42/2004, assicurare l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e garantire la differenziazione tra l'attività di tutela del paesaggio e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia come previsto dall'articolo 146, comma 6, del D.Lgs. n. 42/2004";*

- *infine, per effetto dell'art. 7, comma 5°, "Ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai commi precedenti, le funzioni di cui al comma 1 sono delegate alla rispettiva provincia o città metropolitana, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4 a opera della competente sezione*

regionale e a decorrere dalla comunicazione dell'esito positivo della suddetta verifica".

Gli enti locali delegati a tale funzione devono predisporre un regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio secondo lo schema di Regolamento approvato con deliberazione della giunta regionale 13 giugno 2017, n. 965.



Capo II

Altre procedure e adempimenti edilizi

5. AUTOTUTELA E RICHIESTA DI RIESAME DEI TITOLI RILASCIATI O PRESENTATI

Raccomandazioni operative:

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa disciplina le modalità di autotutela e riesame dei titoli ai sensi della l. n. 241/1990.

6. CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

La richiesta del *certificato di destinazione urbanistica (CDU)* può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.

Il certificato è rilasciato dall'autorità comunale e specifica:

- a. lo strumento urbanistico preso in esame ai fini della certificazione compreso, oltre quello vigente, anche quello adottato con le conseguenti misure di salvaguardia;
- b. la zona urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
- c. i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
- d. le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
- e. le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
- f. i vincoli di qualunque natura incidenti sull'immobile.

Raccomandazioni operative:

Il certificato di destinazione urbanistica, disciplinato all'articolo 30 del D.P.R. n.380/2001 (Lottizzazione abusiva), deve essere allegato, pena la nullità, agli atti indicati dal co.2 del medesimo art.30 del DPR (con le eccezioni di cui al comma 10 dello stesso articolo) ed ha come oggetto un terreno non di pertinenza di un edificio o pertinenza superiore a 5.000 mq.

I tempi per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica sono fissati in 30 giorni.



7. PROROGA, RINNOVO, TRASFERIMENTO DEI TITOLI ABILITATIVI

Raccomandazioni operative:

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa disciplina la proroga e il rinnovo dei titoli abilitativi ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, in particolare l'articolo 15 che disciplina l'efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire e indica i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori:

- Inizio lavori: entro 1 anno dal rilascio del titolo abilitativo;
- Fine lavori: entro 3 anni dall'inizio dei lavori.

La proroga deve essere concessa necessariamente qualora i lavori non possono essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, quali: mole dell'opera da realizzare, particolari caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera, difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, finanziamenti di opere pubbliche previsti per più esercizi finanziari.

In tutti gli altri casi la proroga è discrezionale, ossia deve essere valutata caso per caso dall'amministrazione comunale e concessa con provvedimento motivato.

La richiesta deve avvenire anteriormente alla scadenza dei termini di inizio e fine lavori.

8. SOSPENSIONE DELL'USO E DICHIARAZIONE DI INAGIBILITA'

Raccomandazioni operative:

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa disciplina le modalità di sospensione all'uso e la dichiarazione di inagibilità ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto n. 1265/1934, dell'articolo 26 del d.p.r. 380/2001 e della L.R. 48/2017.

9. CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE CRITERI APPLICATIVI E RATEIZZAZIONI

Raccomandazioni operative:

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può riportare le apposite tabelle, i criteri applicativi e le modalità di rateizzazioni, ovvero può rinviare ai contenuti di uno specifico allegato.

Il contributo deve essere definito in conformità a quanto previsto all'articolo 16 del D.P.R. 380/2001 e alle seguenti disposizioni:

- Oneri di urbanizzazione:



Il parere preventivo viene rilasciato entro ____ giorni dalla presentazione della richiesta ovvero dalla presentazione di integrazioni qualora richieste e recherà eventuali prescrizioni o precisazioni a cui il richiedente dovrà ottemperare nella presentazione dell'istanza definitiva.

Il parere preventivo non costituisce titolo abilitativo edilizio.

Raccomandazioni operative:

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può indicare, per progetti particolarmente complessi, la modalità di espressione dei pareri preventivi o delle attività di consulenza preventiva di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) o della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

11. ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI, IN MATERIA DI EDILIZIA

Possono essere iniziate in assenza di titolo abilitativo edilizio:

- a. le opere da eseguirsi su ordinanza sindacale o dirigenziale per la tutela della pubblica e privata incolumità;
- b. le opere che presentino documentato carattere di necessità ed urgenza.

Nei casi di cui al comma precedente, entro ventiquattro ore dall'inizio delle opere deve essere data comunicazione allo SUE, specificando, mediante relazione asseverata da tecnico abilitato all'esercizio della professione, la natura e l'entità delle medesime, nonché la motivazione che ha determinato la necessità di procedere con urgenza.

Nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, l'interessato deve integrarla con regolare richiesta di titolo edilizio in funzione del tipo di intervento ricorrente.

In mancanza della presentazione della richiesta di titolo edilizio, le opere sono considerate come eseguite in assenza di titolo edilizio abilitativo e saranno sanzionate di conseguenza.



12. MODALITÀ E STRUMENTI PER L'INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO EDILIZIO

Ai sensi del decreto legge del 14/03/2013 n.33 (Riordino sulla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), verranno pubblicizzati, tramite un portale:

- a. Le informazioni in materia edilizia sui principali riferimenti normativi urbanistici ed edilizi vigenti, sulle procedure di competenza, sulla modulistica in uso;
- b. Le procedure inerenti l'attività edilizia sull'intero territorio cittadino relative alla ricezione delle comunicazioni, segnalazioni, denuncia ed istanze, relative istruttorie ed ogni altro adempimento per l'adozione del provvedimento finale;
- c. Il coordinamento delle funzioni per la gestione delle procedure in materia di edilizia privata relative ai permessi di costruire, ai certificati di agibilità e ai certificati di destinazione urbanistica;
- d. I titoli abilitativi per l'attività edilizia, anche in sanatoria;
- e. Le condizioni di ammissibilità e i presupposti di comunicazioni di inizio lavori, delle segnalazioni certificate di inizio attività.

Per la trasparenza del procedimento amministrativo:

- i Permessi di Costruire rilasciati, con specificazione del Titolare e della localizzazione dell'opera da eseguire, sono pubblicati all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi;
- all'Albo Pretorio on-line viene affisso, mensilmente, l'elenco delle S.C.I.A. presentate, efficaci in quanto non sospese dal Comune.

Per l'accesso agli atti dei procedimenti urbanistico-edilizi si deve fare riferimento agli articoli 22 seguenti della Legge 241/1990, al Regolamento approvato con D.P.R. n. 184 del 2006 e al D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di diritto di accesso civico, oltre che ai Regolamenti comunali per l'accesso agli atti.

Raccomandazioni operative:

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può indicare modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio e precisare quanto riportato nella l. 241/1990 e nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

13. COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AI SERVIZI E AI PROCESSI DI LORO ATTUAZIONE IN MATERIA EDILIZIA

Raccomandazioni operative:



Lo Sportello Unico per l'Edilizia, al fine di consentire e favorire la partecipazione dei cittadini ai propri processi relativi ai servizi offerti e al loro possibile miglioramento, può realizzare rilevazioni del grado di soddisfazione dei propri utenti rispetto ai servizi stessi, per ciò avvalendosi di apposito questionario da compilare in forma anonima (customer satisfaction).

Le informazioni desunte dalla totalità delle risposte alle varie questioni poste, tutte finalizzate alla conoscenza del punto di vista dell'utente, sia esso professionista o comune cittadino, nel riconoscimento del suo valore e della sua importanza, si prefigge lo scopo di modellare i servizi sui suoi bisogni e sulle sue attese, rafforzando la fiducia e la percezione che le prestazioni ricevute siano coerenti con i bisogni espressi e le risorse richieste.

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può indicare le proprie strutture interne con competenze per la gestione di processi comunicativi e partecipativi e definire le modalità di coinvolgimento e partecipazione degli abitanti per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni condivisi e per gli interventi che riguardano spazi aperti e attrezzature pubbliche o di uso pubblico. Tale procedimento è in linea con il contenuto dell'art. 1 della l.r. n. 28/2017, "Legge sulla partecipazione", teso a garantire una partecipazione piena e consapevole (art. 1 della Costituzione) secondo un modello di "città partecipate" (art. 118 della Costituzione).

Per la realizzazione di interventi urbanistico-edilizi pubblici e/o privati, oltre alle procedure previste da specifiche norme statali o regionali, potranno essere sperimentati percorsi di partecipazione degli abitanti ai processi edilizi riguardanti gli interventi e, in particolare, percorsi di progettazione partecipata di spazi e attrezzature pubbliche attraverso adeguate forme di partecipazione civica tese a garantire il coinvolgimento dei cittadini in tutte le diverse fasi, dall'avvio del percorso di elaborazione ai suoi esiti finali (cfr. art. 2, co. 1, lett. a) e c) della L.R. 20/2001).

Per interventi che riguardano spazi aperti e attrezzature pubbliche i percorsi partecipativi assumono particolare efficacia, soprattutto se orientati anche alla definizione degli usi e della gestione seguente alla realizzazione. L'attivazione di percorsi partecipativi è consigliata in particolare quando gli interventi coinvolgono spazi aperti e attrezzature che concorrono alla creazione di centralità, strade centrali e strade prevalentemente destinate al trasporto pubblico, piazze e aree pedonalizzate, aree verdi urbane (di dimensioni consistenti), scuole, sedi per attività culturali, sociali e politiche, altri spazi per i quali i cittadini, in forma organizzata o meno, hanno espresso interesse, criticità, proposte, ecc. Il percorso partecipativo, quando attivato, deve contribuire, seppur con diversi gradi di incidenza, alla definizione del progetto nella sua fase preliminare.

L'attivazione del percorso di progettazione partecipata sarà indicata dall'Organo politico e gestionale competente sul progetto.

Al termine della realizzazione dell'opera, il RUP deve redigere una relazione sul percorso svolto.



**14. MODALITA' DI INDIZIONE DI CONCORSI PUBBLICI DI URBANISTICA, ARCHITETTURA
E PAESAGGIO****Raccomandazioni operative:**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può attivare, nel rispetto delle norme previste per legge, dei principi di trasparenza e di partecipazione, le procedure per eventuali concorsi di urbanistica e di architettura, ai sensi della l.r. 14/2008 (Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio).



TITOLO II DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

Capo I Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori

15. INIZIO DEI LAVORI E FORMALITA' DA ESPERIRE

Raccomandazioni operative:

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può precisare quanto Disciplinato dall d.p.r. 380/2001 e dalla l. 241/1990.

Nel caso di CILA e SCIA la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della comunicazione con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti.

Nel caso di SCIA in alternativa al permesso di costruire la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e deve essere presentata almeno 30 gg. prima dell'effettivo inizio dei lavori con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge.

Nel caso di permesso di costruire i lavori devono avere inizio entro un anno dall'efficacia del titolo, fatte salve le diverse disposizioni legislative; la comunicazione di inizio lavori con tutti gli adempimenti connessi deve essere presentata entro tale termine.

Le comunicazioni di inizio, differimento dei lavori, sostituzione e variazioni per i diversi interventi edilizi ai sensi del d.p.r. 380/2001 devono essere conformi ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Puglia.

16. COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI

Raccomandazioni operative:

La comunicazione di fine lavori qualora prevista per i diversi titoli edilizi ai sensi del D.P.R. 380/2001 dovrà essere conforme ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Puglia.

17. Occupazione di suolo pubblico

Raccomandazioni operative:



Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può approvare, a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507 e s.m.i., apposito regolamento inerente le modalità e il relativo canone per il rilascio della concessione per l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile.

18. Comunicazione di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici, ecc.

Qualora all'esito di indagini ambientali o in qualunque altra eventualità sia riscontrata la presenza di una potenziale contaminazione (superamento dei limiti tabellari di cui all'Allegato 5 Titolo V parte IV Dlgs 152/06, "CSC") il soggetto responsabile oppure il soggetto interessato non responsabile (ai sensi rispettivamente degli artt. 242 e 245 del D.Lgs 152/06 e smi) è tenuto ad adottare tempestivamente le necessarie misure di prevenzione e a darne tempestiva comunicazione a tutti gli Enti competenti.

Al verificarsi di un evento, anche conseguente ad attività edilizia, libera o soggetta a titolo edilizio, che si palesi potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento deve adottare e mettere in opera entro ventiquattro ore e a proprie spese, ogni necessaria misura di prevenzione e di messa in sicurezza, provvedendo a darne comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art.304 del Dlgs. n.152/2006 e s.m..

La procedura di cui al comma 1 si applica anche all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione già in essere. Successivamente, ove ne emergesse la necessità, il medesimo responsabile dovrà procedere con gli ulteriori adempimenti previsti dall'art.242, comma 3 e seguenti, del sopra citato decreto.

In caso di esecuzione di attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzioni, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, prima dell'inizio dei lavori, il datore di lavoro presenta, ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 81/2008, una notifica all'Organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata anche in via telematica. Ai sensi dell'art. 256 dello stesso decreto, il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predisporre un Piano di Lavoro e ne invia copia all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, fatti salvi casi di urgenza.

Per tutte le attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, nel caso in cui, la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi, effettuata ai sensi dell'art.28 del D.lgs. n.81/2008, si conclude con l'attività di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici, il Committente dell'attività provvede ad attivare lo stesso iter autorizzativo di cui alla Direttiva Tecnica GEN-BST-001 per la bonifica bellica sistemica



terrestre, emanata, a mente dell'art. 4, comma 2 del D.M. 28 febbraio 2017, dal Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti – Direzione dei Lavori e del Demanio.

Il soggetto interessato una volta ricevuto il parere vincolante positivo da parte dell'Autorità Militare potrà dare mandato all'impresa specializzata, iscritta al relativo albo, di avviare le attività di bonifica. L'impresa potrà iniziare tali attività solo dopo aver notificato a mezzo PEC agli enti preposti, così come indicati nella Direttiva Tecnica, la data di inizio, nonché l'elenco dettagliato del personale (comprensivo del numero di brevetto BCM – Bonifica Campi Minati), dei mezzi, delle attrezzature e degli apparati di ricerca (compresi i numeri di targa/matricola) che saranno impiegati nello svolgimento dello specifico servizio di bonifica.

Una volta ultimate le operazioni di bonifica sistematica terrestre, a conclusione del procedimento di bonifica, il soggetto interessato trasmetterà al Sindaco l'Attestato di Bonifica Bellica, debitamente validato dall'Autorità militare competente.



Capo II

Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori

19. Principi generali dell'esecuzione dei lavori

Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetto assentito o presentato e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e altre normative aventi incidenza sull'attività edilizia vigente.

Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.

Relativamente ad ogni costruzione devono essere osservate le norme e le prescrizioni fissate dalla legislazione vigente in materia di stabilità delle fondazioni e delle costruzioni, nonché di sicurezza degli impianti tecnologici.

I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione degli stessi in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti.

20. Punti fissi di linea e di livello

Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al comune, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori.

Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede:

- a. ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;
- b. ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria;

Delle operazioni di cui sopra deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto; tutte le spese sono a carico del richiedente.



Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al comune.

21. Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie

Il cantiere deve essere adeguatamente delimitato e recintato. L'art.96 del D.Lgs. 81/08 tra gli obblighi del datore di lavoro annovera la predisposizione dell'accesso al cantiere e la sua recinzione con modalità chiaramente visibili ed individuabili.

In via generale devono essere seguite le seguenti accortezze:

- le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenute in efficienza per tutta la durata dei lavori;
- quando per esigenze lavorative si renda necessario rimuovere in tutto o in parte tali protezioni, deve essere previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture che consentono l'accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi;
- recinzioni, sbarramenti, scritte, segnali, protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili. Ove non risulti sufficiente l'illuminazione naturale, gli stessi devono essere illuminati artificialmente; l'illuminazione deve comunque essere prevista per le ore notturne;
- per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva (es. stradali) devono essere adottati provvedimenti che seguano l'andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di segregazione e segnalazione, oppure, uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti;
- nel caso di lavori sopraelevati, devono essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali quando vi è passaggio o stazionamento di terzi lateralmente o a quota inferiore rispetto a quella dei lavori in esecuzione.

L'All. XV del D.Lgs. 81/08 al punto 2.2.2. lett. a) prevede che il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto a cura del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione contenga le modalità d'esecuzione per la recinzione di cantiere, gli accessi e le segnalazioni.

All'ingresso del cantiere deve essere indicato il divieto di accesso ai non addetti ai lavori. Nelle ore non lavorative e in specie di notte, nei giorni festivi, di sospensione dei lavori, deve essere assicurata una costante e sicura chiusura dell'accesso.

Il carico e scarico di materiali deve essere effettuato all'interno del cantiere. Qualora ciò non sia possibile e si rendesse necessario occupare superfici aperte al pubblico transito, l'occupazione deve essere limitata agli spazi e tempi strettamente necessari, deve essere assicurato il transito dei pedoni e dei veicoli e, se necessario, il suolo deve essere immediatamente ripulito. In ogni caso il carico, lo scarico e il deposito temporaneo dei materiali, devono sottostare alle disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana, alle norme per l'occupazione del suolo pubblico, nonché le leggi vigenti in materia di circolazione stradale.

Raccomandazioni operative:



Per quanto concerne i cantieri che interessano le carreggiate stradali, valgono le norme dettate all'articolo 21 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada) e all'articolo 40 del d.p.r. 495/1992.

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può precisare quanto riportato nel d.lgs. 81/2008 ed inserire prescrizioni particolari per quanto concerne l'inserimento ambientale delle recinzioni dei cantieri.

22. Cartelli di cantiere

Nel cantiere ai sensi dell'art. 72 del DPR 380/2001 deve essere esposto il cartello di cantiere con i dati sui lavori da eseguire e le relative autorizzazioni.

Le prescrizioni normative per i contenuti del cartello di cantiere sono le seguenti:

- a) art. 118, comma 5 del d.lgs. 163/2006 prescrive l'indicazione dei subappaltatori, le categorie dei lavori e i dati identificativi delle imprese;
- b) art. 12 del DM Sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 prescrive l'indicazione delle imprese installatrici e dei progettisti degli impianti tecnici;
- c) art. 90, comma 7 del d.lgs. 81/2008 prescrive l'indicazione del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori

Pertanto all'interno del cartello di cantiere devono essere inserite le seguenti informazioni:

- a) il tipo di opere da realizzare;
- b) l'importo delle opere da realizzare;
- c) le modalità di realizzazione (lavori in economia, ecc.);
- d) gli estremi dell'autorizzazione o permesso di costruire comunale riguardante le opere da eseguire;
- e) l'impresa o le imprese esecutrici (nome ed indirizzo legale);
- f) le eventuali imprese subappaltatrici (anche di impianti tecnici);
- g) il nome del progettista architettonico;
- h) il nome del progettista delle strutture;
- i) il nome del progettista degli impianti;
- j) il nome del direttore dei lavori;
- k) il nome degli eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere;
- l) il nome del coordinatore per la progettazione (in materia di sicurezza);
- m) il nome del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (in materia di sicurezza);
- n) il nome del direttore di cantiere;
- o) i responsabili delle imprese subappaltatrici.

23. Criteri da osservare per scavi e demolizioni

Gli scavi ai margini di spazi aperti al pubblico devono essere condotti in modo da evitare lo scoscendimento delle pareti, le quali pertanto devono essere adeguatamente sbadacchiate o avere una pendenza rapportata alle caratteristiche del traffico o comunque superiore all'angolo d'attrito del terreno.



Nelle opere di demolizione e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, si devono usare tutte le cautele atte ad evitare danno a persone e a cose, scuotimenti del terreno e conseguente danneggiamento ai fabbricati vicini.

Si devono comunque osservare le prescrizioni stabilite dal Regolamento di Polizia Locale e deve essere evitata la volatilità delle polveri predisponendo opportuni accorgimenti.

24. Misure di cantiere e eventuali tolleranze

Raccomandazioni operative:

Le eventuali tolleranze nelle misurazioni di cantiere rispetto a quelle progettuali non possono eccedere la misura del 2%, così come stabilito dall'articolo 34 comma 2-ter del D.P.R. 380/2001.

25. Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera

Raccomandazioni operative:

Si richiama la normativa di settore, D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

26. Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici

Qualsiasi ritrovamento di interesse storico-artistico o archeologico deve essere immediatamente denunciato al responsabile dello SUE ed alla Soprintendenza territorialmente competente, sospendendo nel contempo eventuali lavori in corso.

Si applicano comunque le vigenti disposizioni per la tutela delle cose di interesse storico-artistico o archeologico.

Raccomandazioni operative:

Con riferimento al ritrovamento di beni di interesse storico-artistico o archeologico si richiamano le disposizioni del d.lgs. 42/2004, Parte seconda, Titolo I, CAPO VI.

Con riferimento alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri, la valutazione del rischio dovuto é eseguita dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. Quando si intende procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale é collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis del d.lgs.81/2008. L'attività di bonifica preventiva é soggetta ad un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione



geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute (d.lgs. 81/2008, articoli n. 28, 91 co. 2 bis, 100 e 104 co. 4bis).

27. Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori

Chiunque intenda eseguire opere interessanti il suolo ed il sottosuolo pubblici deve essere specificatamente autorizzato dal Comune.

La domanda deve essere corredata da documentazione tecnica atta a precisare in dettaglio quali sono le opere che si intendono eseguire, precisando tempi, modalità, durata dei lavori.

Il concessionario deve accertarsi della eventuale presenza di reti di servizi pubblici o privati, avvertire in tempo utile i relativi proprietari o gestori. E' in ogni caso responsabile di qualsiasi lesione o danno arrecato agli stessi.

Al termine dei lavori nel sottosuolo pubblico la sede stradale e ogni altro spazio ed ogni manufatto manomesso dovranno essere prontamente ripristinati.



TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

Capo I

Disciplina dell'oggetto edilizio

28. Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici

Raccomandazioni operative:

Tali caratteristiche sono definite nell'ambito di piani urbanistici esecutivi (PUE) così come distinti dal DRAG/PUE in:

- strumenti urbanistici esecutivi consolidati nella tradizione urbanistica ordinaria (piani particolareggiati, piani per l'edilizia economica e popolare(L.167/62), piani di lottizzazione convenzionata (L.765/1967), piani per gli insediamenti produttivi (L.865/1971), Piani di Recupero, (L. 457/1978)
- programmi di tipo integrato, comunemente definiti 'complessi' e legati a specifici programmi di finanziamento disposti da norme statali e regionali: Programmi Integrati (PI) (L. 179/1992); Programmi di Recupero Urbano (PRU), (L. 493/1993); Programmi di riqualificazione urbana (PRiU) (Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 21 dicembre 1994); Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSSST) (Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 8 Ottobre 1998); Programmi Innovativi in Ambito Urbano (PIAU) (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 dicembre 2001); Contratti di quartiere I (art. 2 della Legge 23 dicembre 1966, n. 662) e II (L. 21/2001, DM 27/12/2001, modificato dal DM 31/12/2002); Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie, ai sensi del Bando della Regione Puglia del 29 giugno 2006;
- programmi di tipo integrato introdotti nella legislazione regionale quali strumenti ordinari di intervento per la riqualificazione urbana: Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana (LR 21/2008);
- PIRT (PPTR).

29. Requisiti prestazionali degli edifici riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo

In conformità al Regolamento UE n. 305/2011 le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere. Fatta salva l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base per una durata di servizio funzionalmente adeguata.



A tal fine devono essere conseguiti i seguenti requisiti prestazionali fondamentali:

a. Resistenza meccanica e stabilità

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che i carichi cui possono essere sottoposti durante la realizzazione e l'uso non provochino:

1. il crollo, totale o parziale, della costruzione;
2. gravi ed inammissibili deformazioni;
3. danni ad altre parti delle opere di costruzione, o a impianti principali o accessori, in seguito a una grave deformazione degli elementi portanti;
4. danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.

b. Sicurezza in caso di incendio

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che, in caso di incendio:

1. la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato;
2. la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate;
3. la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata;
4. gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo;
5. si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso.

c. Igiene, salute e ambiente

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una minaccia per l'igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:

1. sviluppo di gas tossici;
2. emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili (VOC), gas a effetto serra o particolato pericoloso nell'aria interna o esterna;
3. emissioni di radiazioni pericolose;
4. dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle acque marine, nelle acque di superficie o nel suolo;
5. dispersione di sostanze pericolose o di sostanze aventi un impatto negativo sull'acqua potabile;
6. scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi;
7. umidità in parti o sulle superfici delle opere di costruzione.

d. Sicurezza e accessibilità nell'uso

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il loro funzionamento o uso non comporti rischi inaccettabili di incidenti o danni, come scivolamenti, cadute, collisioni, ustioni, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni o furti. In particolare, le opere di costruzione devono essere progettate e realizzate tenendo conto dell'accessibilità e dell'utilizzo da parte di persone disabili.



e. Protezione contro il rumore

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.

Risparmio energetico e ritenzione del calore

Le opere di costruzione e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento, illuminazione e aerazione devono essere concepiti e realizzati in modo che il consumo di energia richiesto durante l'uso sia moderato, tenuto conto degli occupanti e delle condizioni climatiche. Le opere di costruzione devono inoltre essere efficienti sotto il profilo energetico e durante la loro costruzione e demolizione deve essere utilizzata quanta meno energia possibile.

f. Uso sostenibile delle risorse naturali

Le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue:

1. il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione;
2. la durabilità delle opere di costruzione;
3. l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.

I requisiti prestazionali in precedenza elencati s'intendono conseguiti con il pieno rispetto di tutte le norme cogenti, nazionali e regionali, aventi incidenza sull'attività edilizia, così come riportate negli allegati B e C, aventi attinenza con ciascuno di essi.

Per tutti gli edifici e, in particolare, per gli edifici destinazione diversa da quella residenziale e commerciale, oltre i requisiti fondamentali in precedenza elencati, vanno comunque conseguiti gli ulteriori requisiti, prestazionali e non, prescritti da norme settoriali cogenti.

Raccomandazioni operative:

Il Comune nella redazione del presente articolo deve coordinarsi con quanto disciplinato dalla L.R. 13/2008 e dal Protocollo ITACA.

30. Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale

Raccomandazioni operative:

I requisiti integrativi devono riguardare la flessibilità d'uso delle costruzioni che si possono rinnovare nella funzione e nel significato urbano secondo la definizione di open building, in linea con i concetti di recupero, riuso e riciclo in ambito urbano.

31. Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della

sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti**Raccomandazioni operative:**

Si richiamano le disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia di cui al d.lgs. 102/2014, articolo 14, e quelle previste all'articolo 12 del d.lgs. 28/11, le quali prevedono specifiche deroghe dei parametri per gli edifici di nuova costruzione, che possono essere applicate anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

A livello regionale si richiamano le disposizioni della LR 13/2008, della LR 21/2008 e della LR 14/2009 e s.m.i.

32. Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon**Raccomandazioni operative:**

Il comune nella redazione del presente articolo deve fare riferimento a quanto disciplinato dalla L.R.30/2016 (Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas 'radon' in ambiente chiuso).

33. Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale**Raccomandazioni operative:**

Il comune stabilisce specificazioni in coerenza con quanto stabilito dalla DGR 06/10/1993 n.3819 (LR 20 luglio 1984 n.36 art.9, co.2, lett.M - Approvazione schema tipo del regolamento Igiene e Sanità Pubblica dei Comuni) e dalla DGR 30/12/1993 n.6090 (LR 20 luglio 1984 n.36 art.9, co.2, lett.M - Approvazione schema tipo del regolamento Igiene e Sanità Pubblica dei Comuni - Chiarimenti).

34. Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")**Raccomandazioni operative:**

Il comune nella redazione del presente articolo deve fare riferimento a quanto disciplinato dall'art.111 comma 1 e dall'art.115 (commi 1,2,3 e 4) del Decreto Legislativo 115/08.

35. Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa**Raccomandazioni operative:**

Il comune nella redazione del presente articolo deve fare riferimento a quanto disciplinato dall'art.7 della L.R.43/2014 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico - GAP).



Capo II

Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

36. Strade

Le strade, le piazze, i percorsi e le aree urbane ad esclusivo o prevalente uso pedonale devono garantire il passeggio, la sosta e l'incontro delle persone senza intralci con veicoli di qualsiasi genere. A tale scopo devono essere previsti delle nette separazioni con i percorsi veicolari, costituiti da marciapiedi o gradonate o da recinzioni ed elementi architettonici di arredo posti in modo stabile. In caso di attraversamento di strade veicolari o dedicate al trasporto pubblico, queste devono essere nettamente segnalate e protette.

Particolare attenzione deve posta per la mobilità di soggetti diversamente abili e per la sicurezza di bambini ed anziani.

Per le strade veicolari con marciapiedi va garantita la piena sicurezza ed agibilità dei pedoni senza alcun intralcio da parte dei veicoli.

Le strade destinate alla mobilità veicolare dovranno avere larghezza e pendenza adeguate secondo le norme del "Codice della strada". Le nuove strade devono prevedere, laddove possibile, marciapiedi o percorsi pedonali protetti di larghezza libera non inferiore a 1,50 m e piste ciclabili dedicate.

Per le pavimentazioni stradali devono essere utilizzati prevalentemente asfalti fonoassorbenti e drenanti. Per le strade interne ai centri storici e nelle zone di vincolo ambientale, le pavimentazioni originarie vanno conservate e restaurate, compatibilmente con il carico veicolare previsto. Gli eventuali rifacimenti, laddove non sia possibile recuperare e/o documentarne i materiali originari, devono essere realizzati con materiali adeguati alle caratteristiche tipo-morfologiche del contesto. Per le strade esterne alle aree urbane particolare cura deve essere dedicata all'inserimento ambientale mediante:

- piantumazione di essenze vegetali locali o naturalizzate e non invasive, escludendo le essenze vegetali esotiche invasive e/o idroesigenti;
- realizzazione di muri di contenimento o di recinzione in pietra o rivestiti in pietra o siepi.

Per tutti gli interventi deve essere assicurato un idoneo smaltimento delle acque piovane, per evitare ristagni d'acqua e infiltrazioni. Le griglie di raccolta delle acque, i pozzetti e le canaline devono essere realizzate in ferro, ghisa o pietra. Sono consentiti corsetti di calcestruzzo del tipo ad impasto precolorato nelle aree esterne ai centri storici.

Per gli impianti di illuminazione esterna deve essere curata non solo l'intensità e la diffusione della luce notturna, in modo da assicurare la fruizione in funzione delle attività previste, ma anche la qualità e l'estetica dei corpi illuminanti in modo da costituire un ulteriore elemento di progettazione organica.

Raccomandazioni operative:



Il comune nella redazione del presente articolo deve fare inoltre riferimento alle Linee Guida 4.4.4. (Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia) e alle Linee Guida 4.4.5 (Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture) del PPTR.

37. Portici

Fermo restando la definizione uniforme n. 39 di cui alla parte prima del regolamento, i portici, i loggiati al piano terreno ed i percorsi coperti, destinati al pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a m. ____ di larghezza utile ed un'altezza non inferiore a m. ____.

In caso di integrazioni di porticati esistenti, dimensioni, tipologie e caratteristiche, sia del fronte esterno che del percorso interno, sono determinati in funzione della preminente esigenza di adeguata integrazione al sito.

Nei porticati non possono prospettare locali di abitazione a piano terra o rialzato.

Per le aree porticate aperte al pubblico passaggio, in sede di rilascio dei titoli abilitativi edilizi, possono essere prescritti gli impieghi di specifici materiali e colori per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.

Le pavimentazioni di marciapiedi, porticati, gallerie e pubblici passaggi, anche di proprietà privata, devono essere eseguite con materiale resistente ed antisdrucchiolevole.

Nelle zone di espansione, i porticati su strada o area pubblica e le gallerie delle nuove costruzioni devono essere architettonicamente dimensionati in rapporto alle altre parti dell'edificio, alle caratteristiche della strada e dell'ambiente circostante; inoltre, deve essere assicurato il collegamento di tutti i loro elementi con quelli dei porticati o delle gallerie eventualmente contigui. Essi sono sottoposti, senza indennizzo di sorta, a servitù pubblica.

Gli interventi manutentivi dei porticati e/o gallerie, costantemente aperti al pubblico passaggio, sono a carico dei privati.

38. Piste ciclabili

Per pista ciclabile si intende lo spazio dedicato al transito esclusivo delle biciclette. In sede di redazione degli strumenti urbanistici esecutivi è obbligatorio individuare tracciati per connessioni viarie ciclabili.

Le piste ciclabili hanno le seguenti caratteristiche minime:



- Nastro continuo con sezione minima per corsia pari a m. 1,50; tale larghezza è riducibile a 1,25 m. nel caso di tratti con due corsie contigue dello stesso ed opposto senso di marcia;
- Per piste ciclabili in sede propria o per quelle su corsie riservate ubicate su percorsi pedonali o su marciapiedi la larghezza delle corsie ciclabili può essere eccezionalmente ridotta ad 1 m;
- Nel caso siano ubicate nei tratti attigui alla viabilità ordinaria, oltre la banchina, i tracciati delle piste ciclabili devono essere separati dal piano viabile mediante elementi divisorii non valicabili dalle autovetture, possibilmente di natura vegetale;
- La pavimentazione deve essere realizzata con l'impiego di materiale antisdrucchiabile, compatto ed omogeneo;
- La pavimentazione della pista ciclabile deve essere contraddistinta (diversi colori e/o materiali) dalle contigue parti di sede stradale destinate ai veicoli e ai pedoni. In mancanza di tale diversificazione, la pista medesima dovrà essere provvista di appositi simboli e scritte orizzontali che ne distinguano l'uso specialistico.

Per le piste ciclabili in area urbana va perseguita la continuità della rete e la sua integrazione con strade e sistemi del trasporto pubblico.

Per le piste ciclabili in area extraurbana, allo scopo di favorire l'attività di cicloturismo e ricreazione, occorre che esse diventino elemento di qualificazione e strumento di fruizione dello spazio agricolo. Negli interventi di nuova costruzione e di riqualificazione di tracciati esistenti, la progettazione e la realizzazione devono garantire:

- la separazione dagli altri flussi quando la pista è affiancata ai principali assi stradali extraurbani;
- essere definite con apposito segno grafico, diversificazione della pavimentazione e, ove possibile, con cordoli o altri elementi di separazione e protezione per i ciclisti;
- individuare itinerari significativi anche utilizzando strade poderali, argini di torrenti e canali, sentieri o tracciati dismessi;
- prevedere, ove possibile, spazi attrezzati per la sosta e il ristoro.

Per le pavimentazioni delle piste ciclabili sia in area urbana che in area agricola devono essere utilizzati materiali coerenti con il contesto in cui il percorso si inserisce.

Raccomandazioni operative:

Il comune nella redazione del presente articolo deve fare inoltre riferimento a quanto disciplinato dalla L.R. 1/2013 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica).

39. Aree per parcheggio

La realizzazione di parcheggi pubblici e le aree di sosta dei veicoli deve perseguire l'obiettivo di attenuazione dell'inquinamento visivo-ambientale.

Nella realizzazione di parcheggi pubblici e di uso pubblico con parchemento a rotazione, ivi compresi i parcheggi da realizzare in regime di concessione amministrativa, quando l'accesso



agli spazi destinati al ricovero dei veicoli è assicurato tramite rampe, i manufatti devono avere le seguenti caratteristiche:

- a. r
rampe di accesso antisdrucchiolevoli di pendenza non superiore al ___% ($\leq 20\%$), con dimensioni minime della carreggiata pari a:
 - 5,50 m nei tratti rettilinei a doppio senso di marcia;
 - 6,00 m in curva e nei raccordi fra tratti rettilinei a doppio senso di marcia, comunque inseriti nella corona circolare compresa tra il raggio interno minimo di 3,50 m e il raggio esterno minimo di 9,50 m;
- b. p
percorsi pedonali larghi almeno 0,90 m adiacenti alle rampe, scalinati o dentati per il transito dei pedoni; questa prescrizione è ovviabile qualora l'edificio sia dotato di scale o di ascensori alternativi posti nelle adiacenze;
- c. t
tratti in piano lunghi almeno 4.50 m per il collegamento con lo spazio pubblico aperto o con altro spazio riservato ai pedoni;
- d. r
rampe e percorsi destinati ai pedoni nonché tratti piani di collegamento protetti da opportuni ripari verticali;
- e. d
dimensione minima dei corselli di distribuzione interna pari a:
 - 6,00 m per l'accesso ai box
 - 5,50 m per l'accesso ai posti macchina tracciati a vernice;

Per quanto non previsto ai punti precedenti si applica la vigente normativa in materia di Codice della Strada, di sicurezza per le costruzioni e l'esercizio di autorimesse e simili.

Nei parcheggi a rotazione con accesso dalle strade di rilevante traffico automobilistico, devono essere approntati spazi di attesa, siti tra l'accesso dalla pubblica via e la sbarra d'ingresso al parcheggio ovvero alla zona di prelevamento automatizzato nel caso di parcheggi meccanizzati, di ampiezza tale da ricevere un numero di veicoli pari al 2% della prevista capacità di parcheggio e comunque non inferiore a due veicoli, al fine di evitare ripercussioni sulla rete viaria.

Nella realizzazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico, è ammesso l'accesso tramite sistemi di movimentazione meccanizzata e automatizzata, quando la conformazione morfologica degli elementi strutturali di un organismo edilizio o le dimensioni dell'area fondiaria non consentano la formazione di spazi di manovra sufficienti affinché il movimento veicolare avvenga in condizioni di sicurezza.

Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione di edifici pubblici o di uso pubblico, il collegamento pedonale tra i piani destinati al ricovero dei veicoli e quello degli ingressi deve essere assicurato tramite ascensori accessibili.

Fermo restando le leggi e i regolamenti nazionali e regionali in materia, gli stalli dei parcheggi pubblici devono essere realizzati con pavimentazione del tipo drenante e permeabile.

In ogni area di parcheggio vanno previste adeguate alberature e arbusti di tipo arbustivo a delimitazione dei viali di smistamento o di gruppi di spazi di sosta. Le alberature devono



essere previste con un numero minimo di un albero ogni quattro stalli. In ogni area di parcheggio vanno altresì previste adeguate aree di sosta per motocicli, nonché per l'installazione di rastrelliere per biciclette.

Nelle aree a parcheggio pubblico deve essere prevista l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, idonee a permettere la connessione delle vetture (vedasi art.____)

40. Piazze e aree pedonalizzate

Le piazze, i percorsi e le aree urbane ad esclusivo o prevalente uso pedonale devono garantire il passeggio, la sosta e l'incontro delle persone senza intralci con veicoli di qualsiasi genere: può essere consentito il solo utilizzo di biciclette. A tale scopo devono essere previste apposite separazioni con i percorsi veicolari, costituiti da segnalazioni a terra o marciapiedi o gradonate o da recinzioni ed elementi architettonici di arredo posti in modo stabile. In caso di attraversamento di strade veicolari o dedicate al trasporto pubblico, queste dovranno essere nettamente segnalate e protette.

Particolare attenzione deve essere posta per la mobilità dei diversamente abili e per la sicurezza di bambini ed anziani.

Le pavimentazioni, gli arredi, l'illuminazione, le eventuali aiuole, le recinzioni, devono concorrere a definire una elevata qualità urbana con particolare riguardo all'uso di materiali tradizionali. In particolare le pavimentazioni devono essere curate nel disegno, nei colori e nella durabilità ai fini della migliore fruizione. Non va escluso, in via subordinata, in contesti contemporanei, purchè omogenei a loro volta, il ricorso a materiali della tradizione pugliese (travertini, pietra di Trani, Apricena o blocchetti di calcestruzzo precolorato, entrati nell'uso più recente ecc..).

Per gli impianti di illuminazione esterna deve essere curata non solo l'intensità e la diffusione della luce notturna, in modo da assicurare la sicurezza e la fruizione in funzione delle attività previste, ma anche la qualità e l'estetica dei corpi illuminanti in modo da costituire un ulteriore elemento di progettazione organica. Particolare cura deve essere posta nella realizzazione di panchine o sedute, fontane, vasche, chioschi, ma anche di pali, cordoli, muretti ed ogni altra opera analoga. Anche in questo caso l'intervento deve rispondere a criteri unitari ed organici di progettazione. Per tutti gli interventi deve essere assicurato un idoneo smaltimento delle acque piovane, per evitare ristagni d'acqua e infiltrazioni. Le griglie di raccolta delle acque, i pozzetti e le canaline saranno realizzate in ferro, ghisa o pietra.



41. Passaggi pedonali e marciapiedi

Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico o di uso pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati può essere realizzata anche dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano e deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati negli elaborati grafici allegati alla richiesta del titolo edilizio abilitativo.

I marciapiedi e i camminamenti devono essere pavimentati con materiale adatto e delimitati da cordone in pietra di sezione 30 x 25 cm. salvo diverse disposizioni dei competenti uffici comunali. I marciapiedi ed i passaggi pedonali realizzati su area privata non recintata sono gravati di servitù di pubblico passaggio.

I marciapiedi di nuova costruzione devono, in linea di massima, essere rialzati e in genere avere le dimensioni di quelli già esistenti nella via. Ove questi fossero inesistenti e nelle aree di nuova urbanizzazione devono essere realizzati, salvo diverse indicazioni specifiche, con un dislivello rispetto al piano di transito veicolare di non oltre 15 cm ed avere le seguenti larghezze minime (*valori indicativi e non prescrittivi*):

- per vie larghe m. 12: marciapiedi di m. 2,50;
- per vie larghe m. 15: marciapiedi di m. 3,00;
- per vie larghe m. 18: marciapiedi di m. 3,50;
- per vie larghe m. 20 ed oltre: marciapiedi di m. 4,00.

Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%, ed in ogni caso deve essere garantita una superficie in piano sul marciapiede di larghezza non inferiore a m. 1,50.

Qualora, per ragioni tecniche o di salvaguardia storico-architettonica, non sia possibile realizzare all'interno dei locali pubblici o privati aperti al pubblico, gli adeguamenti alle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche degli ingressi, è consentita, previo parere degli Uffici competenti, la realizzazione di rampe esterne opportunamente raccordate a condizione che lo spazio libero di marciapiede o percorso pedonale non sia inferiore a m. 2,00 e che le rampe siano opportunamente segnalate e dotate di idonee protezioni o transenne di sicurezza.

Dette installazioni non sono soggette al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Con riferimento a situazioni in cui il traffico veicolare possa determinare situazioni di pericolo o per motivazioni di carattere ambientale, l'Amministrazione Comunale può disporre che marciapiedi e passaggi pedonali siano protetti con paracarri, transenne metalliche o dissuasori idonei allo scopo.



E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedoni, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada", del suo regolamento di esecuzione e di attuazione e del regolamento locale per la pubblicità qualora presente.

Raccomandazioni operative:

Il comune nella redazione del presente articolo può stabilire larghezze dei marciapiedi diverse da quelle sopra indicate, ma nel rispetto di quanto disposto dal Codice della Strada e relativo Regolamento.

42. Passi carrai ed uscite per autorimesse

Si considerano passi carrabili quelle modificazioni praticate ai marciapiedi o alla pavimentazione stradale, oppure alle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, onde permettere o facilitare l'accesso con veicoli alla proprietà privata.

Nel caso in cui non esista marciapiede e l'accesso avvenga a raso rispetto al filo stradale, senza opere visibili che denotino occupazione di superficie, è consentito, in conformità e con le procedure e modalità previste dall'art. 44, comma 8 del D. Lgs. n. 507/93, evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq.10,00 da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di 1,00 metro tra la carreggiata stradale ed il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di alcuna attività.

Per quel che concerne la tassazione e le modalità per la concessione si rimanda al relativo Regolamento comunale vigente.

Se la costruzione fronteggia più spazi pubblici, l'accesso sarà consentito da quello di minor traffico, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità.

Nella realizzazione delle uscite dei passi carrabili verso il suolo pubblico, devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a garantire una buona visibilità.

Gli accessi carrabili esistenti possono essere conservati nello stato in cui si trovano; tuttavia, in caso di loro modifica, gli stessi devono essere adeguati alla presente norma.

Sono ammesse deroghe nei casi in cui si dimostri l'impossibilità di eseguire le modifiche necessarie, ovvero laddove sia necessario il rispetto dei canoni compositivi di facciata per immobili ricadenti nel centro storico oppure di riconosciuto valore storico-monumentale.

Nelle nuove costruzioni, la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a m. 2,50.

Nei nuovi insediamenti produttivi deve essere in ogni caso garantita, ed idoneamente dimostrata in sede progettuale, la capacità di passaggio dei mezzi pesanti inerenti l'attività produttiva.



I parcheggi pubblici e privati aventi capacità di parcheggio maggiore di 50 posti auto devono essere dotati di adeguati spazi di attesa, disposti tra l'accesso dalla strada pubblica e l'inizio della rampa, dimensionati in maniera tale da evitare ripercussioni sul traffico veicolare.

43. Chioschi/dehors su suolo pubblico

I chioschi di ogni specie, da collocarsi sul suolo pubblico, sono realizzabili previo rilascio di Permesso di costruire o SCIA.

Il collocamento dei chioschi su suolo pubblico ha di norma carattere provvisorio; il relativo atto abilitativo può, pertanto, essere revocato quando ragioni di carattere pubblico lo richiedano.

I chioschi devono essere realizzati secondo le caratteristiche riportate dalle specifiche norme tecniche del regolamento comunale.

44. Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato

Le disposizioni relative all'installazione di chioschi, gazebi, strutture dehors sono riportate nello specifico regolamento comunale.

45. Recinzioni

Le recinzioni delle aree scoperte e di quelle di pertinenza degli edifici devono essere di norma realizzate con struttura metallica su basamento in muratura ed essere informate a semplicità. Le stesse devono armonizzarsi con il contesto edificato circostante.

Tutte le recinzioni da eseguirsi nel Comune, sia nella parte abitata che nella parte rurale, devono conformarsi a tipi ammissibili per struttura, dimensioni e materiali, in coerenza a esigenze di unificazione e tutela ambientale.

In particolare nelle strade comunali esistenti e di nuovo impianto da realizzare nelle zone agricole devono essere obbligatoriamente rispettate le prescrizioni di seguito riportate.

Nelle zone agricole le recinzioni devono avere un'altezza massima pari a 2,00 m ed essere trasparenti per almeno i 2/3 della loro altezza. Devono essere realizzate con muratura in pietrame a secco di altezza massima pari a m 1,00 rispetto al piano di calpestio.

Sulla muratura in pietrame è consentita esclusivamente l'installazione di rete metallica leggera ancorata a paletti infissi nel muro sottostante.



E' possibile realizzare esclusivamente la muratura a secco senza l'installazione della rete metallica sovrastante nel rispetto dell'altezza massima di 1,00 m.

E' consentita nelle zone agricole anche la realizzazione delle recinzioni trasparenti con rete metallica leggera ancorata a paletti infissi nel terreno o su un cordolo in calcestruzzo che non deve sporgere rispetto alla quota di calpestio per più di 20 cm.

Laddove presenti, devono essere continuate, mantenute e ripristinate le recinzioni tipiche costituite da pareti in pietrame a secco, nel rispetto del Codice della Strada.

Eccezioni sono ammesse per aree di particolare interesse, su conforme parere dell'Ente preposto alla tutela.

I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni possono presentare altezza non superiore m. 2,20; non devono aprirsi verso la pubblica via e devono essere arretrati rispetto al filo della recinzione di 3,00 m, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della strada.

Sono altresì consentite le recinzioni realizzate con staccionate in legno di altezza massima pari a 1,20 m rispetto al piano di calpestio, per la delimitazione del bordo stradale, di aree e giardini pubblici.

Raccomandazioni operative:

Il comune nella redazione del presente articolo deve fare inoltre riferimento alle Linee Guida 4.4.4 (Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia) del PPTR.

46. Numerazione civica

Ogni accesso che dallo spazio pubblico di circolazione immetta all'interno di aree o locali privati ovvero di fabbricati di qualsiasi genere, viene contraddistinto dal Comune con un proprio numero civico. Il relativo indicatore deve essere apposto a cura e spese del proprietario dell'immobile o dell'amministratore del condominio.

In particolari zone di pregio che l'Amministrazione comunale intende salvaguardare, l'indicatore del numero civico può essere fornito da quest'ultima, obbligatoriamente con spese a carico del proprietario beneficiario.

Il numero civico deve essere collocato al lato della porta di ingresso (possibilmente a destra di chi guarda), in posizione ben visibile, ad un'altezza compresa tra i 2,00 ed i 3,00 metri. Nel caso in cui l'indicatore risulti danneggiato o poco visibile, il proprietario ha l'obbligo di ripristinarlo.

Nei casi di demolizione di fabbricati o di soppressione di porte di accesso dalla pubblica via il proprietario, a demolizione o soppressione avvenuta, deve dare comunicazione al Comune del numero o dei numeri civici che sono stati aboliti e/o ricollocati.



Nel caso di realizzazione di nuovi fabbricati o di aperture di nuovi vani d'ingresso in fabbricati esistenti, i proprietari devono fare richiesta al Comune, di attribuzione dei numeri civici, da collocarsi in corrispondenza dei vani di ingresso dei predetti fabbricati.

In occasione della costruzione di nuovi fabbricati ovvero della ristrutturazione completa o parziale di alcune unità immobiliari, il proprietario è tenuto a richiedere l'attribuzione dei numeri interni, relativi alle singole unità immobiliari, i quali devono essere apposti a cura e spese del proprietario stesso.



Capo III

Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente

47. Aree verdi

Per la progettazione delle aree a verde e la scelta delle essenze si rinvia alla parte II "Criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano" contenuta nel DRAG/PUE.

Fermo restando l'indice di permeabilità (definizione uniforme n. 10) stabilito nel presente Regolamento, in tutti gli interventi di nuova edificazione devono essere previste adeguate aree a verde possibilmente arborato.

In tal caso il ___% delle aree libere impermeabili a piano terra (superficie utile impermeabile del piano terra) deve essere piantumato con essenze vegetali locali o naturalizzate e non invasive. E' da evitare l'uso di essenze vegetali esotiche invasive e/o idroesigenti

Il progetto delle sistemazioni a verde deve comprendere le dimensioni e l'ubicazione delle parti di lotto destinate a tal fine.

Le aree a parcheggio all'aperto non devono essere conteggiate nelle zone sistemate a verde, come sopra descritte, anche nel caso di pavimentazioni con materiali che consentano la crescita del manto erboso e sistemate con arbusti/alberature varie tra gli stalli.

48. Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale

Gli interventi, anche a carattere manutentivo, nei parchi e giardini esistenti che rivestono caratteristiche di significato storico-culturale, architettonico e ambientale, devono tendere alla conservazione, così come definita dal D. Lgs. 42/2004

Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento e previa presentazione di un progetto di tutela e valorizzazione del patrimonio vegetale accompagnato da adeguata documentazione tecnica.

Raccomandazioni operative:

Il comune nella redazione del presente articolo può fare inoltre riferimento alle raccomandazioni contenute nella "Carta italiana dei giardini storici", approvata a Firenze il 12 settembre 1981.



49. Orti urbani

L'orto urbano è un appezzamento di terreno pubblico o privato ricadente in una qualsiasi delle zone territoriali omogenee, escluse le zone territoriali omogenee "E", destinato alla coltivazione di ortaggi, frutti e fiori con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita in ambito urbano, di valorizzare le varietà locali, di favorire un utilizzo di carattere ricreativo e sociale, preservando, ampliando e tramandando le competenze agronomiche dei cittadini; i prodotti provenienti dalla coltivazione degli orti urbani realizzati su suolo privato e pubblico possono essere destinati alla commercializzazione.

Nella conduzione degli orti urbani è prescritto di:

- tenere costantemente sistemata, pulita e ordinata l'area, eliminando la vegetazione infestante;
- irrigare prevalentemente con sistemi di recupero dell'acqua piovana evitando ristagni d'acqua;
- non installare manufatti adibiti a ricovero attrezzi, se non autorizzati;
- non depositare materiali non strettamente connessi alla coltivazione del terreno, né materiali inquinanti o altrimenti nocivi;
- non allevare animali di bassa corte;
- smaltire direttamente sul posto i residui della coltivazione attraverso il compostaggio del rifiuto organico.

Nella progettazione e nell'allestimento di orti urbani, al fine di una corretta ed ottimale localizzazione, è preferibile far cadere la scelta su di una giacitura ottimale in relazione al contesto microambientale in essere, quella che possa permettere l'alternanza di ore di luce e di buio in un rapporto variabile in correlazione con l'alternanza delle stagioni. L'accesso agli orti urbani e periurbani deve essere garantito sia ai proprietari, diretti interessati alla coltivazione, sia all'esterno per gli eventuali fruitori. È auspicabile uno o più accessi sia pedonali che carrabili, anche per i soggetti diversamente abili, corredati da segnaletica orizzontale e verticale. Ai rispettivi accessi alcune bacheche devono indicare chiaramente gli orari di apertura e chiusura dell'area di accesso ai fruitori e la merce disponibile quel giorno, le eventuali specie ortiflorofruitticole disponibili in quel determinato periodo dell'anno o il piano di distribuzione settimanale dei prodotti.

La superficie necessaria dipende ovviamente dallo spazio disponibile e dalle singole esigenze: indicativamente, 40 mq di terreno correttamente coltivati riescono a soddisfare, nel periodo estivo di piena produzione, le esigenze di una famiglia composta da 4 persone.

Le recinzioni dei terreni da adibire ad orti urbani devono essere realizzate nel rispetto delle caratteristiche riportate nel presente regolamento per le aree agricole.

Raccomandazioni operative:



Il comune nella redazione del presente articolo deve fare riferimento alle Linee guida 4.4.3. (Linee guida per il patto città campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane).

50. Parchi e percorsi in territorio rurale

Ogni eventuale nuovo progetto di trasformazione ricadente in queste aree deve essere coerente con il disegno di insieme e con la trama del paesaggio e quindi corredato da idonee analisi paesaggistiche che dimostrino la volontà di salvaguardare e valorizzare le relazioni del paesaggio presenti, ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive.

Raccomandazioni operative:

Il comune nella redazione del presente articolo deve fare riferimento alle linee guida del PPTR: 4.4.1 (Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette), 4.4.3. (Linee guida per il patto città campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane), 4.4.4. (Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia), 4.4.6. (Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali).

51. Tratturi e percorsi della mobilità dolce

I tratturi costituiscono testimonianza della stratificazione insediativa in quanto monumento della storia economica e locale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca.

Nei tratturi deve essere evitata ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e deve essere perseguita la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio.

È fatto obbligo ai proprietari frontisti di tenere puliti e praticabili i sentieri poderali di loro competenza ed i percorsi all'interno delle aree prative o boschive del territorio.

Raccomandazioni operative:

Il comune nella redazione del presente articolo deve fare riferimento alle linee guida 4.4.5 (Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture) del PPTR. Nello specifico, per gli interventi sui tratturi cfr. gli artt. 80-81-82 delle NTA del PPTR.

52. Tutela del suolo e del sottosuolo

Prima di intraprendere nuove costruzioni o modificare costruzioni esistenti, deve essere garantita la salubrità del suolo e del sottosuolo, secondo le normative vigenti in materia, le prescrizioni del presente articolo, le buone regole dell'arte del costruire e le norme del Regolamento di Igiene vigenti.



Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto ad infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e devono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.

In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.



Capo IV Infrastrutture e reti tecnologiche

53. Approvvigionamento idrico

E' fatto obbligo per ogni edificio a destinazione residenziale, o ad esso assimilabile, o comunque produttivo, di dotarsi di regolare approvvigionamento idrico per fini potabili e igienico sanitari. Nel caso di fabbricati multipiano, l'impianto centralizzato di acqua potabile deve essere munito di autoclave per servire adeguatamente, anche nel periodo di maggior consumo, i piani alti dell'edificio.

Al fine della sussistenza delle condizioni di agibilità l'insufficienza di dotazione di acqua potabile è causa di inagibilità. In tal senso, la richiesta del certificato di agibilità deve risultare integrata da dichiarazione attestante che l'edificio è approvvigionato di acqua potabile nella quantità necessaria alla sua destinazione, in relazione al numero degli utenti insediabili.

I contatori della rete idrica, negli edifici di nuova costruzione con più alloggi, devono possibilmente essere riuniti in locale facilmente accessibile da parte degli addetti al servizio.

54. Depurazione e smaltimento delle acque

Gli edifici vanno dotati d'impianti permanenti che possano assicurare in misura sufficiente la raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami e dei rifiuti solidi.

Le acque reflue domestiche o ad esse assimilate debbono essere convogliate nella fognatura comunale secondo le vigenti normative inerenti il trattamento delle acque reflue e la protezione dall'inquinamento.

Gli impianti per la raccolta e smaltimento delle acque reflue debbono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni di legge o regolamento.

Le acque meteoriche non devono essere immesse nelle reti di smaltimento delle acque reflue fognanti. Quelle di prima pioggia devono essere convogliate in fogna bianca, mentre le altre acque meteoriche devono essere smaltite nel rispetto della vigente normativa. Per gli edifici ubicati in aree sprovviste di rete fognaria bianca devono osservarsi le vigenti normative.

I liquami, le acque usate e le acque di scarico industriale devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia.



55. Spazi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati

Nel caso di progetti di nuove costruzioni o di demolizione e ricostruzione, devono essere individuati spazi destinati esclusivamente all'ubicazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani all'interno degli edifici e nelle relative aree pertinenziali. L'ubicazione, il dimensionamento e le caratteristiche tecniche di tali spazi, in relazione alla destinazione d'uso dell'immobile e al numero di utenti previsti e/o insediati, devono essere concordati in fase progettuale con l'ente gestore del servizio e devono essere opportunamente mitigati al fine di nascondere, per quanto possibile, alla vista i contenitori, in relazione alle caratteristiche architettoniche e/o del contesto di inserimento, anche ricorrendo all'utilizzo di specie vegetali.

I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere posti esclusivamente in luoghi facilmente accessibili dai mezzi di raccolta e di lavaggio.

56. Distribuzione dell'energia elettrica

La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici sono regolati dalla legislazione vigente in materia.

Gli edifici ed i loro impianti vanno progettati, realizzati, accessoriati e condotti in modo che non vengano superati i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti consentiti.

57. Distribuzione dell'energia del gas

La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono regolati dalla legislazione vigente in materia.

Gli edifici ed i loro impianti vanno progettati, realizzati, accessoriati e condotti in modo che non vengano superati i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti consentiti per legge.

Tutti gli impianti di riscaldamento, centralizzati per edifici o per gruppi di edifici, devono essere muniti di sistemi di regolazione automatica in funzione della temperatura esterna, onde ridurre i consumi energetici.

58. Infrastrutture elettriche per ricarica veicoli

Ai sensi della normativa vigente in materia, il progetto di nuove costruzioni deve prevedere la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli.



ricarica di veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali e non.

Negli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, nonché per gli interventi di ristrutturazione degli stessi dovrà essere prevista, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli.

Relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, le infrastrutture elettriche devono essere predisposte per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali.

59. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

La produzione di energia da fonti rinnovabili per tutti gli edifici di tipo residenziale e non residenziale deve avvenire obbligatoriamente nella misura minima prevista dalla vigente normativa di riferimento.

Le leggi e i regolamenti regionali stabiliscono le modalità di ottenimento delle prescritte autorizzazioni per le diverse tipologie di infrastrutture tecnologiche che si intende realizzare per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché la compatibilità di queste ultime con i siti di installazione.

Nei nuovi piani urbanistici esecutivi è possibile prevedere sistemi di teleriscaldamento nell'ambito della progettazione delle opere di urbanizzazione, a servizio dei nuovi insediamenti, secondo le tecnologie previste dalle direttive comunitarie e dalle leggi e regolamenti nazionali e regionali vigenti.

Raccomandazioni operative:

Il comune nella redazione del presente articolo deve fare inoltre riferimento alle Linee Guida 4.4.1 – parte prima (Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili) e 4.4.1. – parte seconda (Componenti di paesaggio e impianti di energie rinnovabili) del PPTR.

60. Impianti per teleradiocomunicazioni

Raccomandazioni operative:

La regolamentazione degli impianti per radiotelecomunicazioni è definita dal Comune ai sensi dell'art. 8, co.6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).





Capo V

Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

61. Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi

Gli edifici sia pubblici che privati e le eventuali aree di servizio degli stessi devono essere progettati, eseguiti e mantenuti in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare l'estetica e il decoro dell'ambiente.

Nelle nuove costruzioni e nelle ricostruzioni bisogna tener conto degli edifici limitrofi nel senso che bisogna tendere ad un decoroso livellamento di altezze delle quote di imposta dei solai e delle aperture. Vanno inoltre preferibilmente rispettati gli allineamenti delle fronti stradali esistenti se non diversamente stabilito dalle norme tecniche dello strumento urbanistico generale comunale.

Nelle nuove costruzioni o nella modificazione di edifici esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici e privati, anche se interni all'edificio e tutte le opere ad esso attinenti (finestre, parapetti, ecc.) devono essere realizzate in modo da rispettare le caratteristiche architettoniche e decorative degli edifici circostanti e fronteggianti. Deve inoltre essere assicurato l'uso di materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo.

Le tubazioni del gas, telefoniche ed elettriche non devono essere poste sulle pareti esterne se non in appositi incassi, tali da consentire una idonea soluzione architettonica.

Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere ogni parte del proprio edificio in stato di normale conservazione, in relazione al decoro e all'estetica dell'ambiente.

Ogni proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, ripristino, intonacatura e coloritura delle facciate e delle recinzioni.

Quando i fronti di un fabbricato sono indecorose, il Dirigente dell'Ufficio tecnico, ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di cui al precedente comma.

62. Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio

Raccomandazioni operative:

Il comune può fare riferimento alle indicazioni contenute nel DRAG/PUE per i "contesti urbani storici", approvato con DGR 14/12/2010 n.2573, al capo IV delle NTA del PPTR e alle linee guida regionali del PPTR (4.4.4, 4.4.6, 4.4.7).



63. Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali

Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico, sono vietati:

- a) aggetti e sporgenze superiori a cm 5 fino all'altezza di m 2,20 dal piano del marciapiede, e aggetti superiori a cm 30 fino alla quota consentita per i balconi;
- b) porte, gelosie e persiane che si aprono all'esterno ad un'altezza inferiore a m 2,20 dal piano stradale, se la strada è fornita di marciapiede, ed a m 2.50 se la strada ne è priva. Fanno eccezione le porte di uscita di sicurezza imposte da norme di prevenzione incendi dei locali di uso pubblico.

I balconi in aggetto e le pensiline sulle strade pubbliche o private sono ammessi solamente quando dette strade abbiano la larghezza non inferiore a m 6,00.

L'aggetto, in ogni suo punto, non può essere ad altezza inferiore a m 3,50 dal piano di marciapiede, o a m 4,50 dal piano stradale, se non è previsto un marciapiede di larghezza pari o superiore a quella dell'aggetto. Tali altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell'aggetto.

I balconi non devono sporgere dal filo del fabbricato più del decimo della larghezza della strada o del distacco. Per gli aggetti su strada la luce del balcone non può superare la larghezza del marciapiede e comunque il loro aggetto non può superare a m 1,20.

I balconi chiusi non sono ammessi ad una distanza inferiore dal confine laterale più vicino di almeno m 3,00.

La larghezza relativa al prospetto di verande non deve essere inferiore alla profondità delle stesse.

64. Allineamenti

L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.

Raccomandazioni operative:

La definizione degli allineamenti può essere precisata nelle norme tecniche di attuazione degli piani urbanistici generali e esecutivi.



65. Piano del coloreRaccomandazioni operative:

Il piano del colore definisce e prescrive, anche sulla base di indagini condotte sul patrimonio edilizio esistente:

- a. gli elementi cromatici che debbano caratterizzare le parti esterne dei fabbricati esistenti o da edificare in specifiche porzioni di territorio;*
- b. le tecniche ed i materiali più idonei allo scopo di ottenere i risultati cromatici prescritti;*
- c. il colore ed i materiali dei manti di copertura e degli elementi accessori.*

In mancanza la buona pratica edilizia deve tener conto delle quinte murarie esistenti al fine di salvaguardare l'unitarietà cromatica dell'esistente.

66. Coperture degli edificiRaccomandazioni operative:

Il comune può precisare l'impiego di specifici materiali ed indicare le tipologie delle coperture ammesse per zone e/o edifici del proprio territorio, al fine di conseguire il miglior inserimento rispetto al contesto e alla morfologia urbana.

67. Illuminazione pubblica**68. Griglie ed intercapedini****69. Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici**

E' proibito inderogabilmente collocare o far sboccare sulle fronti dei fabbricati prospicienti sul suolo pubblico, i condotti del fumo dei camini, dei caloriferi o dello scarico dei motori a gas o a vapore.

Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di velocità e di purezza dell'aria, idonee ad assicurare il benessere delle persone.

Le prese d'aria, esterne devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad un'altezza di almeno m. 3,00 dal suolo se si trovano all'interno dei cortili e ad almeno m. 6,00 se su spazi pubblici.



La distanza da camini o altre fonti di emissione deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza dell'aria usata per il condizionamento.

L'impianto di condizionamento deve essere dotato di strumentazione di tipo automatico per i controlli di sicurezza e di funzionamento.

Gli alloggi debbono essere dotati d'impianto di riscaldamento al fine di assicurare temperature dell'aria interna comprese tra i 18° C e i 20° C, che deve essere uguale in tutti gli ambienti dell'abitazione e nei servizi, esclusi i ripostigli.

E' vietato l'uso di impianti di abbattimento dei fumi funzionanti secondo il ciclo a umido che comporti scarico, anche parziale, delle sostanze derivanti dal processo adottato nelle pubbliche fognature o nei corsi d'acqua.

Il materiale che si raccoglie nei dispositivi di abbattimento o di depurazione dei fumi deve essere periodicamente raccolto, asportato e consegnato per lo smaltimento, nel rispetto della normativa vigente per la tipologia del rifiuto, ai servizi di nettezza urbana, separatamente da altri rifiuti e racchiuso in sacchi impermeabili.

All'interno dell'abitazione è vietata l'installazione di apparecchi a combustione a fiamma libera per uso sanitario e riscaldamento ambienti.

Qualunque costruzione che contenga locali abitabili deve essere dotata di impianto elettrico che, qualora non esistano prescrizioni contenute in norme speciali in relazione alla destinazione d'uso, deve essere realizzato in modo da corrispondere alle regole di buona tecnica documentate da apposita dichiarazione su carta intestata dell'installatore, con relativa dichiarazione di conformità alle stesse disposizioni di buona tecnica cui si è fatto riferimento.

Le tubazioni di adduzione dell'acqua potabile devono essere esclusivamente di ferro zincato o altro materiale non tossico. I condotti di scarico delle acque nere delle singole unità debbono essere muniti di sifone prima di raccordarsi con le colonne di scarico. Gli scarichi dovranno essere di materiale impermeabile, isolati da muri, ben saldati fra loro e di diametro conveniente. I tubi di condotta principali e gli apparecchi che servono alla distribuzione del gas alle abitazioni, debbono essere collocati esternamente agli alloggi: tanto i predetti tubi quanto quelli siti nell'interno delle abitazioni debbono essere collocati allo scoperto, in modo da riuscire facilmente ispezionabili.

Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Questa norma è derogata limitatamente agli interventi previsti nelle zone di tutela storica.

I focolai, le stufe, le caldaie etc., saranno poste sopra volte in muratura o sopra materiali incombustibili. Ogni apparecchio di combustione avrà una propria canna fumaria, isolate dalle altre, prolungatesi oltre il tetto per almeno un metro e terminante con un fumaiolo in muratura o di altro materiale idoneo, salvo l'uso consentito di canne ramificate.

Nei tratti di attraversamento del tetto, dei solai o di altre strutture infiammabili, i condotti di fumo o di calore debbono essere isolati con una contro canna, un'intercapedine di almeno



3 per la circolazione dell'aria. E' vietato far esalare il fumo inferiormente al tetto e stabilire condotti di fumo con tubi esterni ai muri prospicienti il suolo pubblico. Il vapore che si scarica da motori o da altri apparecchi a vapore, nonché i gas provenienti dalle motrici, debbono scaricarsi attraverso il camino del fumo od altri a mezzo di appositi altri tubi che si innalzino verticalmente oltre il culmine dei tetti dei fabbricati circostanti. Le condutture e gli apparecchi che servono alla distribuzione del gas nell'interno degli edifici debbono essere collocati esternamente alle pareti e riuscire facilmente controllabili. E' comunque vietato collocare tubi del gas nel vano delle scale. Le condutture e gli impianti elettrici risponderanno alle norme e prescrizioni di sicurezza vigenti. Nello scantinato i locali caldaia per il riscaldamento, motori ascensori ed altri eventuali servizi della casa debbono essere muniti di serramenti incombustibili ed apribili verso l'esterno.

Tutti gli edifici devono essere allacciati alla rete della pubblica fognatura urbana.

Non è consentita la costruzione di pozzi neri od impianti di fogne perdenti tipo Imhoff.

Raccomandazioni operative:

Il comune può precisare quanto previsto dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) con riferimento agli impianti di condizionamento.

70. Serramenti esterni degli edifici

Raccomandazioni operative:

Si raccomandano scelte omogenee (unitarietà di materiali, colore e disegno del particolare costruttivo) sui singoli edifici in continuità con la cortina edilizia.

71. Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe

Raccomandazioni operative:

Il Comune predispose apposito regolamento che disciplina l'esecuzione della pubblicità, le modalità per ottenere il provvedimento autorizzatorio e per l'effettuazione della pubblicità, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e s.m.i., nonché del Codice della Strada e del suo regolamento.

72. Cartelloni pubblicitari

Raccomandazioni operative:

Il Comune predispose apposito regolamento che disciplina l'esecuzione della pubblicità, le modalità per ottenere il provvedimento autorizzatorio e per l'effettuazione della pubblicità, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e s.m.i., nonché del Codice della Strada e del suo regolamento.



73. Muri di cinta

74. Beni culturali e edifici storici

75. Cimiteri monumentali e storici

76. Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani



Capo VI Elementi costruttivi

77. Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche

Le barriere architettoniche sono definite dall'articolo 2 del DM 14 giugno 1989, n. 236.

Nelle sistemazioni e costruzioni di spazi e di edifici privati e pubblici o destinati ad uso pubblico o comunque accessibili al pubblico dovranno essere osservate le disposizioni di cui al DPR 24 luglio 1996, n. 503, nonché, per quanto riguarda la normativa tecnica, quelle di cui al DM 14 giugno 1989, n. 236.

Le norme di cui al presente articolo si applicano fatte salve le esigenze di conservazione dettate da vincoli storici o monumentali (con riguardo alle quali dovranno essere individuate e proposte, a cura degli interessati, le soluzioni possibili in relazione alle caratteristiche tutelate dal vincolo) nonché quelle di fruizione degli spazi pubblici, così che sono da considerarsi in genere non consentiti interventi che prevedano rampe su marciapiedi e/o spazi pubblici.

78. Serre bioclimatiche

Raccomandazioni operative:

Il comune nella redazione del presente articolo deve fare inoltre riferimento alla definizione uniforme n.51.

79. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici

Sugli edifici esistenti e nelle relative aree pertinenziali è ammessa la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto dei vincoli di tutela esistenti e previo parere dell'ufficio competente.

Raccomandazioni operative:

Il comune nella redazione del presente articolo deve fare inoltre riferimento alle Linee Guida 4.4.1 - parte prima (Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili) e 4.4.1. - parte seconda (Componenti di paesaggio e impianti di energie rinnovabili) del PPTR.

80. Coperture, canali di gronda e pluviali

La copertura, sia essa realizzata con tetto piano e con tetto a falda, deve essere sempre eseguita in modo da avere un adeguato grado di coibenza termica.



Tutte le coperture devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili e altri spazi coperti, di canali sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque pluviali ai tubi di scarico. I condotti di scarico delle acque dei tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente, del diametro interno non inferiore a cm. 8, da applicarsi esternamente ai muri perimetrali.

Le condotte di cui al primo comma, non devono avere aperture e interruzioni di sorta nel loro percorso e devono essere abboccati in alto alle docce orizzontali delle diverse spiovenze dei tetti.

Le giunte dei tubi debbono essere a perfetta tenuta.

È vietato immettere nei tubi di scarico delle grondaie i condotti di acqua, di bagni e di qualsiasi liquido di altra origine.

81. Strade e passaggi privati e cortili

La costruzione ed apertura al privato e/o pubblico transito di strade, di passaggi privati è soggetta all'autorizzazione dell'Autorità competente che ha facoltà di concedere o negare tal autorizzazione, in relazione alle esigenze del traffico e del luogo, nonché alla situazione ambientale. Sulla scorta di tali elementi saranno definite anche le caratteristiche dell'opera.

E' vietato il deflusso delle acque piovane verso la carreggiata stradale, se non adeguatamente regimato nel rispetto della relativa autorizzazione da rilasciarsi a cura dell'Autorità competente.

Al livello del piano terra delle facciate prospicienti cortili o comunque spazi privati comuni e/o di uso o passaggio comune non è consentito posizionare unità esterne relative ad impianti di raffrescamento e di climatizzazione invernale, o comunque apparati tecnologici, se non previa nulla osta degli aventi diritto all'uso e/o al passaggio nel cortile

82. Cavedi, pozzi luce e chiostrine

Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondante da edifici per una lunghezza pari o superiore ai 3/4 del perimetro:

Cortile primario. Si intende per cortile primario uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è pari o superiore a m 6,00. La superficie del pavimento dovrà essere pari o superiore a 1/5 di quella delle pareti circostanti;

Patio. Si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano, di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a m 5,00 e pareti circostanti di altezza non superiore a m 4,00;

Cortile secondario. Si intende per cortile secondario uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è pari a superiore a m 5,00 e la superficie del pavimento superiore a 1/8 di quella delle pareti che la circondano.

Chiostrina. Si intende per chiostrina, detta anche pozzo luce, uno spazio interno di superficie minima superiore a 1/12 di quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano



superiore a m 20,00 e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a m 3,00.

Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto

Le rientranze nei perimetri dei cortili sono ammesse quando la loro profondità non oltrepassi la metà del lato di esse aperto sul cortile.

I cortili secondari debbono essere facilmente accessibili per le operazioni di pulizia e bonifica. È vietato ricoprire con vetrate o con altro materiale anche in precario cortili al di sopra di aperture praticate per aerare ambienti che non hanno altra diretta comunicazione con l'esterno.

Ai vicoli ed ai passaggi privati per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare scolo dell'acqua, sono applicabili le disposizioni riguardanti i cortili.

I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata dovranno essere tenuti costantemente imbiancati, intonacati, spazzati e sgombri di ogni rifiuto e di qualsiasi deposizione naturale. Alla pulizia di detti spazi di ragione privata come di tutte le parti in comune, sono tenuti solidalmente i proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo ne abbiano l'uso o il possesso.

Raccomandazioni operative:

Il comune nella propria autonomia regolamentare può definire dimensioni diverse da quelle sopra indicate, nel rispetto del Regolamento regionale di Igiene e Sanità.

83. Intercapedini e griglie di aerazione

Ai fini del presente articolo è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.

Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdruciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.

Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.

La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione.



84. Recinzioni**85. Materiali, tecniche costruttive degli edifici****86. Disposizioni relative alle aree di pertinenza**

La disciplina delle aree di pertinenza e le opere in esse ammissibili sono individuate dalle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico comunale generale o esecutivo.

Le sistemazioni esterne delle aree di pertinenza dei fabbricati costituiscono parte integrante del progetto edilizio. Il progetto e la realizzazione delle superfici filtranti e delle altre superfici non occupate dagli edifici concorrono al corretto inserimento degli edifici nel contesto urbano e alla sua valorizzazione.

Gli edifici e le aree libere di pertinenza nel territorio urbano ed extraurbano devono essere mantenuti a cura del Titolare responsabile dell'immobile, nel rispetto delle esigenze e disposizioni in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico.

87. Piscine

Le piscine sono opere di pertinenza degli edifici e sono strutture atte a consentire attività di balneazione, anche se limitata in ragione delle dimensioni e della profondità. La loro realizzazione deve rispettare le indicazioni di seguito riportate:

1. rispettare le norme UNI EN 16582-1, UNI EN 16582-2 nonché, in relazione al caso di specie, UNI EN 16582-3;
2. i locali tecnici per gli impianti di filtrazione devono essere completamente interrati o reperiti nell'ambito dei locali presenti all'interno dell'edificio esistente o di progetto;
3. gli eventuali spogliatoi devono essere reperiti nell'ambito dei locali presenti all'interno dell'edificio esistente o di progetto;
4. le piscine devono essere realizzate completamente interrate e scoperte; nelle zone terrazzate o di pendio, comprovata l'impossibilità tecnica di realizzarle interrate, sono consentite seminterrate fino ad un massimo di cm. 90, misurato dal bordo superiore della piscina al piano di campagna originario. Al fine di minimizzare l'impatto visivo sul paesaggio dovranno essere previsti idonei sistemi di raccordo per mitigare la sporgenza;
5. l'approvvigionamento idrico per l'alimentazione delle vasche e lo scarico delle acque sono comunque soggetti al parere dell'Azienda Sanitaria Locale;
6. devono essere dotate di impianto di depurazione con pompa di riciclo e devono limitare per quanto possibile l'uso di acqua proveniente dall'acquedotto

Le piscine con sponde ripide devono prevedere la dotazione di idonee rampe di risalita per la piccola fauna che potesse cadervi dentro.

L'installazione di piscine fuori terra che non richiedano opere edilizie e dunque removibili in quanto costituite da contenitori in PVC sostenuti da strutture semplicemente appoggiate al suolo, costituiscono attività libera. Le piscine di cui al presente comma potranno permanere solo durante la stagione estiva.



88. Altre opere di corredo agli edifici



TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

89. Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e durante l'esecuzione dei lavori

La vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale è esercitata secondo quanto disposto dagli articoli 27 e 28 del DPR n.380/2001 e s.m.i.

La vigilanza è esercitata dai funzionari ed agenti municipali delegati dal Sindaco, i quali hanno libero accesso agli immobili.

A tale scopo, in cantiere devono essere tenuti a disposizione dei funzionari ed agenti comunali il permesso di costruire con i disegni di progetto o copia degli stessi con dichiarazione di conformità agli originali.

Ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, i funzionari o agenti municipali ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

90. Inottemperanze e sanzioni

In caso di inosservanza delle normative del presente Regolamento, fatte salve le sanzioni previste da normative statali e regionali in materia e di quelle eventualmente previste da altri regolamenti o specifiche normative di settore, il Comune applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7-bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m. e i. (TUEL).

Gli importi delle sanzioni possono essere aggiornati con Delibera della Giunta comunale. Per quanto attiene eventuali scritti difensivi, modalità e tempi di ricorso, si rimanda alla disciplina di cui alla legge n.689/1981.

In particolare, ai sensi dell'art.27 comma 3 del DPR 380/2001, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, il dirigente del SUE, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi.



TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

91. Aggiornamenti periodici del regolamento edilizio

Annualmente a far data dall'approvazione del presente Regolamento l'Amministrazione comunale provvede ad apportare le modifiche necessarie ai fini dell'adeguamento a normative sopravvenute senza che ciò comporti variante al Regolamento.

92. Disposizioni transitorie

I procedimenti edilizi presentati prima dell'approvazione del presente Regolamento sono conclusi sulla base della disciplina regolamentare vigente al momento della presentazione delle relative istanze.

In caso di mancato completamento dei lavori nei termini di validità del titolo edilizio rilasciato o assentito, le opere a realizzarsi devono necessariamente essere adeguate alle norme del presente regolamento.



Credits

Assessorato Assetto del territorio

Prof. Alfonsino Pisicchio

Dipartimento Mobilità e qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio

ing. Barbara Valenzano (Direttore)

arch. Anna Migliaccio (Servizio pianificazione strategica Ambiente Territorio Industria)

Sezione Urbanistica

ing. Laura Casanova (Dirigente del Servizio Programmazione negoziata e riqualificazione urbana)

arch. Vincenzo Lasorella (Dirigente della Servizio Strumentazione Urbanistica)

geom. Emanuele Moretti (P.O. Servizio Strumentazione Urbanistica)

hanno inoltre collaborato alla redazione del Regolamento Edilizio Tipo Puglia:

arch. Aldo Gianfrate, dott. Giorgia Barbieri, dott. Francesco Zizzari, dott. Danilo di Nardi
(*supporto tecnico e amministrativo per il Dipartimento*)

geom. Nicola Loschiavo, dott. Giovanni Carena (*supporto tecnico per la Sezione Urbanistica*)

dott. Isabella De Giosa (*segreteria particolare assessore*)



con il contributo:



della Sezione Politiche Abitative e della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.

Allegato unico alla deliberazione
n. 2250 del 21-12-2017
composta da n. 18 (centoottanta) facciate

Il Segretario della G.R. Il Presidente

Dott.a CARMELA MORETTI
carmela moretti

dott. MICHELE EMILIANO
Michele Emiliano

IL PRESENTE ALLEGATO
CONSTA DI 18 FACCIATE

ing. Barbara Valenzano



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 2251

Approvazione della “Struttura organizzativa” dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del Territorio (ASSET).

L’Assessore ai Trasporti Dott. Antonio Nunziantè sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore delartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue.

VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015, con cui il Presidente della Giunta regionale ha adottato l’atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale- MAIA”;

VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, recante “Adozione del modello organizzativo denominato Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale — MAIA”, la quale dispone, nelle premesse, che si intende trasformare alcune Agenzie Regionali esistenti in quelle definite “Strategiche”, espressamente individuando fra le Agenzie oggetto di tale trasformazione l’Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia-AREM;

VISTA la legge regionale 2 novembre 2017, n. 41, che istituisce la nuova Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), con una nuova e più ampia *mission* dell’Agenzia, orientata verso obiettivi e processi di programmazione strategica che integrano i temi della mobilità, della rigenerazione urbana, dello sviluppo sostenibile, della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali;

VISTO il D.P.G.R. n. 593 del 27/10/2017, con cui, al fine di garantire la continuità amministrativa dell’Ente durante la fase transitoria di trasformazione, è stato nominato il Commissario Straordinario dell’istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), con il compito di gestire l’ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché di porre in essere ogni adempimento amministrativo-contabile relativo all’attivazione della nuova Agenzia;

Considerato che:

- Il Commissario Straordinario dell’ASSET, sulla base della L. 41/2017 e dei compiti in capo alla nuova Agenzia regionale strategica ASSET, ha predisposto una proposta di struttura organizzativa dell’Agenzia comprendente anche l’organigramma funzionale e le mansioni attribuite alle aree e sezioni operative;
- che tale proposta appare coerente con quanto previsto dal modello MAIA relativo all’organizzazione dell’apparato amministrativo regionale e delle corrispondenti Agenzie Strategiche;
- che, con riferimento alla struttura organizzativa ed all’organigramma, la dotazione organica sarà adottata con successivo atto di Giunta, compatibilmente con la dotazione finanziaria assegnata all’Agenzia dalla legge di bilancio vigente e con riferimento alla procedura prevista all’art. 4 della L.R. 41/2017;
- che, unitamente alla dotazione organica sarà adottato anche il regolamento per il funzionamento dell’Agenzia;

Per quanto sopra esposto, si propone di:

- approvare l’Organigramma dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo ecosostenibile del Territorio (ASSET) allegato al presente provvedimento, come all.A, quale parte integrante.
- approvare il funzionigramma della Struttura Organizzativa dell’Agenzia regionale Strategica per lo

Sviluppo ecosostenibile del Territorio (ASSET) allegato al presente provvedimento, come all.B, quale parte integrante.

- approvare la Struttura Organizzativa dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo ecosostenibile del Territorio (ASSET) allegato al presente provvedimento, come all.C, quale parte integrante.
- autorizzare il Commissario Straordinario dell'ASSET a proporre, ai fini dell'approvazione della Giunta regionale, il regolamento per il funzionamento dell'Agenzia unitamente alla dotazione organica da adottare, compatibilmente con la dotazione finanziaria assegnata dalla legge di bilancio, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.R. 41/2017 istitutiva della nuova Agenzia regionale,

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 e ss.mm.ii. e al d. lgs. 118/2011

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. e k) della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di fare propria la relazione dell'Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata;
2. approvare l'Organigramma dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo ecosostenibile del Territorio (ASSET) allegato al presente provvedimento come all. A;
3. approvare il funzionigramma della Struttura Organizzativa dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo ecosostenibile del Territorio (ASSET) allegato al presente provvedimento come all. B;
4. approvare la Struttura Organizzativa dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo ecosostenibile del Territorio (ASSET) allegato al presente provvedimento come all. C;
5. autorizzare il Commissario Straordinario dell'ASSET a proporre, ai fini dell'approvazione della Giunta regionale, il regolamento per il funzionamento dell'Agenzia ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.R. 41/2017 istitutiva della nuova Agenzia regionale;
6. autorizzare il Commissario Straordinario dell'ASSET a proporre, ai fini dell'approvazione della Giunta regionale, la dotazione organica da adottare, compatibilmente con la dotazione finanziaria assegnata dalla legge di bilancio dell'anno 2018, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della LR. 41/2017 istitutiva della nuova Agenzia regionale,
7. di disporre la notifica dell'approvazione al Direttore Generale/Commissario Straordinario dell'ASSET;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

ASSET

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
dell'Agencia regionale Strategica per lo Sviluppo
Ecosostenibile del Territorio
A.S.S.E.T.

Premessa

allegato A - organigramma ASSET

allegato B - funzionigramma dei livelli organizzativi ottimali

allegato C - struttura organizzativa ASSET



Premessa

La missione dell'ASSET.

Con la L.R. n. 41/2017 si istituisce l'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) con specifiche finalità istituzionali e competenze.

L'ASSET è un organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione Puglia e di altre Pubbliche Amministrazioni, ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia ed il paesaggio.

L'Agenzia opera, quali proprie finalità istituzionali, in materia di mobilità di passeggeri e merci, di mobilità sostenibile, di integrazione delle politiche di mobilità e di realizzazione delle opere pubbliche con quelle di gestione del territorio e di tutela del paesaggio, di politiche abitative e di riqualificazione degli ambiti urbani, per rafforzare l'uso di tecnologie per la produzione di energia alternativa e la riduzione dei consumi energetici in contesti urbani, per incentivare azioni di riqualificazione dei paesaggi degradati anche attraverso interventi di forestazione urbana, per promuovere la riqualificazione ed il recupero del patrimonio esistente, per la valutazione e gestione dei georischi (sismici, idrogeologici e di erosione costiera), per la valutazione e gestione delle georisorse (patrimonio geologico, acque sotterranee, geotermali e geotermiche).

All'ASSET sono assegnate le seguenti competenze:

- a. supporto ai processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente;
- b. supporto alla pianificazione regionale di settore con particolare riferimento al piano di riordino dell'edilizia sanitaria regionale in coerenza con il piano regionale della sanità;
- c. definizione di criteri operativi e linee guida per l'attuazione di piani di miglioramento infrastrutturale del Trasporto Pubblico Regionale e Locale (T.P.R.L.);
- d. elaborazioni di analisi modellistiche e tecnico-economiche propedeutiche all'aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti e dei relativi piani di attuazione;
- e. rilevazione, analisi e pubblicazione dei dati sulla mobilità regionale ed i suoi processi evolutivi, ai fini della determinazione dei servizi minimi e della rispondenza del sistema dei trasporti alle esigenze economiche e sociali della comunità regionale;
- f. rilevazione e analisi, mediante Rapporto Annuale TP alla Giunta Regionale, dei livelli di produttività delle imprese di trasporto, ai fini della definizione di standard ottimali di gestione;
- g. approfondimento e sviluppo, in un'ottica intermodale, delle linee d'intervento in tema di merci e logistica, attraverso l'elaborazione del PML (Piano regionale delle Merci e della Logistica);
- h. verifica del grado di integrazione modale del sistema del trasporto pubblico e proposta di interventi migliorativi per la redazione della pianificazione attuativa del PRT;
- i. supporto tecnico giuridico agli Uffici regionali competenti alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale;
- j. centro regionale di monitoraggio e governo della sicurezza stradale;



- k. supporto al processo di pianificazione strategica degli investimenti in tema di pianificazione e sviluppo ecosostenibile del territorio;
- l. fornire supporto tecnico, ove richiesto, all'Area metropolitana e agli Enti Locali anche di area vasta nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell'Agenzia;
- m. attività di project management per nuovi progetti strategici, progetti di miglioramento incrementale nonché per progetti di ricerca e sviluppo da attuarsi nel Dipartimento associato all'ASSET e nelle Sezioni/Strutture in cui esso è articolato, nelle materie istituzionalmente di competenza dell'Agenzia;
- n. analisi di mercato relative ai servizi pubblici locali;
- o. analisi e miglioramento della normazione in materia di edilizia residenziale pubblico-privata e delle politiche di riqualificazione degli ambiti urbani;
- p. promozione della pubblica utilità delle opere di interesse regionale;
- q. assistenza tecnica alle strutture regionali nella definizione degli strumenti di programmazione regionale in coordinamento con la programmazione interregionale e nazionale, con i Progetti speciali e con gli Accordi di programma quadro a carattere regionale o interregionale.
- r. supporto tecnico alle attività regionali per i piani di riassetto idrogeomorfologico e per gli interventi di tutela e ripristino causati dai fenomeni di dissesto nonché per gli effetti di terremoti o altri fenomeni calamitosi;
- s. supporto tecnico agli uffici regionali nonché alla Protezione civile per le attività di prevenzione e tutela del territorio regionale mediante rilevamenti ortofotografici, mappatura informatizzata delle carte geologiche e geotermiche, analisi dei piani insediativi e linee guida per una pianificazione sostenibile, diagnostica e analisi strutturale antisismica degli edifici, valutazione della vulnerabilità del patrimonio edilizio e dei centri storici, restauro e salvaguardia del patrimonio storico e monumentale;
- t. supporto tecnico alla Regione Puglia, agli enti regionali, agli enti locali pugliesi nonché ai concessionari di opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva e valutazione dei progetti ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o norme similari;
- u. supporto tecnico alla Regione Puglia per il monitoraggio e la mappatura delle grandi opere e dei programmi di opere pubbliche realizzate nel territorio regionale.

La struttura organizzativa dell'ASSET.

Il modello organizzativo dell'Agenzia è strutturato sulla base di ciò che è stato indicato nell'allegato N. 1 "IL FLUSSO SISTEMICO NELLA GOVERNANCE DELLA REGIONE PUGLIA" della D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015, relativa all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA", atto di Alta Organizzazione previsto per la Regione Puglia e le Agenzia Strategiche.

La struttura organizzativa si propone l'obiettivo di assicurare un'efficiente organizzazione delle risorse umane, da perseguire attraverso un più razionale impiego della forza lavoro unita alla valorizzazione delle diverse figure professionali presenti in organico.

Gli organi istituzionali dell'Ente sono individuati dalla legge istitutiva e corrispondono al Direttore Generale e al Collegio dei revisori contabili. Le regole di funzionamento degli stessi sono definite dalla stessa legge, a cui si rinvia.



L'Agenzia è diretta dal Direttore Generale con l'obiettivo di perseguire la finalità e gli obiettivi dell'Agenzia stessa.

Nelle proprie attività, il Direttore Generale è coadiuvato dai Dirigenti responsabili delle Aree tecniche, articolate in Servizi, e supportato dalla Struttura Amministrativa di funzionamento, diretta da un Dirigente amministrativo, articolata in Servizi, oltre ai Servizi di staff direttamente dipendenti dalla Direzione Generale.

La struttura organizzativa di Asset è una struttura a matrice.

La struttura a matrice vede, come riportato in figura 1, sulle colonne i temi operativi ovvero le Aree tecniche attraverso le quali tale organizzazione deve agire e che costituisce il core dell'attività di exploration dell'Agenzia e sulle righe della matrice le Funzioni che saranno trasversali alle Aree, a cui non sono assegnate risorse umane fisse, ma saranno di volta in volta individuate nelle Aree, nella Struttura e nei Servizi.

Al personale di comparto e dirigenziale dell'Agenzia verrà applicato il CCNL "Regioni e Autonomie Locali".

Livelli di articolazione gestionale dell'organizzazione


La struttura organizzativa dell'Ente, coerentemente con le previsioni della D.G.R 1518 del 31 luglio 2015, si articola nei seguenti livelli:

- Direzione Generale, alla quale è preposto un Direttore Generale;
- 2 Aree tecniche e 1 Struttura Amministrativa di funzionamento, alle quali sono preposti 2 Dirigenti Tecnici e 1 Dirigente Amministrativo;
- 13 Servizi, di cui 6 relativi alle aree Tecniche, 4 alla Struttura Amministrativa di funzionamento e 3 alla Direzione Generale, alle quali sono preposti figure di responsabilità del comparto;
- 2 Organismi indipendenti: Organismo Indipendente di Valutazione e Collegio dei Revisori regolamentati in base alla normativa nazionale e regionale.
- 3 Funzioni: Project Management Office, Ricerca Innovazione e programmazione e Attuazione programmi, gestione processi e policy making.

Questi livelli sono stati individuati, tenuto conto dei compiti assegnati all'Asset dalla Legge Istitutiva (L.R. 41/2017 del 02/11/2017) e dal Modello Maia con l'obiettivo di assicurare il funzionamento generale, le attività di programmazione e di supporto specialistico nonché la realizzazione delle attività progettuali dell'Agenzia.



ALLEGATO A : Organigramma dell'ASSET (Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio)



ver. 1.5 del 14/11/2017



ALLEGATO B : Funzionigramma ASSET (livelli organizzativi ottimali)

DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è un organo dell'Agenzia nominato con Deliberazione della Giunta Regionale su proposta degli Assessori ai rami e ha la rappresentanza legale della stessa garantendone la coerenza dell'azione con gli indirizzi strategici e gli atti di vigilanza del Governo regionale.

Il Direttore Generale, oltre agli specifici compiti eventualmente indicati nell'atto di nomina della Giunta Regionale provvede:

- all'adozione e attuazione del piano annuale e del piano triennale delle attività dell'Agenzia;
- al coordinamento, alla verifica ed al controllo delle attività tecniche dell'Agenzia;
- all'adozione del bilancio preventivo economico pluriennale e annuale dell'Agenzia;
- all'adozione del bilancio d'esercizio e della relazione annuale sui risultati conseguiti;
- all'adozione dei regolamenti e degli atti di organizzazione dell'Agenzia;
- sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle attività dell'Agenzia assicurandone l'imparzialità, l'economicità e l'efficienza;
- alla predisposizione della proposta della dotazione organica e delle relative modifiche;
- alla stipula di convenzioni con altre pubbliche amministrazioni;
- alla cura dei rapporti con l'Amministrazione regionale e a rappresentare l'Agenzia nei tavoli di lavoro con gli organismi regionali, nazionali ed internazionali;
- a presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia.

Il Direttore Generale è assistito nella propria attività direttamente dai seguenti due Servizi:

- 1) Affari generali, provveditorato, segreteria e sicurezza sul lavoro;
- 2) Affari legali, anticorruzione e trasparenza;

Questi Servizi svolgono per l'Agenzia, attività di interfacciamento con l'esterno e forniscono supporto alle attività generali di carattere orizzontale e d'istituto della stessa.

Il Servizio "Affari legali, anticorruzione e trasparenza", svolge inoltre attività consultiva, di verifica tecnico-amministrativa-legislativa sui procedimenti e di studio e ricerca normativa.

SERVIZIO VALUTAZIONE E VERIFICA DEI PROGETTI (ACCREDITAMENTO UNI/ISO 17020)

Con espresso riferimento al comma 3 lettera t) dell'art. 2 l'Agenzia dovrà offrire supporto tecnico alla Regione Puglia, agli enti regionali, agli enti locali pugliesi nonché ai concessionari di opere



pubbliche, per le attività di verifica preventiva e valutazione dei progetti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 n.50 (Codice dei Contratti pubblici), nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedano accreditamento ai sensi delle norme UNI EN ISO/IEC 17020 o norme similari. Pertanto è necessario costituire un nucleo indipendente di valutazione che operi come organismo indipendente e sia accreditato come organismo di ispezione di tipo C per la verifica dei progetti ai fini della validazione. La procedura di accreditamento presso "ACCREDIA" prevede alcuni requisiti di base e la definizione di procedure operative codificate e standardizzate tra cui la disponibilità di un nucleo indipendente di valutazione che operi l'istruttoria delle richieste di verifica progettuale. Quindi al nucleo istruttorio potranno essere affiancati tecnici opportunamente qualificati e specializzati, in relazione alla tipologia di progetto da validare, che opereranno in tale settore. Il nucleo di valutazione consta di personale interno e tecnici o consulenti esterni purché non abbiano preso parte alle attività di progettazione.

L'Agenzia potrà operare in questo ambito sia nei confronti della stessa Regione sia nei confronti di altri enti pubblici o concessionari di Lavori Pubblici che debbano richiedere il servizio di verifica dei progetti ai fini della validazione prevista dall'art 26 del Codice degli Appalti.

Il nucleo di valutazione potrà fornire anche supporto tecnico/giuridico all'Agenzia e alla Regione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa rispetto alle leggi e ai regolamenti, a tal proposito collaborando con il Direttore Generale.

Inizialmente l'Agenzia potrà ricorrere al supporto di auditor esterni ovvero professionisti opportunamente qualificati ed in possesso delle certificazioni rilasciate dagli Organismi ufficiali di Accreditamento per le certificazioni di Qualità. Gradualmente potranno essere formati e qualificati anche tecnici interni, dipendenti dell'Agenzia, attraverso i corsi abilitanti certificati.

Al nucleo di valutazione, per specifiche verifiche e competenze specialistiche, potranno essere integrati anche dirigenti o funzionari regionali che abbiano maturato le qualifiche necessarie.

Figure professionali	Categoria	Qualifica	Posti
Istruttore direttivo addetto al nucleo di valutazione e verifica ai sensi della UNI/ISO 17020	D	istruttore direttivo tecnico	2

SERVIZIO AFFARI GENERALI, SEGRETERIA, PROVVEDITORATO E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Cura le relazioni con le strutture interne ed esterne dell'Agenzia per il coordinamento delle attività della Direzione.

Cura gli adempimenti connessi alle proposte di determinazioni, ordinanze e provvedimenti provenienti dalle diverse articolazioni dell'Agenzia per la successiva approvazione del Direttore Generale e pubblicazione.

Provvede alla registrazione e alla repertoriatura dei contratti, alla tenuta del libro delle determinazioni del Direttore Generale e gli adempimenti connessi tra cui la pubblicazione



online sul sito istituzionale dell'A.S.S.E.T.

Cura la tenuta degli archivi dei documenti, degli atti amministrativi, dell'archivio generale nonché degli archivi documentali della Direzione.

Formalizza la registrazione delle convenzioni.

Collabora con la Direzione Generale alla comunicazione delle direttive necessarie alla corretta attuazione degli indirizzi e dei principi in materia di organizzazione e di qualità emanati all'interno dell'ente.

Cura il "corporate-identity" nonché l'immagine dell'Agenzia in tutti rapporti con soggetti terzi.

Provvede ai servizi generali e alle necessità logistiche inerenti il funzionamento dell'Agenzia.

Provvede, avvalendosi della collaborazione delle Aree e Strutture interessate, alla definizione delle norme e regole necessarie alla corretta gestione degli spazi e dei locali componenti la sede, coordinandone e controllandone la corretta applicazione.

Provvede all'espletamento delle gare d'appalto per lavori, forniture, servizi e incarichi professionali, fatte salve le acquisizioni di modesto importo come disciplinate da apposito regolamento per le spese in economia. Cura la stipula dei contratti.

Per la redazione dei capitolati descrittivi e prestazionali di carattere tecnico e/o di progetti di lavori il Servizio si avvale, quale responsabile unico del procedimento, del personale in possesso delle necessarie competenze, anche ordinariamente assegnato ad altre Aree e Strutture, che per lo svolgimento di tale attività opera in collaborazione con lo stesso Servizio.

Cura l'acquisizione dei beni, delle risorse strumentali e dei servizi impiegati dai diversi Servizi, assicurando di norma l'esecuzione e il controllo sui relativi contratti nonché il monitoraggio dei consumi di fornitura e servizi.

Cura i procedimenti di inventariazione dei beni mobili e di assegnazione ai responsabili competenti e la gestione dell'inventario degli stessi.

Cura la gestione dell'archivio e provvede alle concessioni e alle cessioni ad ogni titolo dei beni mobili, nonché alle dichiarazioni di fuori uso dei beni mobili.

Provvede alla regolare tenuta del protocollo, alla ricezione e all'invio della corrispondenza (tramite servizio postale, fax o posta elettronica) e al rilascio di atti secondo le norme regolamentari sul diritto di accesso.

Cura le relazioni con il pubblico definendo, implementando e attuando i processi di ascolto organizzato dell'utenza dei servizi di trasporto e dei relativi bisogni, suggerimenti e segnalazioni.

E' responsabile per conto dell'Agenzia delle competenze ad essa affidate relative alla Carta Unica dei Servizi di TPL.

Progetta e coordina le iniziative e le relative attività di comunicazione dell'Agenzia in relazione all'attività della stessa nonché in relazione ai singoli progetti, studi e prodotti editoriali, cura le Relazioni Esterne della stessa e, su richiesta, dell'Assessorato Regionale alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità.

Intrattiene relazioni con il pubblico, con i media e con gli stakeholders.

Cura la pianificazione e l'organizzazione di campagne di comunicazione e degli eventi sia interni che aperti al pubblico (corsi di aggiornamento, giornate di studio, convegni, seminari, eventi vari).



Pianifica e coordina la produzione di newsletter, materiali promozionali, pubblicazioni.

Organizza e cura il centro documentazione tecnica, la rassegna dei quotidiani, periodici, web. Organizza manifestazioni, convegni ed eventi.

Promuove le azioni di informazione volte alla migliore fruibilità dei servizi destinati all'utenza esterna, in particolare mediante l'implementazione dei servizi interattivi presenti sul portale WEB dell'Agenzia e, dove richiesto, sui portali dell'Assessorato regionale di riferimento, in collaborazione con le competenti strutture dell'Agenzia.

Cura la predisposizione e invia i questionari Istat;

Cura gli adempimenti prescritti dalle norme di legge in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Individua il Medico Competente per la salute e la sicurezza dei dipendenti e ne gestisce i rapporti per conto dell'Agenzia.

Assicura direttamente o tramite consulenze specialistiche l'individuazione dei fattori di rischio e delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente.

Assiste il responsabile del servizio prevenzione e protezione dell'Agenzia nell'elaborazione delle procedure di sicurezza a livello generale e, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive.

Cura l'attivazione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori sull'antinfortunistica.

Collabora con le strutture dell'Agenzia per l'attuazione delle norme in tema di sicurezza.

Figure professionali	Categoria	Qualifica	Posti
Istruttore direttivo addetto ai Servizi generali e provveditorato e sicurezza sul lavoro	D	istruttore direttivo amministrativo	1
Istruttore addetto ai Servizi generali e provveditorato e sicurezza sul lavoro	C	Istruttore amministrativo	1

SERVIZIO AFFARI LEGALI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Svolge attività di carattere consultivo su questioni giuridiche ad essa proposte nelle materie di competenza dell'Agenzia e, ove richiesto, anche per l'Assessorato regionale di riferimento relativamente alle questioni in materia di trasporti. Dette attività si esplicano attraverso la formulazione di pareri scritti e/o orali.

Fornisce supporto tecnico/giuridico all'Agenzia in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi e ai regolamenti, a tal proposito collaborando con il Direttore Generale.

Svolge attività di supporto tecnico/giuridico relativamente ad eventuali giudizi in cui sia coinvolta l'Agenzia, dinanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie, civili, penali e amministrative, per tutti i gradi.



di giudizio ed in ogni loro fase, suggerendo le eventuali azioni da intraprendere e l'adozione di provvedimenti.

Si occupa dell'istruttoria dei reclami, esposti, diffide o altri fatti che potrebbero determinare l'insorgere di una lite, promuovendo l'utilizzo di strumenti di soluzione anticipata.

Garantisce l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso agli atti ed ai procedimenti, di partecipazione in favore degli utenti singoli e associati, anche formulando proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

Cura la redazione di contratti, convenzioni e accordi in materia di particolare complessità, d'intesa e con la collaborazione delle altre strutture dell'Agenzia interessate.

Cura gli adempimenti previsti dalla legge in tema di trasparenza e legalità

Costituisce naturale interfaccia con gli uffici degli Assessorati nell'ambito dello studio di tematiche di interesse comune.

Cura la raccolta della normativa comunitaria, nazionale, regionale, delle proposte di legge e degli atti amministrativi in genere di interesse per le attività dell'Agenzia, provvedendo al costante aggiornamento degli uffici.

Collabora alla formulazione di proposte legislative nelle materie di competenza dell'Agenzia.

Cura gli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai contraenti e dai concorrenti ai fini della partecipazione alle gare e adotta le eventuali determinazioni conseguenti.

Studia e fa ricerca sulle "best practice" nelle materie di competenza dell'Agenzia.

Promuove interventi e iniziative volti a conseguire la semplificazione amministrativa nell'ambito delle attività dell'Agenzia.

Cura e gestisce l'inserimento dati nel Sistema Perla PA;

D'intesa con i Servizi Regionali competenti collabora alle attività di trasferimento al demanio regionale della rete ferroviaria e del materiale rotabile di competenza.

Figure professionali	Categoria	Qualifica	Posti
Istruttore direttivo addetto agli affari legali, anticorruzione e trasparenza	D	istruttore direttivo amministrativo	1

STRUTTURA AMMINISTRAZIONE

Al vertice della Struttura è posto un Dirigente Amministrativo, con compiti di responsabilità e coordinamento dei Servizi appartenenti alla Struttura Amministrativa dell'Agenzia, oltre a:

Curare la gestione del budget con i Dirigenti delle Aree tecniche.



Apporre il visto di regolarità contabile sugli atti del Direttore Generale e dei Dirigenti delle Aree tecniche che prevedono la movimentazione di risorse del bilancio o extra bilancio e le relative liquidazioni.

Apporre il visto di copertura finanziaria, dopo la verifica della disponibilità, sulle determinazioni di liquidazione.

Questa Struttura, provvede a tutte le attività "orizzontali" dell'Agenzia indispensabili per la gestione delle attività di carattere amministrativo, dalla gestione del personale alla contabilità e bilancio e dall'economato ai servizi informativi, composta oltre che da un Dirigente Amministrativo, anche da un'unità di personale categoria C, ed è articolato nei seguenti quattro Servizi:

- 1) Personale;
- 2) Contabilità e bilancio;
- 3) Economato;
- 4) Sistemi informativi.

Figure professionali	Categoria	Qualifica	Posti
Dirigente di Struttura	Dirigente	Dirigente Amministrativo	1
Istruttore addetto alla Struttura Amministrativa	C	Istruttore amministrativo	1

SERVIZIO PERSONALE

Su indicazione del Dirigente della Struttura Amministrazione, cura l'istruttoria, la predisposizione e la periodica revisione della dotazione organica e del fabbisogno di personale dell'Agenzia e dei profili professionali.

Definisce le competenze professionali richieste a ciascun profilo professionale e alle diverse posizioni di lavoro.

Su indicazione del Dirigente della struttura Amministrazione, provvede alla programmazione dell'acquisizione di risorse umane, predisponendo le proposte inerenti i piani di assunzione.

Cura i procedimenti di concorso e di selezione del personale preordinati alla costituzione di rapporti di lavoro subordinato, anche fornendo supporto alle commissioni esaminatrici.

Cura i procedimenti preordinati all'assunzione in servizio e predisporre i contratti individuali di lavoro.

Cura i procedimenti preordinati all'affidamento degli incarichi professionali di collaborazione, di consulenza nelle diverse forme contrattuali.



Svolge le attività inerenti alla gestione del personale (gestione giuridica, economica e previdenziale) e, in particolare:

- Predisporre le buste paga e gli assegni vari al personale, alla gestione delle competenze del Direttore Generale, alla gestione dei prestiti, delle ritenute varie al personale e dei pignoramenti, alla verifica della quadratura della stampa degli stipendi mensili con relativa trasmissione alle competenti strutture addette alla contabilità per gli adempimenti consequenziali, elaborando ed inviando all'INPS (ex gestione INPDAP) la denuncia mensile dei versamenti contributivi (UNIEMENS), gestendo ed elaborando il modello di certificazione dei redditi provvedendo agli oneri previdenziali ed assistenziali ed alle ricongiunzioni, predisponendo e trasmettendo il Conto Annuale e la Relazione al Conto Annuale e la relazione sulle spese del personale da inviare alla Regione Puglia;
- Provvede alle dichiarazioni ed alle certificazioni di sostituto di imposta relativamente a i dipendenti e ai collaboratori e parasubordinati;
- Cura la gestione delle pratiche assicurative concernenti gli infortuni del personale, coordinando la tenuta dei registri infortuni.
- Rileva le presenze, i congedi, le assenze per malattia, i permessi, etc. e provvede agli accertamenti e controlli medico-legali.
- Cura gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro, allo stato del personale, alla corretta applicazione dei contratti nazionali e decentrati, alla valutazione dei risultati e agli istituti incentivanti.
- Cura i procedimenti disciplinari.
- Cura la mobilità interna ed esterna del personale.
- Propone la definizione di indirizzi applicativi degli istituti di incentivazione della produttività del personale.
- Cura la costituzione e suddivisione del fondo decentrato integrativo e del fondo straordinario.
- Si occupa degli adempimenti in materia di comunicazioni e pubblicazioni relative alla contrattazione integrativa.

Cura gli adempimenti concernenti la gestione dei trattamenti retributivi del Direttore Generale, dei Dirigenti e dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dei collaboratori esterni ed alla conservazione della relativa documentazione.

Cura gli adempimenti concernenti il trattamento pensionistico e previdenziale dei dipendenti dell'Agenzia.

Svolge attività di supporto per la tenuta delle relazioni sindacali gestendole nell'ambito delle politiche di indirizzo e coordinamento emanate dalla Direzione Generale e dal Dirigente della Struttura Amministrazione.

Definisce il fabbisogno formativo e provvede alla programmazione della crescita professionale delle risorse umane dell'Agenzia.

Individua, organizza e gestisce i corsi e le altre attività di aggiornamento obbligatorio e di formazione.

Istruisce le richieste di partecipazione ad iniziative di aggiornamento (convegni, congressi, seminari, ecc..) rientranti nell'aggiornamento obbligatorio o facoltativo e loro definitiva autorizzazione.



Rilascia le certificazioni di frequenza relative ad iniziative formative direttamente gestite dall'Agenzia.

Predisporre gli strumenti tecnici e di supporto alla Struttura Amministrazione nelle funzioni della gestione organizzativa del personale dell'Agenzia.

Provvede all'invio dei dati relativi alla banca dati dei contratti integrativi all'Aran.

Figure professionali	Categoria	Qualifica	Posti
Istruttore direttivo addetto al Personale	D	istruttore direttivo amministrativo	2

SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO.

Provvede alla redazione dello schema di Budget annuale e degli assestamenti sulla base delle direttive definite dal Direttore Generale e dal Dirigente della Struttura Amministrazione, del Budget Pluriennale, e tutte le attività amministrative di carattere contabile e fiscale necessarie alla gestione dell'Agenzia, garantendo il rispetto dei tempi, delle norme e delle procedure.

Cura la contabilità generale dell'Agenzia, nelle modalità previste dalle disposizioni regolamentari dell'Agenzia.

Cura la tenuta della contabilità economica-analitica, rendendo disponibili i dati per l'attività di pianificazione e controllo.

Provvede alla registrazione delle fatture e all'imputazione dei relativi costi e ricavi.

Compila le dichiarazioni fiscali di competenza dell'Agenzia, quali ad esempio quelle dei sostituti di imposta (770) ed IRAP e si relaziona con i competenti uffici Finanziari per gli adempimenti necessari.

Provvede alle dichiarazioni ed alle certificazioni di sostituto di imposta relativamente a i professionisti incaricati e collaboratori occasionali.

Tiene la contabilità patrimoniale e l'inventario dei beni mobili ed immobili.

Svolge la funzione di Segreteria del Collegio dei Revisori.

Cura l'immissione dei dati relativi al sistema informativo regionale Corolla;

Provvede alla trasmissione dei dati alla Regione Puglia – Nucleo Conti Pubblici Territoriali;

Provvede all'invio dei dati alla Regione Puglia relativi al Bilancio Consolidato Regionale e alla verifica crediti-debiti;

Figure professionali	Categoria	Qualifica	Posti
Istruttore direttivo addetto alla Contabilità	D	istruttore direttivo amministrativo	1



e al bilancio			
Istruttore addetto alla Contabilità e al bilancio	C	Istruttore amministrativo	1

SERVIZIO ECONOMATO

Attua i processi di gestione dei pagamenti delle retribuzioni, delle missioni e dei premi di produttività, dei contributi previdenziali e di quiescenza del personale dell'Agenzia.

Cura le riscossioni dell'Agenzia, emissioni delle relative reversali e riscontro delle entrate con i conti di Tesoreria.

Provvede alle operazioni concernenti segnalazioni di rivalsa e recupero credito.

Mantiene aggiornata l'anagrafica fornitori, in relazione alle modalità di accredito e cessione dei crediti;

Cura gli adempimenti e la gestione del nodo dei pagamenti Pago Pa;

Provvede alla gestione compensi a terzi.

Cura la gestione apertura e chiusura conti, l'emissione di mandati di pagamento previa acquisizione della firma del Direttore Generale.

Svolge le attività di scarico mandati e reversali.

Assicura la riemissione dei pagamenti non andati a buon fine.

Predisporre il capitolato di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria.

Figure professionali	Categoria	Qualifica	Posti
Istruttore direttivo addetto all'Economato	D	istruttore direttivo amministrativo	1

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

Elabora proposte in merito allo sviluppo generale e integrato del processo di automazione all'interno dell'Agenzia e all'interconnessione del sistema informatico con il mondo esterno.

Definisce e gestisce, per i sistemi informatici e per le basi di dati, i diversi livelli di autorizzazione al fine di garantire la sicurezza, l'affidabilità e il rispetto della normativa sulla privacy. Elabora criteri per la sicurezza informatica e redige il "Documento Programmatico sulla Sicurezza" di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

Cura l'acquisizione dei sistemi informatici e delle dotazioni strumentali.

Cura, d'intesa con il Dirigente della Struttura Amministrativa e con i dirigenti delle Aree



dell'Agenzia, i processi di informatizzazione dell'Agenzia e i rapporti con i soggetti esterni in ordine alle procedure informatiche.

Cura la predisposizione dei capitolati tecnici per l'acquisizione di beni e servizi informatici e di telecomunicazione.

Realizza e mantiene in costante aggiornamento un sistema Open Data relativo a tutte le informazioni connesse con l'esecuzione dei programmi d'esercizio dei concessionari dei servizi di TPL regionale.

Effettua la verifica del rispetto delle regole per la sicurezza da parte dei diversi uffici.

E' responsabile della sicurezza informatica e telematica.

Gestisce operativamente i server e controlla gli accessi alla sala server.

Cura l'esecuzione e l'idonea conservazione delle unità di backup.

Cura la gestione dell'attività sistemistica sui server.

Cura la progettazione, lo sviluppo e l'implementazione delle basi dati e delle componenti tecnologiche ed applicative dei sistemi informatici.

Cura la realizzazione, gestione e manutenzione delle reti informatiche.

Verifica il rispetto delle condizioni di utilizzo del software previste nelle rispettive licenze.

Cura gli aspetti tecnici e procedurali dell'implementazione dei sistemi informativi adottati dall'Agenzia e le relative banche dati oltre a garantire l'intelligibilità e l'interoperabilità dei diversi formati di dato.

Determina le esigenze dell'hardware e del software necessario per l'ente in relazione alle istanze degli uffici e fornisce supporto tecnico alle strutture dell'Agenzia per il relativo funzionamento.

Garantisce il regolare funzionamento e l'aggiornamento del protocollo informatico dell'Agenzia.

Assicura le verifiche post-installazione del corretto utilizzo degli apparati, dopo una valutazione in fase di acquisto degli stessi.

Provvedere alla manutenzione, monitoraggio e controllo sui server di rete aggiornandoli ove necessario e raccogliere le proposte di miglioramento e le necessità da parte degli addetti.

Provvede alla gestione e manutenzione del sito web istituzionale e, ove richiesto, di quello dell'Assessorato di riferimento.

Figure professionali	Categoria	Qualifica	Posti
Istruttore direttivo addetto ai sistemi informatici	D	istruttore direttivo informatico	1



AREA INFRASTRUTTURE A RETE, MOBILITA', BONIFICHE E CICLO RIFIUTI

Al vertice dell'Area è previsto un Dirigente Tecnico, con compiti di responsabilità e coordinamento dei Servizi inerenti le infrastrutture a rete e la mobilità dell'Agenzia.

Quest'Area provvede principalmente a parte dei compiti tipicamente d'istituto dell'Agenzia conferiti dalla Regione ai sensi dell'art. 2 della L.R. 41/2017. Il Dirigente Tecnico responsabile, coordina, verifica e controlla, in coerenza con le disposizioni normative e regolamentari regionali, relative alle infrastrutture a rete e alla mobilità, le attività dei singoli servizi. In particolare supporta il Direttore Generale nella definizione degli indirizzi di gestione, nella verifica di coerenza dei programmi triennali e progetti esecutivi proposti dai Servizi con gli indirizzi impartiti.

L'Area è composta da un Dirigente Tecnico, oltre che da un'unità di personale categoria C, fornisce supporto tecnico, ove richiesto, all'Area metropolitana e agli enti locali anche di area vasta nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell'Agenzia ed è articolata nei seguenti tre Servizi:

- 1) Mobilità e infrastrutture di trasporto.
- 2) Infrastrutture a rete e risorse idriche.
- 3) Difesa del suolo bonifiche e ciclo rifiuti.

Figure professionali	Categoria	Qualifica	Posti
Dirigente di Area	Dirigente	Dirigente Tecnico	1
Istruttore addetto alla Area Infrastrutture a rete e mobilità	C	Istruttore amministrativo	1

SERVIZIO MOBILITA' E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Fornisce il supporto alla Regione e agli Enti Locali nelle attività di pianificazione dei trasporti e delle infrastrutture per la mobilità delle persone e delle merci.

Cura la gestione, in collaborazione con i competenti uffici regionali, del processo di pianificazione degli investimenti e monitoraggio del sistema dei trasporti pubblici.

Cura la gestione, in collaborazione con i competenti uffici regionali, del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità e di progettazione e programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi e del Programma Triennale dei Servizi integrati fra loro e con la mobilità privata.

Collabora alla definizione delle linee guida per la pianificazione degli investimenti e redazione del Piano Regionale dei Trasporti, secondo parametri di compatibilità ambientale.

Sviluppa, applica ed aggiorna i metodi e gli strumenti di calcolo per la simulazione, proiezione, valutazione ed analisi dei sistemi di trasporto (trasporto pubblico e auto)

Contribuisce, in collaborazione con gli Enti responsabili, alla pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture, del materiale rotabile, delle tecnologie telematiche di controllo e di governo



mobilità e degli investimenti.

Effettua analisi economiche e finanziarie (comprese le analisi benefici costi) di sistemi, progetti, investimenti, iniziative di sviluppo, nonché di costo di produzione dei servizi di trasporto pubblico locale.

Costruisce il modello del sistema del TPRL pugliese sistematizzando e validando nel database del sistema informativo tutti i dati necessari.

Elabora indicatori per sottoreti e/o per ambiti territoriali utili alla definizione di strategie e proposte di sviluppo dei servizi di TPRL.

Cura la pubblicazione e la diffusione dei dati monitorati.

Svolge attività di supporto al controllo e monitoraggio degli investimenti regionali nel settore dei Trasporti Pubblici Locali.

Collabora alla valutazione dei programmi economici e finanziari per la realizzazione degli investimenti individuati dal processo di pianificazione.

Collabora alla redazione dei piani di investimento pluriennali nel settore dei Trasporti Pubblici Locali.

Esegue l'acquisizione, la sistematizzazione e l'elaborazione dei dati relativi al trasporto delle merci sul territorio regionale attraverso porti, aeroporti, strade e ferrovie con lo scopo di analizzare il modello di domanda e offerta di trasporto merci utile alla elaborazione del Piano regionale delle merci e della logistica, redatto in collaborazione con l'ufficio Logistica e Grandi Progetti della Regione Puglia e seguendone l'attuazione al fine del raggiungimento degli obiettivi di mobilità intermodale delle merci.

In collaborazione con lo stesso ufficio regionale competente, cura la produzione di indici di prestazione delle diverse modalità di trasporto delle merci al fine di misurare e verificare l'efficacia e l'efficienza degli obiettivi strategici definiti dal Governo Regionale e le politiche attuate in materia di traffico merci, con particolare riferimento agli interventi infrastrutturali.

Provvede al caricamento, sul grafo del sistema informativo a supporto del modello di trasporto regionale, delle rotte commerciali servite dai porti e dagli aeroporti in ambito regionale e alla mappatura sullo stesso delle rotte che interessano gli scali portuali e aeroportuali pugliesi, della frequenza dei collegamenti e delle frequentazioni delle stesse da parte dei passeggeri.

Cura la raccolta, la catalogazione e la conservazione dei dati relativi a:

- aziende di trasporto che operano nel territorio della Regione Puglia;
- livelli di produttività delle imprese di trasporto;
- investimenti regionali nel settore dei trasporti;
- sistema della qualità dei servizi e del sistema di informazione alla clientela da parte dei gestori dei servizi di trasporto pubblico.

Cura, attraverso il Centro REgionale di Monitoraggio e governo della Sicurezza Stradale, C.RE.M.S.S., lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi geografici nonché la raccolta, la catalogazione e la conservazione dei dati relativi a:

- sistema della mobilità e sicurezza stradale;



- incidentalità stradale, sicurezza delle infrastrutture per la mobilità e comportamento degli utenti.

Progetta e cura la realizzazione di indagini, conteggi e rilevamenti sulla mobilità delle persone, sulla qualità dei trasporti, sull'uso dei modi (frequentazione delle linee di trasporto pubblico, flussi veicolari), sulla fruizione di biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico locale.

Predispose un programma operativo per la raccolta e l'elaborazione dei dati sulla mobilità ed incidentalità stradale mediante appropriati sistemi informatizzati.

Collabora con i competenti uffici regionali alla predisposizione di analisi dei dati sulla mobilità e sulla sicurezza stradale.

Collabora con la Regione Puglia a tutte le attività previste nel campo della sicurezza stradale e nella diffusione dei dati e degli studi nonché alla regolare trasmissione all'ISTAT dei dati sull'incidentalità stradale ricevuti dai soggetti deputati dalle norme nazionali al loro rilevamento.

Implementa le adeguate strategie finalizzate all'integrazione e al coordinamento delle attività di governance della sicurezza stradale.

Identifica e studia i fattori di rischio prioritari e propone interventi mirati che consentano di contrastare tali minacce.

Collabora alla predisposizione di programmi operativi di indagine e studio dei dati sull'incidentalità, sulla sicurezza delle infrastrutture e sui comportamenti degli utenti della strada.

Predispose e cura gli studi e le pubblicazioni, sia di settore che specifiche, sugli aspetti legati all'incidentalità, alla sicurezza delle infrastrutture e ai comportamenti degli utenti della strada.

Collabora con i competenti uffici regionali alla definizione dei criteri per la riduzione della congestione del traffico, dell'inquinamento e dell'incidentalità stradale.

Identifica i fattori migliorativi nei processi di indagine e raccolta dei dati e sulla gestione del rischio riveniente dall'infrastruttura e dai comportamenti degli utenti.

Cura l'installazione, la configurazione, il monitoraggio e il corretto funzionamento dei servizi applicativi G.I.S..

Amministra i database cartografici, il loro corretto funzionamento e aggiornamento e i diritti d'accesso differenziati per tipologia d'utente.

Contribuisce all'analisi dei processi organizzativi da automatizzare e fornisce indicazioni sviluppando componenti software di dettaglio e/o intervenendo direttamente su parti del software già in uso.

Pianifica e gestisce il corretto allineamento tra sistemi GIS e gli altri database.

Garantisce la standardizzazione delle configurazioni degli strumenti G.I.S..

Svilupa soluzioni informatiche per l'automazione di piccole interrogazioni spaziali necessarie agli uffici per il controllo, la pianificazione e la gestione.

Cura l'identificazione dei contenuti formativi per il corretto utilizzo degli strumenti di visualizzazione e gestione di sistemi G.I.S.

Elabora interrogazioni e dati statistici complessi per l'Agenzia e per la Regione.

Elabora interrogazioni spaziali complesse, viste spaziali finalizzate alle funzioni di programmazione



e progettazione del territorio.

Si occupa degli studi e ricerche riguardanti processi innovativi nei settori della mobilità delle persone e delle merci e della sicurezza stradale.

Cura le iniziative e gli interventi che favoriscono la mobilità sostenibile, la progettazione dei relativi servizi e opere favorendo l'integrazione del servizio di trasporto delle biciclette sui mezzi di trasporto pubblico.

Formula proposte di integrazione modale favorendo l'armonizzazione del traffico privato con il trasporto pubblico.

Valuta l'accessibilità dei servizi e delle infrastrutture di trasporto nonché dell'accessibilità delle infrastrutture per la mobilità da parte dell'utenza debole.

Predisporre studi e linee guida atti a garantire tali principi per tutte le modalità di trasporto pubblico.

Collabora inoltre con i competenti uffici regionali nello svolgimento delle seguenti attività:

- l'elaborazione, l'implementazione del Documento regionale di indirizzi per la mobilità ciclistica e ne segue l'attuazione con una continua azione di monitoraggio e supporto dei diversi soggetti pubblici e privati coinvolti;
- la formazione e l'aggiornamento della sezione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) dedicato alla rete ciclabile regionale, in collaborazione con gli Uffici provinciali interessati dalla pianificazione della Mobilità Ciclistica, classificando le ciclovie per tipologia e qualità in conformità al successivo art.7. Il SIT è, nelle sue indicazioni principali, reso accessibile a mezzo internet;
- la progettazione e la vigilanza sulla manutenzione di opere e segnaletica della rete di competenza regionale d'intesa con le strutture regionali direttamente interessate;
- la cura dei rapporti con Enti e Società per l'implementazione dell'uso della bicicletta e dell'intermodalità (bici+treno/bus/nave/aereo) promuovendo eventuali accordi;
- la proposta alle competenti strutture regionali dell'erogazione di eventuali incentivi economici alla mobilità ciclistica sia per la realizzazione di infrastrutture ciclabili sia per l'attivazione di azioni finalizzate all'incremento dell'uso della bicicletta;
- la promozione dell'uso della bicicletta presso i cittadini favorendo lo sviluppo di servizi alla ciclabilità;
- la progettazione di interventi per l'educazione e la formazione sulla mobilità ciclistica ed azioni di sensibilizzazione per la diffusione dell'utilizzo della bicicletta negli spostamenti quotidiani;
- la promozione dell'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto efficiente, pulito e sicuro, attraverso la costruzione di una rete interistituzionale, con i diversi attori interessati nel settore della formazione, educazione e comunicazione;
- la diffusione dei dati sulla mobilità ciclistica al fine di permettere a Comuni e Province di attuare politiche e di progettare interventi coerenti con le analisi quantitative e qualitative realizzate.



Figure professionali	Categoria	Qualifica	Posti
Istruttore direttivo addetto alla mobilità e infrastrutture dei trasporti	D	istruttore direttivo tecnico	3

SERVIZIO INFRASTRUTTURE A RETE E RISORSE IDRICHE

Fornisce il supporto alla Regione e agli Enti Locali nelle attività di pianificazione delle infrastrutture a rete e in materia di Opere e Lavori Pubblici.

Collabora, con i competenti uffici regionali, nel processo di pianificazione degli investimenti e monitoraggio delle reti infrastrutturali e delle risorse idriche.

Collabora con gli Uffici regionali nell gestione ed attuazione degli interventi finanziati a valere su fondi regionali, statali e comunitari, riguardanti opere e lavori pubblici di interesse regionale;

Collabora alla Progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici di competenza regionale nonché di lavori pubblici di competenza degli enti locali, su richiesta dei medesimi.

Svolge attività preliminare consultiva su progettazione e realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale (art. 11, LR 13/2001 e art. 2, LR 19/2013), con particolare riferimento ad edilizia ospedaliera, edilizia scolastica, strade ed altre infrastrutture;

Collabora per lo sviluppo dei quadri di conoscenza del territorio, dell'ambiente, del sistema infrastrutturale regionale, con particolare riferimento all'analisi dei georischi (idrogeologico e sismico), attraverso l'uso del sistema informativo territoriale (SIT) e l'aggiornamento della cartografia tecnica di base e del database topografico;

Collabora alla formulazione di linee guida in applicazione delle norme costruttive in zone sismiche, attribuite alla Regione con il DPGR n. 177 del 23 febbraio 2010; collabora con gli uffici regionali ad eventuali attività di vigilanza e controllo e con gli Uffici regionali dedicati alla protezione civile a supporto delle Prefetture;

Figure professionali	Categoria	Qualifica	Posti
Istruttore direttivo addetto alle infrastrutture a rete e risorse idriche	D	istruttore direttivo tecnico	3

SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, BONIFICHE E CICLO DEI RIFIUTI

Collabora con gli Uffici regionali alla programmazione di interventi strutturali per la salvaguardia del territorio in materia di difesa del suolo nell'ambito del territorio regionale da finanziarsi mediante fondi comunitari, fondi FSC, fondi statali e regionali;

Contribuisce, in particolare, all'attività di selezione degli interventi strutturali per la riduzione del rischio idrogeologico da finanziarsi nell'ambito dei fondi comunitari in materia di difesa del suolo,



e la gestione delle relative risorse;

Collabora a sostegno della Regione Puglia per la pianificazione e la programmazione di interventi strutturali per la riduzione del rischio sismico degli edifici pubblici di interesse strategico, delle opere infrastrutturali rilevanti gestendo le relative risorse;

Svolge attività di supporto alla pianificazione in materia di difesa del suolo, con particolare riferimento alla pianificazione di bacino in relazione alla definizione dei Piani di Assetto Idrogeologico;

Contribuisce alla programmazione delle azioni di indirizzo in materia sismica a livello regionale;

Collabora allo sviluppo dei quadri di conoscenza del territorio, dell'ambiente, del sistema infrastrutturale regionale attraverso l'uso del sistema informativo territoriale (SIT) e il continuo aggiornamento della cartografia tecnica di base e del database topografico.

Contribuisce alla programmazione di interventi strutturali in materia di difesa del suolo relativi alla sistemazione dei versanti, all'efficienza del reticolo idrografico ed alla protezione delle coste dal degrado e dai processi erosivi nell'ambito del territorio regionale.

Assiste la Regione Puglia alla definizione dei procedimenti di realizzazione dei suddetti interventi finalizzati alla prevenzione e mitigazione del rischio idraulico, idrogeologico, geomorfologico e per la difesa delle coste. Collabora al monitoraggio ed il controllo dell'esecuzione dei suddetti interventi da parte degli enti attuatori.

Contribuisce alla pianificazione in materia di difesa del suolo, partecipando alla pianificazione di bacino attraverso la definizione e la gestione dei procedimenti connessi alle conferenze programmatiche relative alla approvazione dei piani di bacino, ai procedimenti relativi all'attuazione dei Piani di Assetto Idrogeologico, di concerto con le Autorità di Bacino competenti, ed ai procedimenti preordinati all'adozione del Piano di Gestione del rischio di alluvioni e dei successivi aggiornamenti.

Fornisce supporto tecnico alle attività regionali per i piani di riassetto idrogeomorfologico e per gli interventi di tutela e ripristino causati dai fenomeni di dissesto nonché per gli effetti di terremoti o altri fenomeni calamitosi.

Fornisce supporto tecnico agli uffici regionali nonché alla Protezione civile per le attività di prevenzione e tutela del territorio regionale mediante rilevamenti ortofotografici, mappatura informatizzata delle carte geologiche e geotematiche, analisi dei piani insediativi e linee guida per una pianificazione sostenibile, diagnostica e analisi strutturale antisismica degli edifici.

Contribuisce d'intesa con il Dipartimento alla programmazione degli interventi necessari per un corretto funzionamento del ciclo integrato dei rifiuti.

Contribuisce d'intesa con il Dipartimento alla programmazione degli interventi necessari per l'esecuzione delle opere di bonifica.

Collabora alla pianificazione degli interventi di caratterizzazione e bonifica di carattere regionale;

Collabora all'attuazione ed al monitoraggio dello stato di attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento, nell'attuale fase, alla realizzazione della dotazione impiantistica destinata al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati ed al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata.

Collabora all'attuazione, per quanto di competenza, del Programma Triennale dell'Ambiente



Figure professionali	Categoria	Qualifica	Posti
Istruttore direttivo addetto alla difesa del suolo, bonifiche e ciclo dei rifiuti	D	istruttore direttivo tecnico	3

AREA URBANISTICA, POLITICHE ABITATIVE, PAESAGGIO E AMBIENTE

Al vertice dell'Area è previsto un Dirigente Tecnico, con compiti di responsabilità e coordinamento dei Servizi inerenti l'Urbanistica, le Politiche abitative, il Paesaggio e l'Ambiente dell'Agenzia, inoltre:

quest'Area provvede principalmente a parte dei compiti tipicamente d'istituto dell'Agenzia conferiti dalla Regione ai sensi dell'art. 2 della L.R. 41/2017. Essa coordina, verifica e controlla, in coerenza con le disposizioni normative e regolamentari regionali, relative alle l'Urbanistica, alle Politiche abitative, al Paesaggio e all'Ambiente, le attività dei singoli Servizi. In particolare supporta il Direttore Generale nella definizione degli indirizzi di gestione, nella verifica di coerenza dei programmi triennali e progetti esecutivi proposti dai Servizi con gli indirizzi impartiti.

L'Area è composta da un Dirigente Tecnico, oltre che da un'unità di personale categoria C, fornisce supporto tecnico, ove richiesto, alla regione, alla Città Metropolitana ed alle Provincie, agli enti locali pugliesi e ad altri Enti pubblici che lo richiedano, nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell'Agenzia. L'Area è articolata nei seguenti tre Servizi:

- 1) Urbanistica e politiche abitative.
- 2) Edilizia socio-sanitaria e attrezzature per sport, benessere e cultura.
- 3) Paesaggio, ambiente e tutela dei beni culturali.

Figure professionali	Categoria	Qualifica	Posti
Dirigente di Area	Dirigente	Dirigente Tecnico	1
Istruttore addetto alla Area Urbanistica, politiche abitative, paesaggio e ambiente	C	Istruttore amministrativo	1

SERVIZIO URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE

Supporta gli atti di programmazione regionale attraverso l'analisi delle politiche territoriali e l'analisi di contesto.



Collabora con la Sezione regionale alla redazione e all'aggiornamento del documento di assetto generale (DRAG) previsto dalla LR 20/2001.

Svolge attività di supporto alla promozione della pianificazione locale.

Se richiesto dalla competente Sezione Regionale:

Collabora all'attività tecnico-amministrativa connessa al rilascio di pareri urbanistici nei procedimenti autorizzativi ambientali e per interventi nei centri storici.

Collabora all'emanazione delle direttive per l'applicazione del D.P.R. 160/2010 in materia di localizzazione degli impianti produttivi.

Svolge attività di analisi e miglioramento della normazione in materia di edilizia residenziale pubblico-privata e delle politiche di riqualificazione degli ambiti urbani.

Collabora all'attività tecnico-amministrativa connessa agli accordi di programma di cui alla legislazione speciale statale e regionale ed alle intese Stato/Regione in materia di opere pubbliche in merito al rilascio di pareri per l'apertura di grandi strutture di vendita.

Collabora alle attività di contrasto all'abusivismo edilizio di competenza regionale.

Collabora alle attività di competenza regionale in materia di usi civici.

Supporta la Sezione regionale competente per lo sviluppo dei quadri di conoscenza del territorio, dell'ambiente, del sistema infrastrutturale regionale attraverso l'uso del sistema informativo territoriale (SIT) e il continuo aggiornamento della cartografia tecnica di base e del database topografico.

Fornisce supporto alla promozione della qualità delle trasformazioni urbane e territoriali, mediante piani ed interventi di rigenerazione urbana comunali e intercomunali (anche ai sensi della LR 21/2008) e di efficienza energetica, piani di recupero insediamenti abusivi, varianti urbanistiche per l'Housing sociale, ricorrendo, tra l'altro, a forme di sperimentazione e incentivi.

Collabora all'esame istruttorio degli strumenti urbanistici comunali, delle loro varianti e di alcune fattispecie di loro strumenti attuativi, formulando pareri e predisponendo gli atti amministrativi connessi alla loro approvazione.

Collabora all'attività tecnico/amministrativa in materia urbanistica connessa agli Accordi di Programma di cui alla legislazione speciale statale, alla legislazione regionale vigente ed alle intese Stato/Regione di cui al DPR 383/94.

Svolge attività di supporto all'attività tecnico/amministrativa in materia urbanistica relativa alle norme speciali regionali in materia di turismo rurale anche per gli aspetti di natura paesaggistica.

Partecipa all'elaborazione di programmi nazionali riguardanti le politiche per la casa.

Collabora allo sviluppo di politiche di riqualificazione degli ambiti urbani in coerenza con gli atti di pianificazione territoriale e di programmazione regionale e con le norme regionali sull'abitare sostenibile.

Collabora all'attuazione dello sviluppo dei quadri di conoscenza del territorio, dell'ambiente, del sistema infrastrutturale regionale attraverso l'uso del sistema informativo territoriale (SIT) e il continuo aggiornamento della cartografia tecnica di base e del database topografico.

Collabora alla programmazione delle risorse attribuite ai Piani di Edilizia Residenziale Pubblica.



Supporta la Sezione regionale nella promozione della qualità delle trasformazioni urbane e territoriali, mediante le politiche di sostenibilità dell'abitare (ai sensi della LR 13/2008).

Figure professionali	Categoria	Qualifica	Posti
Istruttore direttivo addetto alla Urbanistica e politiche abitative	D	istruttore direttivo tecnico	3

SERVIZIO EDILIZIA SOCIO-SANITARIA E ATTREZZATURE PER SPORT, BENESSERE E CULTURA

Supporto alla pianificazione regionale di settore con particolare riferimento al piano di riordino dell'edilizia sanitaria regionale in coerenza con il piano regionale della sanità.

Collabora alla programmazione e monitoraggio dell'edilizia sanitaria regionale.

Collabora alla pianificazione strategica in materia di sport, benessere e cultura, favorendo la costruzione di idonee forme di partenariato con gli operatori privati del settore.

Collabora con la Sezione regionale competente alla programmazione e alla gestione di interventi di potenziamento e valorizzazione delle infrastrutture specifiche di supporto al settore dello sport, del benessere e della cultura, con riguardo alle reti materiali (trasporti), tecnologiche e relazionali.

Collabora alla pianificazione strategica in materia di interventi di valorizzazione del patrimonio culturale riferibile alla Regione e di innovazione applicata a reti di beni culturali.

Svolge attività di supporto dei procedimenti relativi agli interventi di recupero, valorizzazione e fruizione dei beni immobili e mobili di interesse storico, artistico, archeologico.

Supporto dello sport e dell'attività fisico motoria come leva di benessere e inclusione sociale attraverso la qualificazione dell'impiantistica sportiva.

Figure professionali	Categoria	Qualifica	Posti
Istruttore direttivo addetto all'Edilizia socio-sanitaria e attrezzature per sport, benessere e cultura	D	istruttore direttivo tecnico	3

SERVIZIO PAESAGGIO, AMBIENTE E TUTELA DEI BENI CULTURALI

Svolge attività di supporto al processo di pianificazione strategica degli investimenti in tema di pianificazione e sviluppo ecosostenibile del territorio.

Collabora con l'Osservatorio del paesaggio, istituito con LR 20/2009 in adempimento



42/2004 art. 133, nello svolgimento degli studi, delle analisi e delle ricerche sul paesaggio e sui beni culturali della Regione, con il supporto del sistema universitario e di ricerca regionale e la collaborazione degli uffici ministeriali periferici preposti alla tutela.

Collabora con la Sezione regionale competente all'attività di sensibilizzazione della società pugliese finalizzate alla salvaguardia e al recupero dei valori espressi dal patrimonio paesaggistico culturale e identitario.

Collabora alla promozione e all'incentivazione della tutela e valorizzazione delle opere di architettura moderna e contemporanea integrate nelle politiche di tutela attiva del paesaggio.

Se richiesto dalla competente Sezione Regionale:

Svolge attività di supporto al monitoraggio, dello stato e dell'evoluzione del paesaggio al fine del periodico aggiornamento ed eventuale variazione del PPTR.

Collabora all'attuazione del piano paesaggistico regionale.

Fornisce supporto tecnico agli uffici regionali per l'attività di valutazione della vulnerabilità del patrimonio edilizio e dei centri storici, restauro e salvaguardia del patrimonio storico monumentale.

Collabora alla promozione e al monitoraggio sullo stato di conservazione dei siti, coordinandosi con le unità organizzative competenti e con gli enti delegati.

Collabora all'attuazione dello sviluppo dei quadri di conoscenza del territorio, dell'ambiente, del sistema infrastrutturale regionale attraverso l'uso del sistema informativo territoriale (SIT) e il continuo aggiornamento della cartografia tecnica di base e del database topografico.

Partecipa con la Sezione regionale competente allo svolgimento di studi, analisi e ricerche sul paesaggio e sui beni culturali della Regione, per controllarne l'evoluzione e individuare i fattori che ne determinano e condizionano la trasformazione, di concerto con il sistema universitario e di ricerca regionale e con la collaborazione degli uffici ministeriali periferici preposti alla tutela.

Attraverso una costante attività di monitoraggio, acquisisce ed elabora informazioni sullo stato e sull'evoluzione del paesaggio al fine di collaborare al periodico aggiornamento ed eventuale variazione del PPTR.

Collabora con la Sezione regionale competente all'elaborazione delle proposte di pianificazione strategica e alla programmazione in materia di valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura.

Collabora con la Sezione regionale competente all'elaborazione delle proposte di pianificazione strategica e alla programmazione in materia di sviluppo delle reti dei sistemi bibliotecari, museali e archivistici e di valorizzazione integrata dei beni del patrimonio culturale.

Collabora con la Sezione all'elaborazione delle proposte di pianificazione strategica e alla programmazione in materia di valorizzazione di beni pubblici (demanio marittimo, parco tratturi, parchi e foreste etc.).

Figure professionali	Categoria	Qualifica	Posti
Istruttore direttivo addetto al paesaggio, ambiente e tutela dei beni culturali	D	istruttore direttivo tecnico	3



FUNZIONI

Le competenze distintive di carattere tecnico e le professionalità necessarie a sviluppare le attività operative dell'Agenzia, rappresentate sulle righe di una matrice, chiamate "**Funzioni**", saranno comuni ad ogni Area tecnica e ai relativi Servizi che andranno a comporre le colonne della stessa matrice. In sostanza le Funzioni agiscono in senso trasversale in relazione a processi che richiedano multidisciplinarietà e coordinamento operativo.

Tali Funzioni, in base al campo di applicazione, alle esigenze e all'entità dell'attività da compiere, saranno svolte con il personale collocato nelle Aree/Strutture/Servizi e con personale acquisito specificatamente per lo svolgimento della stessa (dirigenti e funzionari regionali, docenti e ricercatori in convenzione con Università e Politecnico, professionisti esterni, tirocinanti, stagisti ecc.) .

FUNZIONE PROJECT MANAGEMENT OFFICE (PMO)

Rappresenta il motore gestionale delle attività progettuali ed è responsabile della gestione centralizzata e coordinata dei progetti sviluppati nell'ambito di ciascuna Area/Struttura/Servizio, nonché della gestione strategica dell'intero insieme di progetti per il quale dovrà identificare ambiti di priorità in relazione ad esigenze, benefici e risorse disponibili.

Sono a carico della Funzione di PMO tutte le attività di tipo progettuale emergenti da ciascuna Area/Struttura/Servizio, i cui dirigenti o responsabili, potranno avviare, gestendoli anche in modo diretto, nuovi progetti strategici, progetti di miglioramento incrementale e progetti di ricerca e sviluppo.

FUNZIONE RICERCA, INNOVAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Tale Funzione ha come obiettivo il monitoraggio del mutamento delle domande cognitive relative alla ricerca nazionale e internazionale in merito ai campi di azione dell'Agenzia. Inoltre, fornisce assistenza professionale alle migliori proposte progettuali di ricerca, oltre al relativo controllo e rendicontazione.

Svolge analisi di mercato relative ai servizi pubblici locali;

Ha il compito di identificare nuova conoscenza strategica, attraverso progetti di ricerca, scambi di personale e collaborazioni istituzionali, andando ad aggiornare lo stato dell'arte della ricerca e dell'innovazione.

Fornisce assistenza tecnica alle strutture regionali nella definizione degli strumenti di programmazione regionale in coordinamento con la programmazione interregionale e nazionale.



con i Progetti speciali e con gli accordi di programma quadro a carattere regionale o interregionale.

Svolge attività di supporto ai processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente.

FUNZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI, GESTIONE PROCESSI E POLICY MAKING

Tale Funzione ha come obiettivo il monitoraggio del funzionamento e delle attività dell'Agenzia, nonché delle attività della Regione nei campi di competenza della stessa Agenzia.

E' una Funzione strategica dell'Agenzia il cui compito principale è quello di studiare e proporre al management regionale nuove politiche connesse ai temi di interesse su cui l'Agenzia ha mandato di operare.

Svolge supporto tecnico alla Regione Puglia per il monitoraggio e la mappatura delle grandi opere e dei programmi di opere pubbliche realizzate nel territorio regionale.

Svolge il monitoraggio, attraverso analisi specifiche dello stato di attuazione e dei risultati delle politiche e/o attività progettuali già avviati nonché di proporre correttivi e variazioni.

Promuove la pubblica utilità delle opere di interesse regionale.



ALLEGATO C: Struttura Organizzativa ASSET

	Struttura/Area	Servizi	Direttore Generale	Dirigenti	Cat. D	Cat. C	Totale
Direttore Generale			1				1
		Nucleo di valutazione e verifica dei progetti (UNI/ISO 17020)			2		2
		AA.GG., provveditorato, segreteria, sicurezza del lavoro			1	1	2
		Affari legali, anticorruzione e trasparenza			1		1
		Amministrazione		1		1	2
		Personale			2		2
		Contabilità e Bilancio			1	1	2
		Economato			1		1
		Sistemi Informativi			1		1
		Infrastrutture e rete e mobilità		1		1	2
		Mobilità e infrastrutture di trasporto			3		3
		Infrastrutture a rete e risorse idriche			3		3
		Difesa del suolo, bonifiche e ciclo dei rifiuti			3		3
		Urbanistica, politiche abitative, paesaggio e ambiente		1		1	2
		Urbanistica e politiche abitative			3		3
		Edilizia socio-sanitaria e attrezzature per sport, benessere e cultura			3		3
		Paesaggio, ambiente e tutela dei beni culturali			3		3
			1	3	27	5	36

IL PRESENTE ALLEGATO
 CONSTA DI N. 28 FACCIATF

ing. Barbara Volano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 2261

Governance del processo di adeguamento, riorganizzazione e unificazione delle attività connesse all'accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi. Supporto tecnico dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET).

Il Presidente della Giunta Regionale sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Risorse strumentali e Tecnologiche, così come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- nell'alveo della politica di ammodernamento e riorganizzazione dell'offerta dei servizi del sistema sanitario pugliese, che il Governo regionale ha avviato, risulta di preminente interesse armonizzare la politica dell'accoglienza nelle strutture sanitarie pubbliche, con particolare riferimento ai presidi ospedalieri come da ultimo definiti con il Regolamento Regionale n. 7/2017;
- componente fondamentale delle politiche a sostegno della soddisfazione della domanda di salute espressa in Puglia è il miglioramento della qualità dell'accoglienza, sia dal punto di vista fisico ovvero dei luoghi e spazi di accesso ai presidi ospedalieri regionali, sia dal punto di vista umano ovvero dei servizi di ricezione ed accompagnamento dell'utenza all'interno delle strutture ospedaliere. Il processo di riqualificazione dei servizi di accoglienza risulta coerente con l'indirizzo regionale rivolto a migliorare le esperienze di cura e la qualità dei servizi richiesti e perseguiti dalle Aziende sanitarie pubbliche, dagli IRCSS nonché dalle singole Direzioni sanitarie ospedaliere;
- l'armonizzazione della qualità dei servizi offerti, sull'intero territorio regionale, ha necessità di essere integrata da indirizzi per la riorganizzazione aziendale mirata a definire attività, compiti e mansioni specificamente adeguate per completare gli ammodernamenti funzionali e migliorare le condizioni di accoglienza e di relazione con i cittadini, gli utenti dei servizi sanitari e gli stessi operatori del settore. Inoltre è fondamentale rafforzare il senso di appartenenza aziendale da parte degli operatori e la fiducia degli utenti nei confronti della sanità pubblica;
- la riconoscibilità delle strutture sanitarie, e degli ospedali in particolare, e la facile individuazione dei punti di accesso dovrebbero concorrere a definire un'identità viva ed una capacità di accoglienza che caratterizzi il servizio sanitario pugliese;
- l'integrazione delle competenze necessarie all'attuazione di tali indirizzi richiede la costituzione di una specifica task-force di esperti che comprenda professionalità mediche, organizzativo-manageriali, tecnico-progettuali e tecnici della comunicazione viva, con il fine di individuare gli indirizzi e progettare un sistema coordinato di accoglienza dei presidi ospedalieri.

Rilevato che:

- con l'art. 26 della LR. n. 18/2002 è stata disposta l'istituzione dell'Agenzia regionale per la mobilità della Regione Puglia, denominata AREM, dotata di personalità giuridica pubblica ed autonomia organizzativa, tecnica, amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale, con compiti di supporto tecnico-operativo;
- con legge regionale n. 41 del 2/11/2017 recante *"Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella Regione Puglia (AREM): Istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del*

Territorio (ASSET)”, sono stati assegnati alla ASSET nuovi compiti ed attribuzioni;

- l'ASSET, come le altre Agenzie istituite o rimodulate, è in linea con le direttive del nuovo modello organizzativo regionale, denominato MAIA, e si pone come organismo tecnico operativo a supporto della Regione per la definizione e la gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia e il paesaggio;
- l'ASSET, come le altre Agenzie regionali, opera nell'ambito dei compiti e delle funzioni demandate dalla Regione;
- in particolare l'art. 2 comma 3 lettera b) della legge di Istituzione dell'ASSET stabilisce che tra i compiti attribuiti alla nuova Agenzia vi sono anche quelli di *“supporto alla pianificazione regionale di settore con particolare riferimento al piano di riordino della edilizia sanitaria regionale in coerenza con il piano regionale della sanità”*;

Considerato che:

- l'ASSET, anche sulla base della esperienza maturata quale AREM, è nelle condizioni di fornire un adeguato supporto tecnico e operativo alla Regione Puglia, e particolarmente al Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, al fine di definire strumenti integrati di governance del processo di adeguamento, riorganizzazione e standardizzazione delle attività connesse alla progettazione di un sistema di accoglienza degli utenti nelle strutture sanitarie pugliesi, con particolare riferimento in primis ai presidi ospedalieri;
- in particolare, è possibile avvalersi del supporto specialistico dell'ASSET in relazione alle seguenti specifiche attività progettuali:
 - a) elaborazione di Linee Guida dedicate all'adeguamento, riorganizzazione e standardizzazione delle attività connesse all'accoglienza nelle strutture sanitarie pubbliche pugliesi, con particolare riferimento ai poli ospedalieri, che dovranno rappresentare lo strumento di riferimento, in ambito regionale, per la progettazione e l'attuazione di interventi, materiali ed immateriali, dedicati a migliorare la qualità dell'accoglienza degli utenti nei presidi ospedalieri pugliesi;
 - b) elaborazione del programma di adeguamento, riorganizzazione e standardizzazione delle attività connesse all'accoglienza nelle strutture sanitarie pubbliche pugliesi, con particolare riferimento ai poli ospedalieri al fine di adeguare strutturalmente gli spazi relativi all'accoglienza ed arricchire la qualità dei servizi di front-office che consenta condizioni di accoglienza e funzionalità atte a migliorare il livello qualitativo del servizio sanitario regionale nonché la percezione dello stesso.
 - c) sovrintendere all'attuazione degli interventi previsti nel suddetto programma di adeguamento, riorganizzazione e standardizzazione, attraverso il monitoraggio della materiale attuazione dei progetti una volta definiti i singoli interventi e stanziare le relative risorse finanziarie.
- è opportuno che l'ASSET fornisca il suddetto supporto tecnico operativo in stretta sinergia con l'ARESS Puglia per quanto connesso alle strategie di innovazione dei servizi sanitari e sociali ed alla riorganizzazione delle strutture delle Aziende pubbliche del SSR;

Per quanto sopra esposto, si propone di:

- autorizzare l'ASSET, ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. b) della LR. n. 41/2017, in collaborazione con Il

Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, con il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e con l'ARESS Puglia, all'attivazione delle seguenti attività:

- a. elaborazione di Linee Guida dedicate all'adeguamento, riorganizzazione e standardizzazione delle attività connesse all'accoglienza nelle strutture sanitarie pubbliche pugliesi, con particolare riferimento ai presidi ospedalieri come definiti dal RR n. 7/2017;
 - b. elaborazione del programma di adeguamento, riorganizzazione e standardizzazione delle attività connesse all'accoglienza nelle strutture sanitarie pubbliche pugliesi, con particolare riferimento ai presidi ospedalieri come definiti dal RR n. 7/2017;
 - c. sovrintendere all'attuazione degli interventi previsti nel suddetto programma di adeguamento, riorganizzazione e standardizzazione, attraverso il monitoraggio della materiale attuazione dei progetti una volta definiti i singoli interventi e stanziare le relative risorse finanziarie.
- autorizzare l'ASSET Puglia a costituire un gruppo di coordinamento, senza ulteriori oneri per la regione, costituito dal Commissario Straordinario dell'ASSET, con ruolo di coordinatore, dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti o suo delegato, dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio o suo delegato e dal Direttore dell'A.Re.S.S. o suo delegato;
 - autorizzare l'ASSET a costituire una task-force operativa che comprenda professionalità mediche, organizzativo-manageriali, tecnico-progettuali ed esperti della comunicazione visiva, con il fine di individuare le linee guida e di progettare un sistema coordinato di accoglienza dei presidi ospedalieri regionali;
 - dare atto che per le suddette attività l'ASSET Puglia è autorizzata ad utilizzare le risorse iscritte nel Bilancio di previsione dell'Agenzia per l'esercizio 2017 e parte dei fondi residui degli esercizi 2006-2016 per un importo pari ad € 300.000 (euro trecentomila);

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 e ss.mm.ii. e al d. lgs. 118/2011

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. e k) della LR. 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di fare propria la relazione del Presidente, che qui si intende integralmente riportata;
2. di autorizzare l'ASSET, ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. b) della L.R. n. 41/2017, in collaborazione con il

Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, con il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e con l'ARESS Puglia, all'attivazione delle seguenti attività:

- a. elaborazione di Linee Guida dedicate all'adeguamento, riorganizzazione e standardizzazione delle attività connesse all'accoglienza nelle strutture sanitarie pubbliche pugliesi, con particolare riferimento ai presidi ospedalieri come definiti dal RR n. 7/2017;
 - b. elaborazione del programma di adeguamento, riorganizzazione e standardizzazione delle attività connesse all'accoglienza nelle strutture sanitarie pubbliche pugliesi, con particolare riferimento ai presidi ospedalieri come definiti dal RR n. 7/2017;
 - c. sovrintendere all'attuazione degli interventi previsti nel suddetto programma di adeguamento, riorganizzazione e standardizzazione, attraverso la supervisione della materiale attuazione dei progetti di cui al punto precedente una volta definiti i singoli interventi e stanziare le relative risorse finanziarie.
3. di autorizzare l'ASSET Puglia a costituire un gruppo di coordinamento, senza ulteriori oneri per la Regione trattandosi di attività espletate *ratione officii*, costituito dal Commissario Straordinario dell'ASSET, con ruolo di coordinatore, dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti o suo delegato, dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio o suo delegato e dal Direttore dell'A.Re.S.S. o suo delegato;
 4. di autorizzare l'ASSET a costituire una task-force operativa che comprenda professionalità mediche, organizzativo-manageriali, tecnico-progettuali ed esperti della comunicazione visiva, con il fine di individuare le linee guida e di progettare un sistema coordinato di accoglienza dei presidi ospedalieri regionali;
 5. di dare atto che per le suddette attività l'ASSET Puglia è autorizzata ad utilizzare le risorse iscritte nel Bilancio di previsione dell'Agenzia per l'esercizio 2017 e parte dei fondi residui degli esercizi 2006-2016 per un importo pari ad € 300.000 (euro trecentomila);
 6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 2319

Impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di Nardò e di Porto Cesareo. Determinazioni e modifica del recapito finale nel Piano di Tutela delle Acque.

L'Assessore ai LLPP, Risorse Idriche e Tutela delle acque. Difesa del suolo e rischio sismico, Arch. Anna Maria Curcuruto, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'A.P. "Supporto alla gestione della tutela delle acque" e dal funzionario del Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, confermata dal Dirigente della Sezione Risorse idriche. Ing. Andrea Iotti, nell'ambito del coordinamento tecnico del Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, riferisce quanto segue.

La Direttiva Comunitaria 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, recepita nell'ordinamento italiano dapprima con il D. Lgs. n.152/1999 e, successivamente, con il D. Lgs. n.152/2006, ha introdotto, tra l'altro, la definizione di "agglomerato", inteso quale "area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile sia tecnicamente sia economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale".

La stessa direttiva, nel perseguire lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue, dispone:

- che gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie entro scadenze temporali ben definite;
- che le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad opportuno trattamento depurativo secondo determinate modalità e tempistiche.

Orbene, a conclusione di un'attività di studio, con deliberazione di Giunta Regionale n.1085 dell'11 agosto 2009, furono individuati e perimetrati i nuovi agglomerati presenti sul territorio pugliese, risultati pari a n. 181, per una consistenza complessiva del carico da trattare quantificata in 6.236.200 abitanti equivalenti (A.E.), dando atto che la perimetrazione di detti agglomerati era da intendersi semplicemente indicativa, sottoponibile, cioè, ad eventuali variazioni successive (eventuale deperimetrazione), da assumersi con formali atti deliberativi di Giunta Regionale a seguito dell'esito delle verifiche che avrebbero dovuto essere poste in essere dalla competente Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione del Servizio Idrico Integrato -ATO Puglia, attuale Autorità Idrica Pugliese, relativamente:

- ai criteri posti alla base della progettazione preliminare redatta da parte del Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato (AQP S.p.A.);
- all'analisi dei costi-benefici dei relativi interventi;
- all'analisi delle infrastrutture esistenti;
- alla verifica della conformità al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia e agli strumenti di pianificazione territoriale e di urbanistica vigenti, nonché alla verifica del puntuale rispetto della normativa vigente in materia urbanistica".

Detta individuazione e perimetrazione fu, poi, confermata nel Piano di Tutela delle Acque (PTA) che, com'è noto, fu approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009.

Conseguentemente, il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia, all'Allegato 14 - Programma delle Misure - Tab. 3.2 - Programmazione degli interventi nel settore fognariodepurativo e riuso, ha individuato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, i recapiti finali degli scarichi rivenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane di ciascun agglomerato, nonché i trattamenti a cui devono essere sottoposti i reflui ed i relativi limiti allo scarico.

Il suddetto Piano, per quanto qui interessa, con riferimento all'agglomerato urbano di Porto Cesareo, che comprende gli abitati di Console, Eurovillage, Il Poggio, La Strea, Punta Prosciutto, Salmenta, Scala di Fumo, Scinnute, Torre Castiglione, Torre Lapillo, nel cristallizzare la situazione esistente al 2008, già indicata nella richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 1085 del 23 giugno 2009, aveva modificato la previsione

contenuta nel Progetto di PTA che aveva indicato quale recapito finale del citato agglomerato il mare Jonio con condotta sottomarina. Ciò si era reso necessario in quanto dalle verifiche poste in essere successivamente era emerso che tale previsione confliggeva con le limitazioni imposte dalla norma istitutiva della Riserva Marina (D.M. 12 dicembre 1997) che impediva tra l'altro ogni modificazione del fondale nell'area in questione.

Pertanto, le amministrazioni locali avevano richiesto lo studio di una soluzione alternativa alla realizzazione della condotta sottomarina, che era stata individuata nel collettamento dell'effluente, dopo il trattamento, a valle dell'impianto di depurazione di Nardò con successivo scarico attraverso una condotta sottomarina.

Conseguentemente, per l'impianto di Porto Cesareo, con l'approvazione definitiva del PTA del 2009, veniva prevista, quale soluzione alternativa alla realizzazione della condotta sottomarina in territorio di Porto Cesareo, quella di scaricare i reflui depurati provenienti dallo stesso agglomerato nella condotta sottomarina di Nardò.

Si deve aggiungere che il PTA, essendo uno strumento di pianificazione di settore, ha previsto il raggiungimento degli obiettivi in un lasso di tempo compatibile con la completa realizzazione di tutte le misure all'uopo individuate.

Tuttavia, lo stesso agglomerato, il cui impianto di depurazione non era mai entrato in funzione e il cui relativo carico continuava ad essere smaltito attraverso sistemi individuali autonomi appropriati, è stato oggetto di censure da parte della Comunità Europea per violazione degli artt. 3, 4 e 10 della Direttiva Comunitaria 91/271/CEE nella Causa C-565/10.

Al fine di garantire il superamento delle criticità di cui all'insorgere delle citate procedure d'infrazione, con Deliberazione di G.R. n. 240 del 22 febbraio 2011 fu dichiarato che era interesse prioritario della Regione Puglia rimuovere con la massima urgenza le criticità che ancora non consentivano la messa in esercizio dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Porto Cesareo così esponendo il Governo Nazionale e, per esso, quello Regionale, alle procedure d'infrazione comunitaria di cui trattasi.

Con lo stesso provvedimento deliberativo fu disposto che la realizzazione della condotta sottomarina di Nardò, che costituiva recapito finale indispensabile per la messa in esercizio dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Porto Cesareo, sarebbe stata assicurata con le risorse finanziarie del PO FESR 2007-2013. Successivamente, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1803 del 18 settembre 2012, a seguito dell'avvenuto deposito della sentenza emessa il 19 luglio 2012 dalla Corte di Giustizia Europea relativa alla citata Causa C-565/10, concernente il mancato adeguamento, nei termini prescritti dalla Direttiva Comunitaria 91/271/CEE, dei sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue provenienti da agglomerati urbani con oltre 15.000 abitanti equivalenti (A.E.) che scaricano in "aree normali", tra i quali rientrava quello di Porto Cesareo, fu approvato apposito "Piano d'Azione" con cui furono individuate le possibili attività da porre in essere nell'immediato e i tempi di esecuzione.

Si deve rilevare, tuttavia, che, nonostante siano stati apprestati diversi ed ingenti finanziamenti, l'agglomerato di Porto Cesareo ancora oggi è privo di un efficace sistema fognario-depurativo.

Le attività promosse dalla Regione sono state tutte finalizzate ad adeguare e potenziare il depuratore che non è mai entrato in esercizio ed a garantire il collettamento dei reflui depurati verso l'emissario che dal depuratore di Nardò raggiunge la battigia.

Ulteriore attività è stata messa in campo con la previsione della realizzazione di una condotta sottomarina consortile per l'allontanamento in mare dell'effluente depurato negli impianti di Nardò e di Porto Cesareo, nonché con l'adeguamento tecnologico di entrambi gli impianti ai fini del conseguimento dei limiti di cui al D.M.185/2003 per il riuso della risorsa ai fini irrigui.

Con riguardo agli interventi di cui trattasi si deve rilevare che essi concernevano la realizzazione di opere con riferimento alla rete fognaria e all'impianto già esistenti, allo scopo di:

- rendere funzionali la fognatura dell'abitato e gli impianti di sollevamento ad essa connessi e non ancora in esercizio;
- adeguare l'impianto esistente e non ancora in esercizio alla potenzialità di 17.830 A.E.;
- realizzare il collettore emissario di collegamento all'emissario esistente del depuratore di Nardò, in linea con quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque.

Deve, tuttavia, rilevarsi che il ritardo che si è dovuto registrare nell'attuazione di detto programma è strettamente connesso alla mancata condivisione del recapito finale da parte dell'Amministrazione Comunale di Nardò ed alla successiva modifica del tracciato delle opere di collettamento dei reflui trattati dall'impianto di depurazione di Porto Cesareo alla condotta in territorio di Nardò così come previsto dal Protocollo d'Intesa sottoscritto il 30 settembre 2015 da Comune di Nardò, AIP, AQP S.p.A. e Regione.

Deve rilevarsi, inoltre, al riguardo, che a seguito di parziali modifiche richieste dal Comune di Nardò ed apportate al protocollo d'intesa in sede di sottoscrizione, lo stesso protocollo, così come sottoscritto, è stato ratificato con DGR n. 2002 del 3 novembre 2015.

In relazione al citato protocollo, la Regione Puglia e l'AIP, d'intesa tra loro, si sono impegnate a promuovere contributi finanziari, a valere prioritariamente sui fondi comunitari FESR 2014 - 2020 — azione 6.3.1 "Potenziamento infrastrutture con priorità alle reti di distribuzione, fognarie e depurative", per la realizzazione dei seguenti interventi:

- a) adeguamento tecnologico dell'impianto depurativo di Nardò finalizzato al trattamento dei reflui per il perseguimento dei limiti di cui al D.M. 185/2003 per il loro successivo riutilizzo nei vicini domini irrigui del Consorzio di Bonifica dell'Arneo, per un importo stimato pari ad € 3.500.000,00, assicurando comunque per le acque in eccesso immesse nella condotta sottomarina di scarico il rispetto dei limiti della Tab.2 dell'All.5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/06;
- b) adeguamento tecnologico dell'impianto di depurazione in realizzazione a Porto Cesareo finalizzato al trattamento dei reflui per il perseguimento dei limiti di cui al D.M. 185/2003 per il loro successivo riutilizzo nei vicini domini dell'ARIF, per un importo stimato pari ad € 1.500.000,00, assicurando comunque per le acque in eccesso immesse nella condotta sottomarina di scarico il rispetto dei limiti della Tab.2 dell'All.5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/06;
- c) avvio del completamento dell'attrezzamento per la raccolta delle acque reflue con la realizzazione delle reti fognarie negli insediamenti delle aree marine neretive di S. Isidoro, Torre Squillace, Santa Caterina e Santa Maria al Bagno, già servite da rete idrica, e della catena degli impianti di sollevamento per il trasferimento dei reflui all'impianto depurativo di Nardò, per un primo importo prioritario per il periodo 2015 - 2018 indicato in € 8.000.000,00;
- d) allungamento della condotta sottomarina di scarico sino a 2.000 metri o alla maggiore lunghezza che si rendesse necessaria a seguito degli esiti dell'approfondimento dello studio meteo marino;
- e) collettamento delle acque reflue affinate dagli impianti di depurazione ai punti di presa dei domini irrigui del Consorzio di Bonifica dell'Arneo e dell'ARIF.

A fronte di tutto ciò, il Comune di Nardò, anche nella qualità di Ente Gestore Parco, si era impegnato a rilasciare le autorizzazioni ed i nulla osta di propria competenza per la realizzazione delle diverse opere programmate e/o già approvate, ivi inclusa la condotta sottomarina, al fine di limitare l'applicazione dei provvedimenti di infrazione da parte della Commissione Europea in base allo stato di fatto degli oneri dovuti per l'applicazione della sanzione conseguente alla causa C565/10 ed alla sentenza del 19 luglio 2012.

Deve riferirsi, inoltre, che l'AQP S.p.A., in esecuzione del protocollo d'intesa sottoscritto, ha effettuato lo studio meteo marino integrativo al fine di procedere all'allungamento della condotta sottomarina di scarico fino a 2.000 m come prescritto in sede di procedura di VINCA espletata dalla Provincia di Lecce e in esecuzione del protocollo d'intesa più volte richiamato.

Detto studio è stato trasmesso al Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare con nota 5781 del 13.10.2016 per la supervisione tecnica.

Quanto alla procedura d'infrazione ed alla sentenza della Corte di Giustizia già intervenuta nel 2012 si deve evidenziare che il ritardo nel conseguire la conformità del sistema fognario depurativo di Porto Cesareo alla direttiva 91/271/CEE e, soprattutto, l'incerta prospettiva dei tempi di soluzione sono essenzialmente imputabili a due fattori:

- da un lato, alle mancate autorizzazioni di competenza del Comune di Nardò per la costruzione delle opere relative al collettamento dello scarico del presidio depurativo di Porto Cesareo a quello di Nardò;
- dall'altro lato, alla mancata realizzazione del recapito finale consortile dei citati impianti individuato

nel Mar Jonio mediante condotta sottomarina consortile, previsto dal citato protocollo d'intesa, ma successivamente revocato dal Consiglio Comunale di Nardò con delibera n. 74 del 6 settembre 2016. A questo punto, si deve tener conto che, nel mentre le opere di normalizzazione della fognatura nera nel Comune di Porto Cesareo e di adeguamento del relativo impianto di depurazione sono in fase di realizzazione a fronte di un finanziamento pubblico complessivo di circa 18 milioni di euro, le stesse opere non potranno essere messe in esecuzione se dovesse mancare la definizione e la necessaria realizzazione delle opere relative al recapito finale.

La questione è stata, quindi, portata all'attenzione del Presidente della Regione che ha presieduto apposito incontro il 3 novembre 2016 durante il quale è stata confermata dalla Regione la volontà di valutare ogni ulteriore intervento proposto dalle comunità locali finalizzato a massimizzare il riutilizzo delle acque reflue in agricoltura, opportunamente depurate, mantenendo lo scarico a mare solo come misura di emergenza e di soccorso in casi isolati e sporadici.

Nella riunione del 3 novembre 2016, I Sindaci dei due Comuni hanno confermato *"comunque l'intesa per il collettamento dello scarico dell'impianto depurativo di Porto Cesareo in quello dell'impianto di Nardò"* e la disponibilità *"a verificare con i tecnici della Regione e dell'Acquedotto Pugliese ogni possibile ulteriore destinazione di riuso"*; il Sindaco di Nardò ha rappresentato inoltre *"che dovendo garantire una soluzione di scarico in mare del troppo pieno dei diversi sistemi di riutilizzo degli abitati di Nardò e Porto Cesareo, detto scarico sarà comunque perpetuato in battigia, così come avviene già all'attualità, per il solo impianto di Nardò, nel medesimo punto"*.

Infine dopo ampia discussione in quella stessa data si è convenuto di:

1. dare mandato ad AQP spa di proseguire nelle attività di progettazione;
2. dare mandato al Direttore del Dipartimento della Mobilità della Regione Puglia, supportato dalla Sezione Risorse Idriche, di coordinare con l'Amministrazione Comunale di Nardò l'attività di progettazione in capo ad AQP spa.

Su detta posizione regionale si è registrato il consenso dell'amministrazione comunale di Nardò che, con Deliberazione n. 1 del 19 gennaio 2017, ha ratificato il verbale del 3 novembre 2016 e si è dichiarata disponibile ad individuare con i tecnici dell'AQP ogni possibile destinazione ulteriore al riuso dei reflui trattati che rendesse l'uso dello scarico in battigia, nel medesimo punto dove avviene attualmente, solo una misura di emergenza e di soccorso, limitato, quindi, a casi limitati e sporadici.

Sulla base di dette intese, l'AQP ha predisposto il Progetto di fattibilità tecnica ed economica per il riutilizzo dei reflui trattati dagli impianti depurativi di cui trattasi, trasmesso con nota prot. 20054 del 16.02.17.

Gli interventi previsti dal predetto progetto di fattibilità sono stati mirati:

1. all'adeguamento impiantistico del depuratore di Porto Cesareo per il rispetto dei valori limite di cui al D.M. 185/2003 per il riuso in agricoltura dei reflui depurati;
2. all'adeguamento impiantistico del depuratore di Nardò per il rispetto dei valori limite di cui ai D.M. 185/2003 atteso l'attuale scarico secondo i valori limite di cui alla Tab.1 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. n.152/2006;
3. alla realizzazione di uno o più recapiti complementari in cui operare forme di riuso dei reflui depurati sia ai fini irrigui, per riserva antincendio e per lavaggio stradale e per ogni uso plurimo, sia in ultimo quale forma di contrasto all'erosione marino-costiera;
4. alle opere necessarie per il riutilizzo irriguo delle acque affinate dell'impianto di depurazione di Nardò nei comprensori Fachechi 1 e 2 del Consorzio di Bonifica dell'Arneo e delle acque affinate dell'impianto di depurazione di Porto Cesareo nel comprensorio. Termine Pandinello Abbate Cola dell'Arif.

Il citato studio ha peraltro previsto le seguenti tre differenti ipotesi relative all'ubicazione degli scarichi complementari, ferma restando la possibilità di riuso in agricoltura per entrambi i depuratori:

1. realizzazione di un unico scarico complementare a servizio sia del depuratore di Nardò che di quello di Porto Cesareo, dimensionato per smaltire circa 13.500 mc/d, da ubicarsi in un'area a ridosso del depuratore di Nardò ad una distanza di circa 3,5 km dalla linea di costa;

- 2a. realizzazione di due scarichi complementari distinti, uno a servizio del depuratore di Nardò, dimensionato per smaltire circa 9.000 mc/d, nella stessa posizione dell'ipotesi precedente, l'altro a servizio del depuratore di Porto Cesareo, dimensionato per smaltire circa 4.500 mc/d, in un'area a circa 1 km dalla linea di costa;
- 2b. realizzazione di due scarichi complementari distinti, uno a servizio del depuratore di Nardò, dimensionato per smaltire circa 9.000 mc/d, nella stessa posizione dell'ipotesi 1, l'altro a servizio del depuratore di Porto Cesareo, dimensionato per smaltire circa 4.500 mc/d, in un'area differente rispetto alla soluzione 2a a circa 1,7 km dalla linea di costa.

Deve rilevarsi che il Comune di Nardò, con Deliberazione Consiliare n. 39 del 10 aprile 2017, ha approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica per il riutilizzo dei reflui trattati dagli impianti depurativi di Porto Cesareo e di Nardò redatto dall'AQP S.p.A. optando per l'ipotesi 2a quale ubicazione degli scarichi complementari a servizio degli stessi citati depuratori ed ha confermato la richiesta di modifica del Piano di Tutela delle Acque che era stata già formulata con Deliberazione di G.M. n. 1 del 19 gennaio 2017.

Con lo stesso provvedimento deliberativo il Consiglio Comunale di Nardò ha approvato il progetto definitivo/ esecutivo dei *“Lavori di normalizzazione della fognatura nera, adeguamento dell'impianto di depurazione e costruzione del collettore emissario a servizio dell'agglomerato di Porto Cesareo”* anch'esso redatto dall'Acquedotto Pugliese.

Successivamente, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 31/07/17, il Comune di Nardò ha approvato in via definitiva, al fini urbanistici ed espropriativi, il progetto definitivo/esecutivo dei *“Lavori di normalizzazione della fognatura nera, adeguamento dell'impianto di depurazione e costruzione del collettore emissario a servizio dell'agglomerato di Porto Cesareo”*, dichiarando la pubblica utilità, apponendo il vincolo preordinato all'esproprio, variando lo strumento urbanistico e dando mandato ad AQP per l'acquisizione delle aree.

Allo stato, quindi, deve darsi luogo alla progettazione, da parte di AQP, della complessiva soluzione di recapito integrato dei due agglomerati con il relativo sistema di gestione dei reflui trattati ai fini del recupero irriguo ed ambientale degli stessi, alternativo alla condotta sottomarina, sulla quale è stata definita l'intesa con i Comuni di Porto Cesareo e di Nardo.

Tale soluzione alternativa deve necessariamente trovare preventiva specifica codifica nel vigente Piano di tutela delle Acque: pertanto il recapito finale di entrambi i citati agglomerati viene ad essere modificato da *“Mare Jonio con condotta sottomarina”* a *“riuso/suolo/mare Jonio in battaglia”*.

Detta iniziativa è stata portata a conoscenza del Commissario Straordinario Unico per le procedure d'infrazione in materia di sistemi di raccolta e depurazione delle acque civili nominato con DPCM 26 aprile 2017 in apposita riunione tenutasi a Roma il 14 settembre 2017.

Occorre rilevare che la soluzione prospettata prevede la necessità di una deroga per lo scarico su suolo con distanza dal mare inferiore ai valori stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

A tal fine, con nota prot. A00_009/3179 del 15/05/2017 è stata trasmessa alla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare una nota contenente la proposta di recapito alternativo consistente nel progetto integrato di riutilizzo dei reflui per fini irrigui e plurimi.

Con successiva nota prot. AOO_009/7563 del 19/12/2017 è stata reiterata la richiesta di riscontro in merito alla succitata deroga.

L'acquisizione di tale riscontro dovrà essere propedeutica all'approvazione finale del progetto, alla relativa valutazione di incidenza e alla successiva realizzazione dei lavori.

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR. N. 28/01
E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente atto rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/1997 che detta "norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione Regionale" e della L.R. n. 7/2004 art. 44 comma 4.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ai LL.PP., Risorse Idriche e Tutela delle acque. Difesa del suolo e rischio sismico, che si intende qui di seguito integralmente riportata;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile della A.P. "Supporto alla gestione della tutela delle acque", del funzionario istruttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, del Dirigente della Sezione Regionale "Risorse Idriche" e del Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio in qualità di coordinatore tecnico, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1. DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di condividere e fare propria la relazione che si intende qui integralmente riportata;
- 2. DI PRENDERE ATTO** di tutto quanto espresso in narrativa e, in particolare, delle risultanze alle quali si è pervenuti a seguito delle intese raggiunte nel corso della riunione del 3 novembre 2016, presieduta dal Presidente della Giunta Regionale, a cui hanno fatto seguito oltre alle ulteriori attività poste in essere successivamente dall'AIP, dall'AQP e dalla Sezione Risorse Idriche della Regione, anche l'adozione del provvedimento deliberativo del Consiglio Comunale di Nardo n. 39 del 10 aprile 2017 con cui, tra l'altro, è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica per il riutilizzo dei reflui trattati dagli impianti depurativi di Porto Cesareo e di Nardo, redatto dall'ACIP S.p.a., optando per l'ipotesi 2a quale ubicazione degli scarichi complementari a servizio degli stessi citati depuratori;
- 3. DI PRENDERE ATTO**, altresì, che, con il citato provvedimento deliberativo di C.C. n.39/2017, il Comune di Nardò ha confermato la richiesta di modifica del Piano di Tutela delle Acque che era stata già formulata con Deliberazione di G.M. n. 1 del 19 gennaio 2017;
- 4. DI DISPORRE**, conseguentemente, che il recapito finale di entrambi gli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di Porto Cesareo e di Nardò, già individuato, nel vigente "Piano di Tutela delle Acque" approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009, nel "*Mare Jonio con condotto sottomarina*", deve intendersi modificato in un recapito integrato "*riuso/soilo/mare Jonio in battaglia*" con la previsione di realizzare il riuso integrale in agricoltura e per gli altri usi civili ed industriali compatibili, due distinti eco-filtri sul suolo complementari a servizio di entrambi i citati depuratori, la cui ubicazione è indicata al precedente punto 2. del presente dispositivo, ed il troppo pieno/emergenza/soccorso in mare Jonio in battaglia nello stesso punto dove scarica attualmente rimpianto a servizio dell'agglomerato di Nardo in località Torre Inserraglio;
- 5. DI DISPORRE** la modifica dei valori limite tabellari dello scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di Porto Cesareo e di Nardò, già indicati nel vigente Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009, da "*Tab. 1*" a "*Tab. 4 + riuso*";
- 6. DI DARE ATTO** che si provvederà alla modifica delle relative schede cartografiche di dettaglio contenute nel Piano di Tutela delle Acque in occasione del prossimo aggiornamento dello stesso strumento di programmazione e di pianificazione regionale;
- 7. DI DARE ATTO** che si rende necessaria l'acquisizione del riscontro da parte del Ministero dell'Ambiente

e della Tutela del Territorio e del Mare in merito alla deroga per lo scarico su suolo con distanza dal mare inferiore ai valori stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prima dell'approvazione finale del progetto, della relativa valutazione di incidenza e della successiva realizzazione dei lavori;

- 8. DI INCARICARE** l'AIP e l'AQP S.p.A., ai fini di assicurare il definitivo e conclusivo superamento della procedura d'infrazione 2004/2034 - Causa C-565/2010 - Sentenza del 19 luglio 2012, a porre in essere tutte le necessarie ed opportune attività ai fini di garantire la realizzazione della complessiva soluzione di adeguamento/potenziamento degli impianti e del recapito finale a servizio degli agglomerati di Porto Cesareo e di Nardò, sulla quale è intervenuta l'intesa con i Comuni di Porto Cesareo e di Nardò, con il relativo sistema di gestione dei reflui trattati ai fini del recupero irriguo ed ambientale degli stessi, alternativo alla condotta sottomarina;
- 9. DI DISPORRE**, conseguentemente, che le soluzioni individuate nel "Piano di Azione" approvato con riferimento all'agglomerato di Porto Cesareo con deliberazione di Giunta Regionale n. 1803 del 18 settembre 2012, devono intendersi superate alla luce delle determinazioni di cui ai precedenti punti 2. e 4. del presente dispositivo;
- 10. DI DISPORRE** la notifica del presente provvedimento, a cura del Servizio Risorse Idriche, al Commissario Straordinario Unico per le procedure d'infrazione in materia di sistemi di raccolta e depurazione delle acque civili ex DPCM 26 aprile 2017, all'AIP, al Gestore del Servizio Idrico Integrato - Acquedotto Pugliese S.p.a., ai Sindaci dei Comuni di Nardò e di Porto Cesareo, al Consorzio di Bonifica di Arneo ed all'ARIF;
- 11. DI DISPORRE**, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet regionale, nella sezione dedicata al Servizio Idrico Integrato, accessibile dal sito "www.regione.puglia.it".

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)